

Prot. n. 123 MD/PV/16

**RELAZIONE
DEL MAGISTRATO DIRIGENTE DEL TRIBUNALE
SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO 2015**

**(predisposta ex art. 6, ultimo comma, della Legge qualificata
30 ottobre 2003, n. 145 e successive modifiche)**

VALERIA PIERFELICI

INDICE

<i>Premessa</i>	4
1. Quadro generale relativo al lavoro giudiziario	6
1.1. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici per la Terza istanza	7
1.2. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici d'Appello	8
1.3. Situazione del lavoro giudiziario dei Commissari della Legge	13
1.3.1. <i>Settori della giurisdizione civile, della famiglia e tutela minori, commerciale e penale</i>	13
I – Settore della giurisdizione civile, della tutela dei minori e della famiglia, e commerciale	16
II – Settore della giurisdizione penale	30
A) <i>Istruttoria penale</i>	30
B) <i>Decisione penale</i>	44
1.3.2. <i>Settore della giurisdizione amministrativa</i>	48
1.3.3. <i>Prospetti riassuntivi relativi al lavoro giudiziario dei giudici di primo grado</i>	52
1.4. Situazione del lavoro giudiziario degli Uditori Commissariali	63
2. Considerazioni sull'attività giudiziaria e proposte	89
3. Alcune questioni sugli uffici giudiziari	137

3.1. Situazione del personale amministrativo e iniziative per migliorare l'efficienza degli Uffici Giudiziari.....	137
<i>ELENCO DEGLI ALLEGATI.....</i>	<i>144</i>

PREMESSA

L'art. 6 della Legge qualificata 30 ottobre 2003, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, impone al Magistrato Dirigente del Tribunale di presentare annualmente “al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per la Giustizia, la relazione sullo stato della giustizia, comprensiva dei rilievi sul lavoro giudiziario svolto dai magistrati di ogni grado”.

Tale documento è preordinato a consentire la valutazione dell'attività svolta nell'anno di riferimento ed a suggerire proposte per il miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia, ponendo la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ed il Consiglio Grande e Generale in condizione di apprestare gli interventi ritenuti opportuni.

Si deve evidenziare che nel 2015 hanno ottenuto la conferma a tempo indeterminato gli Uditori Commissariali Francesco Santoni ed Elisa Beccari, ed hanno assunto le funzioni di Uditore Commissariale Manuela Albani e Aurora Filippi.

E' stata approvata la legge qualificata 22 dicembre 2015 n. 3 per il reclutamento in via d'urgenza di un Giudice d'appello “con l'incarico esclusivo di decidere le cause civili d'appello in *pro servato* alla data del 31 dicembre 2014”, ed il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria del 13 gennaio 2016 ha richiesto l'avvio delle procedure per la nomina, al fine di risolvere l'annoso problema dell'arretrato.

Nella stessa seduta, il Consiglio Giudiziario ha dato mandato alla Segreteria di Stato per la Giustizia di emettere i bandi per la copertura del posto di Uditore Commissariale e di Procuratore del Fisco, che nel concorso espletato erano rimasti

vacanti, come pure per la copertura dei ruoli dei Giudici d'appello e per la terza istanza per la responsabilità civile dei Magistrati, nonché del Giudice per i rimedi straordinari esperto in materia civile, che non sono stati ancora nominati, nonostante espletate diverse volte le procedure: il 30 maggio sono scaduti i termini per la presentazione delle domande, ed il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 1° giugno 2016, previa la valutazione *ex art. 3, comma 1*, della legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, e successive modifiche ed integrazioni, ha nominato il prof. Luca Barchiesi quale Giudice d'Appello, ed il prof. Ferdinando Treggiari quale Giudice per i rimedi straordinari esperto in materia civile. Con quest'ultima nomina, in particolare, è venuto meno l'esercizio delle funzioni transitorie di cui all'art. 9 della legge costituzionale 26 febbraio 2002 n. 36 da parte del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme.

Risultano, peraltro, ancora da coprire alcuni ruoli dei Giudici per la responsabilità civile dei Magistrati, per i quali non sono state avanzate candidature: dovranno, dunque, essere nuovamente emessi i bandi.

1. QUADRO GENERALE RELATIVO AL LAVORO GIUDIZIARIO

Si illustra per ciascun ruolo lo stato del lavoro giudiziario assegnato e svolto. Tale esposizione non può prescindere dalla considerazione dell'arretrato e delle situazioni di sofferenza che tuttora sono presenti. I dati sono stati forniti dalla Cancelleria, che li ha confrontati con quelli messi a disposizione dai Magistrati.

Viene prima esposto il lavoro svolto e, successivamente, sono predisposti quadri riassuntivi globali individuali per i singoli giudici, per meglio focalizzare gli aspetti rilevanti, anche in ragione dell'esercizio, da parte di alcuni di essi, di attribuzioni in settori diversi, in applicazione dell'art. 6, ultimo comma, della legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.

1.1. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici per la Terza istanza

Nel 2015 il dott. Lamberto Emiliani, quale giudice per la terza istanza esperto in materia penale, ha pronunciato **n. 7 sentenze** e **n. 2 ordinanze**. Non ha alcun arretrato.

Al prof. Michele Sesta, invece, per quanto riguarda la **giurisdizione civile**, sono state assegnate **n. 4 cause**, tutte afferenti all'eccezione di difetto di giurisdizione. Al 31 dicembre 2015 il prof. Sesta ha pronunciato **n. 5 sentenze**, e non ha arretrato.

L'assenza di decisioni di terza istanza è probabilmente da ascrivere ai ritardi che affliggono l'appello civile.

Relativamente alla **giurisdizione amministrativa**, al 31 dicembre 2015 sono pervenuti **n. 3 ricorsi** per la terza istanza. Ha depositato **n. 2 sentenze**; non tratteneva in decisione alcun ricorso.

1.2. Situazione del lavoro giudiziario dei Giudici d'Appello

Si deve ricordare che in applicazione dell'art. 2 della legge costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 - nel testo modificato dalla legge costituzionale 16 settembre 2011 n. 2, e degli artt. 1 e 6 della legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, nel testo modificato dalla legge qualificata 16 settembre 2011 n. 2 - è venuta meno di ogni connotazione di specializzazione, con l'attribuzione al Giudice d'Appello della giurisdizione piena, e con conseguente integrale intercambiabilità.

Per quanto riguarda l'**appello penale**, nel 2015 sono state depositate complessivamente **n. 80 decisioni comprensive di sentenze (n. 28) ed ordinanze (n. 52)**, di cui n. 43 dal prof. Brunelli (n. 27 sentenze e n. 16 ordinanze), n. 24 dal prof. Ferroni (tutte ordinanze) e n. 13 dal prof. Guidi (n. 1 sentenza e n. 12 ordinanze).

Nel 2015 sono pervenuti n. 39 appelli a sentenze, n. 14 ricorsi contro decreti di archiviazione, n. 2 reclami in procedura di rogatoria internazionale, e n. 27 reclami verso provvedimenti cautelari.

Si evidenzia, altresì, che al 31 dicembre 2015 sono in carico al prof. Brunelli n. 6 sentenze da depositare, ed al prof. Ferroni n. 1 ordinanza da depositare.

Al 31 dicembre 2015 il prof. Brunelli aveva da fissare n. 13 udienze d'appello e mentre vi erano n. 9 udienze di discussione già fissate. Nel 2015 sono state tenute dal prof. Brunelli n. 4 giornate di udienza per la trattazione dei processi d'appello.

Si nota una costante riduzione dei reclami nelle procedure di assistenza giudiziaria internazionale, mentre all'aumento dei casi significativi e rilevanti decisi in primo grado, che si è avuto a partire dal 2014, non ha fatto seguito un parallelo aumento numerico degli appelli, come dimostra la tabella comparativa relativa al periodo 2007-2015 riportata sotto.

Tabella comparativa sull'andamento dell'appello penale

ANNO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totale appelli pervenuti nell'anno	27	26	9	9	54	40	57	48	39
Sentenze depositate	9	13	12	11	19	29	30	23	28

La rappresentazione grafica dell'andamento delle sentenze depositate e dei processi pervenuti in appello negli anni di riferimento è riportata nell'Allegato N alla presente Relazione.

*

In ordine all'**appello civile**, si rappresenta che al 31 dicembre 2015 sono state depositate **n. 16 sentenze d'appello**, di cui **n. 10** dal prof. Ferroni e **n. 6** dal prof. Guidi. Rimangono da decidere **n. 136 cause civili**, di cui **n. 19** nei termini (n. 3 assegnate al prof. Guidi e le altre al prof. Ferroni), e **n. 117 costituenti arretrato**, tutte assegnate al prof. Ferroni.

Si evidenzia che n. 46 cause in *pro servato* sono state irrotolate nel 2015.

Le sentenze depositate nel 2015 hanno riguardato procedimenti iscritti nei seguenti anni:

2004	n. 1
2011	n. 2
2013	n. 1
2014	n. 4
2015	n. 8
Totale	n. 16

Le cause civili **da decidere al 31 dicembre 2015** sono così suddivise in base all'anno di irrotulazione:

2001	n. 2
2009	n. 1
2010	n. 3
2011	n. 17
2012	n. 17
2013	n. 27
2014	n. 23
2015	n. 46
Totale	n. 136

Tabella comparativa sull'andamento dell'appello civile

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totale dei fascicoli a sentenza al 31/12	43	49	98	119	64	44	48	44	58	65	83	96	136
Sentenze depositate	18	22	17	51	93	61	41	59	27	24	31	25	16
Sentenze in arretrato	32	36	86	104	49	37	39	39	50	54	70	86	117

Nel corso del 2015 il prof. Ferroni ha depositato **n. 1** sentenza relativa alla impugnazione di un provvedimento in materia di procedure concorsuali.

L'elenco del *pro servato* viene fornito in allegato (Allegato A).

*

Per quanto concerne l'**appello amministrativo**, i dati forniti dalla Cancelleria relativi al 2015 sono i seguenti:

- sono state depositate **n. 9 sentenze su ricorsi giurisdizionali** (n. 1 dal prof. Ferroni e n. 8 dal prof. Guidi);
- sono state depositate **n. 22 sentenze in materia di ricorsi per violazioni amministrative** e **n. 1 sentenza in ricorso avverso deliberazioni della Commissione di Disciplina** (tutte dal prof. Guidi).

- relativamente ai ricorsi in appello, ne sono pervenuti **n. 10**; al 31 dicembre 2015 erano pendenti **n. 3** ricorsi con sentenza da depositare nei termini.
- sono pervenuti **n. 26** ricorsi per violazioni amministrative, e rimangono tuttora da depositare sentenze in **n. 27** ricorsi assegnati al prof. Ferroni, per i quali devono tuttavia essere depositate le motivazioni, ed in relazione alle quali il Cancelliere, negli anni scorsi, ha dichiarato che “comunque le motivazioni, in un cospicuo numero di sentenze, sono già contenute, sia pure in forma succinta, nella parte che precede il dispositivo di cui si è già data lettura in udienza”; sono stati emessi, infine, **n. 15 decreti di archiviazione**.

1.3. Situazione del lavoro giudiziario dei Commissari della Legge.

1.3.1. Settori della giurisdizione civile, della famiglia e tutela minori, commerciale e penale

Secondo le disposizioni sulla distribuzione del lavoro vigenti nel 2015 (dettagliatamente descritte nella Relazione sullo stato della giustizia relativa al 2014) sono stati assegnati al settore civile, commerciale ed amministrativo i Commissari della Legge Pierfelici, Belluzzi, Di Bona, Pasini e Giovagnoli, mentre settoriali (ma importanti) competenze civili hanno continuato ad essere svolte dal Commissario della Legge Felici.

All'istruttoria penale sono stati assegnati i Commissari della Legge Buriani, Morsiani e Volpinari. La prof. Di Bona ha mantenuto i procedimenti penali a lei assegnati, in vista della loro definizione.

I Commissari della Legge Felici e Battaglino hanno provveduto alla decisione penale.

La collaborazione giudiziaria internazionale è stata prestata dai Commissari della Legge Buriani, Volpinari, Felici e Battaglino, mentre il Commissario della Legge Morsiani ha curato le richieste connesse a procedimenti penali interni a lui assegnati.

Per quanto concerne le attribuzioni degli Uditori Commissariali, l'avv. Massimiliano Simoncini ha continuato a svolgere le funzioni istruttorie (ivi comprese le udienze di trattazione e per l'assunzione delle prove) nei processi civili assegnati alla sottoscritta, che ha svolto in autonomia, nonché le funzioni istruttorie nelle cause

assegnate all'avv. Felici, che ha continuato ad esercitare anche dopo il trasferimento di parte di esse al Commissario della Legge Di Bona. Inoltre, dal 27 ottobre 2014 collabora con il Commissario della Legge Battaglini per lo studio e la predisposizione dei provvedimenti e di quant'altro ritenuto necessario dal titolare, ivi compresa l'elaborazione dei questionari proposti dagli organismi internazionali, oltre a far fronte alle altre incombenze eventualmente demandategli dal predetto Commissario. Dal 1° luglio 2015 è stato stabilito, con esclusivo riferimento alla materia penale, che gli possono essere assegnati incarichi specifici di ricerca e predisposizione di bozze di provvedimenti per i quali è necessaria attività di esame e studio non routinario dal Commissario della Legge Gilberto Felici, ferme restando tutte le altre attribuzioni

L'avv. Francesco Santoni è stato inizialmente affiancato al Commissario della Legge Simon Luca Morsiani, coadiuvandolo nell'espletamento delle funzioni affidate; dal 18 luglio 2013 gli è stata attribuita la delega per lo svolgimento di tutti gli atti istruttori nei procedimenti penali già assegnati all'avv. Marsili, che ha gestito in autonomia, ivi compresa la proposta di definizione (archiviazione, decreto penale o rinvio a giudizio), il cui provvedimento risulta sottoscritto dai Giudici deleganti. Sino al 27 ottobre 2014 ha ricevuto deleghe per la trattazione dei procedimenti penali indicati nella distribuzione del lavoro ed assegnati ai Commissari della Legge Morsiani e Volpinari, ed ha trattato, in forza di deleghe specifiche, alcuni procedimenti assegnati al Commissario della Legge Buriani. Dal 27 ottobre 2014, e limitatamente alle nuove assegnazioni, gli sono state attribuite in via generale deleghe per la trattazione dei procedimenti penali attribuiti al Commissario della Legge Volpinari, oltre specifiche deleghe conferite dai Commissari della Legge Buriani e Volpinari; collabora con il Commissario della Legge Felici per gli incumbenti relativi alle cause in materia di lavoro subordinato privato, che esercita per delega, ed alle procedure concorsuali a lui assegnate, oltre a predisporre le relazioni per le cause in *pro servato* già attribuite all'avv. Fattori residue, unitamente alla redazione delle relazioni propedeutiche alla sentenza nelle cause, procedure e ricorsi amministrativi attribuiti all'avv. Felici.

Sino al 27 ottobre 2014 l'avv. Elisa Beccari è stata destinata a predisporre le relazioni per la motivazione delle sentenze civili poste in *pro servato* e costituenti arretrato assegnate all'avv. Giovagnoli ed all'avv. Felici, sotto la supervisione di quest'ultimo, e lo ha affiancato per la gestione delle procedure concorsuali; ha intrapreso la formazione nell'istruttoria civile con i Commissari della Legge Felici e Giovagnoli; ha curato, per delega dei Giudici titolari, l'esercizio delle funzioni istruttorie nelle cause di competenza dei Commissari della Legge Belluzzi e Giovagnoli. Dal 27 ottobre 2014 ha continuato nella trattazione delle cause civili per delega dei Commissari della Legge Giovagnoli e Belluzzi ed affianca il Commissario della Legge Buriani per il tirocinio nei procedimenti relativi alle materie da lui trattate, con facoltà di assegnazione di specifiche deleghe relative ai procedimenti penali attribuiti a lui o all'avv. Volpinari, concernenti l'intera istruttoria o singoli atti istruttori.

Con le disposizioni del 1° luglio 2015 (prot. n. 163 MD/PV/15) l'Uditore Manuela Albani è stata assegnata per il tirocinio all'istruttoria penale, facendo riferimento al Commissario della Legge Alberto Buriani; mentre l'Uditore Aurora Filippi è stata assegnata alla decisione penale, collaborando, in particolare e sino a diversa disposizione, con il Commissario della Legge Gilberto Felici per la preparazione, organizzazione ed assistenza relativamente al dibattimento nel processo n. 306 del 2010 e riuniti.

E' sin da ora doveroso segnalare che anche nel corso del 2015 sono state apportate alcune correzioni alla distribuzione del lavoro giudiziario in conseguenza al monitoraggio continuo dei carichi di lavoro tra i diversi Giudici e delle verifiche *medio tempore* compiute, e sulle quali si darà conto nella parte della presente relazione dedicata agli approfondimenti e commenti.

I – Settore della giurisdizione civile, della tutela dei minori e della famiglia, e commerciale

Ricordo che con l'entrata in vigore della legge qualificata n. 2 del 2011 è stato eliminato il ruolo del Giudice Conciliatore, sì che le cause già attribuite a questo giudice sono state versate nel registro delle cause civili. I dati al 31 dicembre 2015 comprendono pertanto le cause civili di qualunque valore e materia, senza più alcuna distinzione.

Al 31 dicembre 2015 le **cause civili pendenti sono n. 2.145**, delle quali **n. 1.308 effettivamente pendenti**, vale a dire in istruttoria, e comunque per le quali si dovrà provvedere alla emissione della sentenza, comprensive di **n. 117 cause in materia di lavoro subordinato** iscritte nell'apposito registro, e di **n. 5 cause per la responsabilità civile dei magistrati**.

Si evince, pertanto, che il pendente costituente carico "reale" è costituito dal 61,12% delle cause pendenti (e cioè non ancora archiviate e comunque in esecuzione, per cui solo formalmente pendenti).

Nel 2015 sono state depositate **n. 332 sentenze civili**, di cui n. 139 dalla dott. Pierfelici, n. 42 dall'avv. Felici, n. 12 dall'avv. Pasini, n. 63 dall'avv. Belluzzi, n. 72 dall'avv. Giovagnoli e n. 5 dalla prof. Di Bona.

L'arretrato al 31 dicembre 2015 è costituito da **n. 82 sentenze da depositare**, le quali possono essere così distinte sulla base della data dell'irrotulazione:

2013	n. 9
2014	n. 23
2015	n. 50

Si osserva che per l'arretrato relativo a cause civili la data più risalente del *pro servato* è il 28 febbraio 2013, e che sono così assegnate: n. 31 all'avv. Felici, n. 16 all'avv. Giovagnoli, n. 8 all'avv. Pasini e n. 27 alla prof. Di Bona.

Tabella relativa all'arretrato civile in primo grado

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sentenze depositate	146	226	249	195	186	193	196	195	264	250	324	284	332
Arretrato	57	55	27	30	44	44	40	23	57	69	52	61	82

Il *pro servato* nei termini al 31 dicembre 2015 è complessivamente pari a n. 36 cause, di cui n. 4 all'avv. Pasini, n. 1 all'avv. Belluzzi, n. 19 all'avv. Giovagnoli e n. 12 alla prof. Di Bona.

Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015 sono state iscritte a ruolo **n. 825** nuove cause civili (n. 774 cause civili più n. 51 cause in materia di lavoro subordinato privato), n. 100 procedimenti di esecuzione (comprensivi delle esecuzioni su cartelle esattoriali, già di competenza del giudice conciliatore).

I dati nel periodo 1999-2015 relativi alla somma delle cause civili e di conciliazione sono i seguenti: n. 780 nel 2014, n. 824 nel 2013, n. 830 nel 2012, n. 1051 nel 2011, n. 935 nel 2010, n. 891 nel 2009, n. 868 nel 2008, n. 727 nel 2007, n. 692 nel

2006, n. 835 nel 2005, n. 747 nel 2004, n. 742 nel 2003, n. 810 nel 2002, n. 712 nel 2001, n. 602 nel 2000, n. 625 nel 1999, e mostrano una leggera flessione.

Nello stesso periodo sono stati **iscritti n. 111 procedimenti di volontaria giurisdizione**, di cui n. 29 già archiviati in corso dell'anno.

Nel 2015 sono state **archivate n. 561 cause civili e di lavoro**, iscritte in anni diversi (comprehensive di quelle già attribuite al Giudice Conciliatore), oltre a **n. 79 procedimenti di volontaria giurisdizione**, e **n. 6 procedimenti di esecuzione**.

Le **cause civili relative alla responsabilità dei magistrati** pendenti al 31 dicembre 2015 **sono n. 5**, di cui n. 2 del 2002, n. 1 del 2003, n. 1 del 2008 e n. 1 del 2013. A seguito della nomina del prof. Luigi Balestra a Giudice di primo grado per la responsabilità civile dei magistrati, tali cause sono state a lui assegnate.

La situazione del settore della giurisdizione civile contenziosa può, pertanto, essere riassunta secondo la tabella seguente:

**Situazione del lavoro nella giurisdizione civile
avanti al Commissario della Legge**

PENDENTE RISULTANTE DAL RUOLO	PENDENTE EFFETTIVO	SENTENZE DEPOSITATE	SENTENZE IN ARRETRATO	<i>PRO SERVATO</i> NEI TERMINI	CAUSE ARCHIViate	CAUSE ISCRITTE NEL 2015
n. 2145 cause	n. 1308 cause	n. 332	n. 82	n. 36 cause	n. 561	n. 825

*

Il pendente globale relativo alle **procedure concorsuali è pari a n. 365 fascicoli**, mentre il pendente effettivo è pari a n. 314 procedure, in quanto per n. 51 è già stata depositata la sentenza.

In questo settore si conferma la tendenza decisa verso l'aumento nel periodo 1998-2015 (n. 331 nel 2014, n. 303 nel 2013, n. 281 nel 2012, n. 248 nel 2011, n. 222 nel 2010, n. 160 nel 2009, n. 155 nel 2008, n. 164 nel 2007, n. 147 nel 2006, n. 145 nel 2005, n. 133 nel 2004, n. 112 nel 2003, n. 95 nel 2002, n. 89 nel 2001, n. 78 nel 2000, n. 75 nel 1999, n. 70 nel 1998).

Al 31 dicembre 2014 vi sono **n. 88** istanze di apertura di procedure concorsuali in attesa di essere definite (con il decreto di apertura ovvero con l'archiviazione), che comunque non costituiscono arretrato, in quanto sono stati adottati i provvedimenti necessari (fissazione dell'udienza di comparizione del debitore, acquisizione di elementi di prova in ordine ai presupposti, ecc.), mentre sono state depositate **n. 9 sentenze** di esecutorietà dello stato passivo o di omologazione di concordati.

Nel corso del 2015 sono state **aperte n. 34 procedure** (anche relative ad istanze pervenute negli anni precedenti), e ne sono state **chiuse n. 13**. Sono pervenute n. 68 istanze di apertura, tutte evase o in corso di definizione, essendone ancora pendenti n. 34.

Vi sono n. 19 procedure nelle quali deve essere emessa la sentenza.

La situazione riassuntiva è, di conseguenza, quella riportata nello schema che segue:

Situazione delle procedure concorsuali

PROCEDURE CONCORSALE APERTE E TUTTORA PENDENTI	ISTANZE DI APERTURA IN ATTESA DI DEFINIZIONE	SENTENZE DEPOSITATE E DA DEPOSITARE	PROCEDURE ARCHIVIALE
n. 314 procedure per le quali deve ancora essere emessa la sentenza sullo stato attivo e passivo, sulle n. 365 aperte	n. 88 istanze (che devono essere risolte: con decreto di apertura della procedura o con l'archiviazione)	n. 9 sentenze depositate n. 19 sentenze da depositare	n. 13 procedimenti archiviati

In allegato alla presente relazione seguono gli elenchi del *pro servato* del Commissario della Legge (Allegato B), nonché le tabelle del pendente effettivo globale suddiviso in relazione alla materia e all'anno di iscrizione della causa a ruolo (Allegato C), le tabelle comparative riferite al settore civile (Allegato D), i prospetti riepilogativi delle procedure concorsuali (Allegato E), e relativi alle società, cooperative, consorzi ed enti morali (Allegato F).

*

Passando all'esame del lavoro attribuito ai singoli Commissari della Legge in questo settore, si forniscono i dati che seguono.

1) VALERIA PIERFELICI

Le cause civili assegnate alla sottoscritta al 31 dicembre 2015 sono complessivamente **n. 321**, oltre a **n. 5** procedimenti di volontaria giurisdizione, nei quali è stato già emesso il provvedimento, e, dunque, in attesa di definizione delle procedure

amministrative per poter procedere alla archiviazione, **n. 19** procedimenti relativi alla istruttoria d'appello, e **n. 25** procedure esecutive iscritte nell'apposito registro, un totale complessivo di **n. 371** procedimenti civili.

Più in dettaglio, il pendente è così strutturato:

- **n. 269 cause civili costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza.
- n. 102 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, oltre a n. 25 esecuzioni iscritte nell'apposito registro.
- n. 19 procedimenti relativi alla istruttoria del grado d'appello ovvero dei rimedi straordinari (per i quali la definizione spetta ad altri organi: il numero è comprensivo anche delle cause già decise che rimangono pendenti per altri incombenti).

I dati relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015 sono i seguenti:

- le sono state assegnate n. 162 cause civili iscritte nel ruolo del 2015, di cui n. 37 sono già state archiviate e n. 4 trasmesse ad altro giudice; n. 8 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, di cui n. 1 archiviata: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2015 e pendenti al 31 dicembre è pertanto pari a n. 129, di cui n. 121 cause civili costituenti pendente effettivo.**
- sono state archiviate n. 129 cause civili, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo (n. 37 del 2015), n. 6 procedimenti esecutivi e n. 2 procedimenti di volontaria giurisdizione.
- **ha pronunciato n. 139 sentenze.**
- alla data del 31 dicembre 2015 non trattiene alcuna causa in *pro servato*.

Al 31 dicembre 2015 non ha in carico alcuna istanza sulla quale non abbia provveduto, per cui non ha nulla di arretrato.

Per quanto riguarda il settore commerciale, le competono i provvedimenti in materia di società, cooperative e consorzi prescritti dalla legge, tra cui la decisione dei

ricorsi avverso i dinieghi di iscrizione dei Cancellieri, il controllo giudiziario sulla gestione, le liquidazioni, ivi comprese quelle *ex officio*.

- Le società complessivamente iscritte e vigenti al 31 dicembre 2015 sono n. 5.551; nel 2015 sono state iscritte n. 318 società, e radiate n. 173; sono n. 1.572 le liquidazioni, ivi comprese quelle *ex officio*, di cui n. 217 aperte nel 2015.
- Le cooperative vigenti al 31 dicembre 2015 sono n. 74, n. 4 i consorzi, le cooperative e consorzi agricoli n. 9.

Non ha mai avuto arretrato.

Alla data del 31 dicembre 2015 non ha istanze da evadere, avendo emesso tutti i provvedimenti conseguenti.

Le è stata assegnata **n. 1** procedura concorsuale per incompatibilità del Commissario Felici, nella quale ha emesso la sentenza di esecutività dello stato passivo, e si è in attesa dell'adempimento, da parte del procuratore, delle formalità per la chiusura.

*

2) GILBERTO FELICI

Le cause civili assegnate all'avv. Felici al 31 dicembre 2015 sono complessivamente **n. 177**, oltre a **n. 18** procedimenti di volontaria giurisdizione, e **n. 20** procedure esecutive iscritte nell'apposito registro, per un totale complessivo di **n. 225** procedimenti civili.

Più in dettaglio, il pendente di tale Giudice è così strutturato:

- **n. 122 cause civili costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza.

- n. 55 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, e, dunque in esecuzione, e comunque non ancora archiviate, oltre a n. 20 esecuzioni iscritte nell'apposito registro.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015:

- gli sono state assegnate n. 12 cause civili e n. 49 cause in materia di lavoro subordinato e n. 11 esecuzioni iscritte nell'apposito registro: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2015 e pendenti al 31 dicembre è pertanto pari a n. 73 , di cui n. 62 effettivi.**
- **ha pronunciato n. 42 sentenze.**
- sono state archiviate n. 28 cause civili e di lavoro, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo.
- alla data del 31 dicembre 2015 trattiene per la decisione **n. 31 cause civili costituenti arretrato** (si osserva che la data più risalente dell'irrotulazione è il 28 febbraio 2013).
- quale Magistrato del Lavoro gli compete la sorveglianza su n. 8 sindacati ed associazioni di categoria.

Per quanto riguarda il settore commerciale, all'avv. Felici sono state affidate le procedure concorsuali, comprensive di quelle già pendenti al 20 novembre 2003; a partire dal 16 novembre 2011 le procedure concorsuali sono state assegnate all'avv. Giovagnoli ed all'avv. Felici ad anni alterni; con le disposizioni del 2 gennaio 2014 l'avv. Felici è stato sostituito dalla prof. Di Bona, ma ha conservato il carico di lavoro a lui precedentemente attribuito.

I dati relativi alle procedure concorsuali sono i seguenti:

- al 31 dicembre 2015 **sono pendenti** n. 220 concorsi dei creditori e liquidazioni coattive, n. 2 concordati e n. 15 liquidazioni giudiziali dei beni, per un totale complessivo di **n. 237 procedure concorsuali**. Di queste n. 50 sono di fatto concluse, in quanto manca esclusivamente il provvedimento di archiviazione, o comunque è stata già

pronunciata la sentenza che rende esecutivo lo stato attivo e passivo e approva il progetto di graduazione.

Ne deriva, pertanto, che **il pendente effettivo risulta pari a n. 187 procedure concorsuali** (n. 237– n. 50).

Vi sono poi **n. 22 istanze di creditori** in relazione alle quali deve essere ancora assunto il provvedimento (di apertura della procedura ovvero di archiviazione), ma che non costituiscono arretrato.

L'avv. Felici ha depositato **n. 7 sentenze di esecutorietà dello stato attivo e passivo e di omologazione di concordati**; ha aperto **n. 1 procedura concorsuale**, e ne ha chiuse **n. 8** con il passaggio degli atti all'archivio.

*

3) GIOVANNI BELLUZZI

L'avv. Belluzzi ha conservato il carico relativo alle cause di conciliazione, per cui i dati che seguono sono comprensivi anche di quelle.

Le cause civili assegnate all'avv. Belluzzi al 31 dicembre 2015 sono complessivamente **n. 493**, oltre **n. 36** istruttorie d'appello, e **n. 123** procedure esecutive iscritte nell'apposito registro, per un totale complessivo di **n. 652** procedimenti civili.

Più in dettaglio, il pendente di tale Giudice è così strutturato:

- **n. 218 cause civili costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza.
- **n. 275** cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, o comunque in esecuzione, e non ancora archiviate, oltre a **n. 123** esecuzioni iscritte nell'apposito registro, comprensive di quelle attivate dall'Esattoria di Stato, nell'attività di riscossione delle cartelle esattoriali.

- n. 36 procedimenti relativi alla istruttoria del grado d'appello ovvero dei rimedi straordinari (per i quali la definizione spetta ad altri organi: il numero è comprensivo anche delle cause già decise che rimangono pendenti per altri incombenti).

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015:

- gli sono state assegnate n. 128 cause civili, di cui n. 13 già archiviate; n. 21 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, di cui n. 2 archiviate, oltre a n. 10 fascicoli per l'istruttoria d'appello: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2015 e pendenti al 31 dicembre è pertanto pari a n. 144 , di cui n. 115 effettivi.**
- **ha pronunciato n. 63 sentenze.**
- sono state archiviate n. 128 cause, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo, e n. 27 fascicoli relativi a procedure esecutive.
- alla data del 31 dicembre 2015 trattiene per la decisione n. 1 causa civile nei termini.

*

4) ISABELLA PASINI

Il lavoro giudiziario in materia civile e commerciale può essere così riassunto:

- **pendenti n. 247 cause civili effettive**, oltre n. 13 cause già definite e n. 45 fascicoli con separazioni omologate, che devono, pertanto essere archiviati (si segnala che n. 158 sono state iscritte a ruolo nel 2015), **n. 51** esecuzioni iscritte nell'apposito registro, e **n. 166** procedimenti di volontaria giurisdizione, per lo più definiti, mancando esclusivamente il decreto di archiviazione, per cui il pendente complessivo è costituito da **n. 522 cause** e procedimenti civili.

- nel 2015 le sono state assegnate n. 221 cause civili, di cui n. 63 già archiviate o riunite ad altre; n. 27 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, di cui n. 3 già archiviate; n. 80 procedimenti di volontaria giurisdizione, di cui n. 20 già archiviati: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2015 e pendenti al 31 dicembre è pertanto pari a n. 242, di cui n. 158 effettivi.**
- **n. 12 sentenze depositate.**
- cause in *pro servato*: **n. 12**, di cui **n. 8 costituenti arretrato** (la data più risalente del *pro servato* è il 22 ottobre 2014).
- nel 2015 sono state archiviate n. 108 cause civili, anche iscritte a ruolo negli anni precedenti, e n. 56 procedimenti di volontaria giurisdizione.

Esercita le funzioni attribuite dalla legge in materia di enti morali.

Alla data del 31 dicembre 2015 risultano iscritte e vigenti:

- n. 327 associazioni, di cui n. 31 in liquidazione
- n. 51 enti ecclesiastici
- n. 57 fondazioni, di cui n. 21 in liquidazione
- n. 2 enti non lucrativi (fondazioni bancarie)

Le sono state assegnate **n. 2 procedure concorsuali** (ora riunite) a seguito dell'incompatibilità dei Commissari della Legge Felici e Pierfelici, nelle quali deve essere emessa la sentenza.

*

5) FABIO GIOVAGNOLI

L'avv. Fabio Giovagnoli ha assunto le funzioni di Commissario della Legge il 16 novembre 2011; gli è stato assegnato, tra l'altro, il carico di lavoro già attribuito all'avv. Fattori, per cui i dati che seguono sono comprensivi anche delle cause già iscritte nel ruolo della conciliazione.

Le cause civili assegnate all'avv. Giovagnoli al 31 dicembre 2015 sono complessivamente **n. 537**, oltre **n. 86** istruttorie d'appello, e **n. 60** procedure esecutive iscritte nell'apposito registro, per un totale complessivo di **n. 683** procedimenti civili.

Più in dettaglio, il pendente di tale Giudice è così strutturato:

- **n. 263 cause civili costituenti il pendente effettivo**, vale a dire cause ancora in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza.
- n. 274 cause nelle quali è già stata emessa la sentenza, o comunque in esecuzione, e non ancora archiviate, oltre a n. 60 esecuzioni iscritte nell'apposito registro.
- n. 86 procedimenti relativi alla istruttoria del grado d'appello ovvero dei rimedi straordinari (per i quali la definizione spetta ad altri organi: il numero è comprensivo anche delle cause già decise che rimangono pendenti per altri incombenti).

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015:

- gli sono state assegnate n. 135 cause civili, di cui n. 17 già archiviate; n. 18 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, di cui n. 1 archiviata, oltre a n. 39 fascicoli per l'istruttoria d'appello: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2015 e pendenti al 31 dicembre è pertanto pari a n. 174, di cui n. 118 effettivi.**
- **ha pronunciato n. 72 sentenze.**

- sono state archiviate n. 135 cause, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo, n. 10 fascicoli relativi a procedure esecutive e n. 1 fascicolo relativo alla volontaria giurisdizione.
- alla data del 31 dicembre 2015 trattiene in *pro servato* **n. 35** cause civili, di cui **n. 16 costituenti arretrato** (la data più risalente dell'irrotulazione è il 13 novembre 2014).

Per quanto riguarda il settore commerciale, all'avv. Giovagnoli sono state attribuite le procedure concorsuali a partire dal 16 novembre 2011, ad anni alterni prima con l'avv. Felici, ed ora con la prof. Di Bona.

I dati relativi alle procedure concorsuali sono i seguenti:

- alla data del 31 dicembre 2015 sono pendenti **n. 86 concorsi** dei creditori e liquidazioni coattive, e **n. 5 cessioni dei beni**; sono state aperte n. 9 procedure concorsuali.
- vi sono **n. 32 istanze di creditori** in relazione alle quali deve essere ancora assunto il provvedimento (di apertura della procedura ovvero di archiviazione), ma che non costituiscono arretrato.
- ha pronunciato **n. 2 sentenze** di esecutorietà dello stato passivo e di omologazione di concordato, ed ha chiuso con il passaggio degli atti all'archivio **n. 5** procedure.

*

6) LAURA DI BONA

Il lavoro giudiziario in materia civile e commerciale può essere così riassunto:

- **pendenti n. 200** cause civili (n. 110 iscritte a ruolo nel 2015), oltre n. 61 cause definite o comunque in esecuzione, n. 36 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, n. 13 procedimenti di volontaria giurisdizione, per lo più definiti, mancando esclusivamente il

decreto di archiviazione, e n. 2 cause relative all'istruttoria d'appello, nelle quali è già stata emessa la sentenza, per cui il pendente complessivo è costituito da **n. 312 cause** e procedimenti civili.

- nel 2015 le sono state assegnate n. 126 cause civili, di cui n. 12 già archiviate; n. 15 esecuzioni iscritte nell'apposito registro, di cui n. 3 archiviate; n. 19 procedimenti di volontaria giurisdizione, di cui n. 7 già archiviati: **il numero dei procedimenti pervenuti nel 2015 e pendenti al 31 dicembre è pertanto pari a n. 138, di cui n. 114 effettivi.**

- **n. 5 sentenze depositate.**

- cause in *pro servato*: **n. 39**, di cui **n. 27 costituenti arretrato** (la data più risalente del *pro servato* è 30 gennaio 2014).

- nel 2015 sono state archiviate n. 36 cause civili, anche iscritte a ruolo negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il settore commerciale, le sono state affidate le procedure concorsuali ad anni alterni con l'avv. Giovagnoli.

I dati relativi alle procedure concorsuali sono i seguenti:

- alla data del 31 dicembre 2015 sono pendenti **n. 31 concorsi** dei creditori e liquidazioni coattive, e **n. 4 cessioni dei beni**; sono state aperte n. 24 procedure concorsuali.
- vi sono **n. 34 istanze di creditori** in relazione alle quali deve essere ancora assunto il provvedimento (di apertura della procedura ovvero di archiviazione), ma che non costituiscono arretrato.

II – Settore della giurisdizione penale

Come già riferito, nel 2015 attendevano allo svolgimento delle funzioni inquirenti in materia penale i Commissari della Legge Buriani, Morsiani e Volpinari, mentre la prof. Di Bona ha continuato a trattare i procedimenti a lei in precedenza attribuiti; le funzioni penali decidenti sono state svolte dai Commissari della Legge Felici e Battaglino.

A) Istruttoria penale

Al fine di indicare il quadro del lavoro effettivo, sono stati scorporati dal numero dei procedimenti pendenti, quelli relativi ai reati di furto, falsità in monete, clonazione carte di credito e bancomat, e danneggiamento commessi da ignoti ed ai reati di emissione di assegni a vuoto, atteso che tali procedimenti non danno luogo ad un lavoro effettivo sotto il profilo della qualità, ma solo quantitativo: a tal proposito si segnala che il Sergente Tamagnini è stato incaricato della predisposizione delle bozze dei provvedimenti in tali procedimenti ed in quelli relativi ai reati previsti dalla normativa sulla circolazione stradale.

Si deve poi ricordare che il numero dei rinvii a giudizio non dà luogo ad un pari numero di processi pervenuti al dibattimento, atteso che spesso viene operata la riunione di tutti i procedimenti pendenti contro lo stesso soggetto, per cui il rinvio a giudizio comprende tutte le condotte; in ogni caso, vi è uno sfasamento temporale sulla registrazione dei dati, che, per il Giudice Inquirente coincide con il deposito degli atti in Cancelleria, mentre per il Giudice Decidente fa riferimento alla data di trasmissione del fascicolo.

Ciò premesso, si evidenzia che al 31 dicembre 2015 risultano pendenti complessivamente **n. 686 procedimenti penali**, oltre a n. 95 procedimenti per reati di furto e danneggiamento, falsità in monete e clonazione carte di credito commessi da ignoti e n. 29 per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Il pendente effettivo (n. 686 procedimenti) è così strutturato in relazione all'anno di iscrizione a ruolo:

2010	n. 3
2011	n. 21
2012	n. 16
2013	n. 27
2014	n. 112
2015	n. 501

Nel corso del 2015 sono stati conclusi, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo: a) con **rinvio a giudizio n. 158** procedimenti penali; b) con **decreto penale, provvedimento di ammissione alla oblazione volontaria o perdono giudiziale n. 202** procedimenti; c) con provvedimento di **archiviazione n. 326** procedimenti.

Sono stati altresì depositati n. 51 rinvii a giudizio per reati di emissione di assegni a vuoto e n. 421 provvedimenti di archiviazione per reati commessi da ignoti (furto, danneggiamento e spendita di moneta falsa) e per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015 sono stati iscritti n. 1.141 nuovi procedimenti penali (n. 1.105 nel 2014, n. 1.464 nel 2013, n. 1.415 nel 2012, n. 1.509 nel 2011, n. 1.505 nel 2010, n. 1.458 nel 2009, n. 1.331 nel 2008, n. 1.441 nel 2007, n.

1.438 nel 2006, n. 1.375 nel 2005, n. 1.322 nel 2004, n. 1.588 nel 2003, n. 1.141 nel 2002, n. 1.056 nel 2001, n. 1.170 nel 2000, n. 1.221 nel 1999, e n. 1.665 nel 1998).

Il dato relativo ai reati per emissione di assegni a vuoto, pari a n. 66, è in apparente aumento (erano n. 33 nel 2014, n. 148 nel 2013, n. 142 nel 2012, n. 145 nel 2011, n. 195 nel 2010, n. 166 nel 2009, n. 184 nel 2008, n. 198 nel 2007, n. 432 nel 2006, n. 456 nel 2005, n. 478 nel 2004, n. 667 nel 2003, n. 283 nel 2002, n. 262 nel 2001, n. 177 nel 2000, n. 225 nel 1999).

Il numero dei reati di furto e danneggiamento, clonazione di carte di credito, e falsità in moneta commessi da ignoti è pari a n. 421, sostanzialmente stabile (erano n. 400 nel 2014, n. 629 nel 2013, n. 504 nel 2012, n. 521 nel 2011, n. 598 nel 2010, n. 530 nel 2009, n. 591 nel 2008, n. 519 nel 2007, n. 438 nel 2006, n. 455 nel 2005, n. 390 nel 2004, n. 285 nel 2003, n. 471 nel 2002, n. 514 nel 2001, n. 591 nel 2000 e n. 484 nel 1999).

I procedimenti penali “effettivi” iscritti nel 2015 sono dunque n. 654, pari al 57% del totale.

La situazione riassuntiva del lavoro giudiziario relativo alla istruttoria penale per il 2015 è, pertanto, la seguente:

Situazione globale del lavoro nell’istruttoria penale

PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI AL 31/12/15	RINVII A GIUDIZIO	ARCHIVIAZIONI	DECRETI PENALI, OBLAZIONI VOLONTARIE E PERDONO GIUDIZIALE
n. 686 effettivi oltre n. 124 per reati commessi da ignoti e per il reato di emissione di assegni a vuoto	n. 158 effettivi oltre n. 51 per il reato di emissione di assegni a vuoto	n. 326 effettivi oltre n. 421 per reati commessi da ignoti	n. 202 provvedimenti

I dati disaggregati relativi ai titoli di reato e all'anno di iscrizione a ruolo dei procedimenti penali pendenti in istruttoria, di quelli definiti con rinvio a giudizio, con decreto penale e con archiviazione sono forniti in allegato alla presente Relazione (Allegato G), assieme ai grafici relativi ai reati per emissione di assegni a vuoto e quelli commessi da ignoti (Allegato L).

*

Per quanto concerne la **collaborazione internazionale**, nel 2015 sono pervenute **n. 96** richieste di assistenza giudiziaria internazionale (**rogatorie passive**), di cui n. 60 evase e n. 36 pendenti, ma per le quali al 31 dicembre è stato emesso il decreto di *exequatur*.

Sono pendenti nel 2015 n. 1 rogatoria trasmessa nel 2010 e n. 2 rogatorie del 2013: trattasi di richieste di integrazione pervenute nel 2015 riferite a rogatorie già evase e per le quali, ad eccezione di una, è stato emesso il decreto di *exequatur*.

E' opportuno segnalare che le richieste di assistenza giudiziaria sono state avanzate n. 1 dalla Svizzera, n. 1 dall'Albania, e tutte le altre dall'Italia.

La situazione riassuntiva, è, pertanto, la seguente:

Rogatorie internazionali passive ed estradizioni

RICHIESTE PERVENUTE	PENDENTI AL 31/12/2015
n. 96	n. 36

Nel 2015 sono state inviate **n. 158** richieste di collaborazione internazionale (**rogatorie attive**), di cui n. 75 evase, con la trasmissione degli atti richiesti, n. 83 in attesa di esecuzione.

Di queste, n. 2 sono state indirizzate alla Svizzera, n. 1 al Montenegro, n. 2 all'Austria, n. 1 alla Repubblica Ceca, n. 1 all'Albania, n. 1 al Lussemburgo, n. 1 all'Ungheria, n. 1 alla Russia, n. 1 all'Irlanda, e le restanti all'Italia.

Sono tuttora in attesa di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità estera n. 10 rogatorie inviate nel 2010, n. 24 nel 2011, n. 33 nel 2012, n. 51 nel 2013, n. 40 nel 2014.

Rogatorie internazionali attive

RICHIESTE INViate NEL 2015	DA EVADERE AL 31/12/2015
n. 158	n. 83

I prospetti relativi alle rogatorie sono forniti in allegato (Allegato H).

*

Passando all'esame del lavoro assegnato ai singoli Commissari della Legge in questo settore si forniscono i dati che seguono, che non sono comprensivi dei procedimenti per emissione di assegni a vuoto e dei reati commessi da ignoti, ivi comprese le clonazioni delle carte di credito e bancomat.

*

1) **ALBERTO BURIANI**

Dal 1° gennaio 2014 ha assunto le funzioni di Giudice Inquirente, e provvede al coordinamento degli altri Giudici Inquirenti, di concerto con la sottoscritta.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 i dati relativi alla collaborazione giudiziaria internazionale sono i seguenti:

- sono pervenute **n. 31** richieste di assistenza giudiziaria internazionale.
- **n. 22**, pervenute anche in anni precedenti, sono state evase con la trasmissione degli atti all’Autorità richiedente, mentre n. 19 sono ancora pendenti, ma in corso di esecuzione, essendo stato emesso il decreto di *exequatur*.

I procedimenti penali pendenti a carico del Commissario Buriani al 31 dicembre 2015 sono **n. 54**, di cui n. 6 per reati relativi alla circolazione stradale.

Sono stati definiti al 31 dicembre 2015:

- **n. 23 procedimenti con rinvio a giudizio.**
- **n. 36 procedimenti con decreto di archiviazione.**
- **n. 32 procedimenti con decreto penale di condanna, di ammissione alla oblazione volontaria o di concessione del perdono giudiziale.**

Nel corso del 2015 gli sono stati assegnati **n. 76 procedimenti penali**. Di questi, al 31 dicembre, ne risultano pendenti n. 48.

Da notare che gli era stato trasferito il carico di lavoro della dott. Vannucci, il quale al 31 dicembre 2014 ammontava a n. 8 procedimenti penali: di questi, ne risulta pendente al 31 dicembre 2015 solo n. 1, avendone definiti n. 6 con rinvio a giudizio e n. 1 con decreto di archiviazione.

In conseguenza della istituzione di appositi gruppi di coordinamento, **ha definito n. 15 procedimenti penali assegnati all'avv. Morsiani** con il decreto di rinvio a giudizio (pp. n. 306/10, e nn. 453/11, 869/11, 70/14, 184/14, 206/14, 22/12, 769/12 riuniti assieme al Commissario della Legge Volpinari; n. 278/13; n. 369/13; nn. 769/13, 784/13 e 1184/11 riuniti; n. 179/11; n. 564/14).

Essendo prossimi alla prescrizione processuale, nel corso del 2015 sono stati creati gruppi di coordinamento presieduti dall'avv. Buriani, ad alcuni dei quali partecipa anche il Commissario della Legge Volpinari, per **n. 24 procedimenti penali assegnati all'avv. Morsiani**: n. 322/2014 e 651/2014 (già attribuito per delega all'avv. Santoni), n. 817/2011, n. 786/2011 (che vede coinvolti esponenti della 'Ndrangheta, nel quale era stato emesso decreto di archiviazione nel merito, ma di fatto per intervenuta prescrizione processuale, sul quale il Procuratore del Fisco non ha ritenuto di prestare il parere favorevole); n. 74/2014 (aperto per violazioni alla LISF, ma riqualificato per il reato di cui all'art. 199 *bis*, iscritto a carico di ignoti, sebbene le condotte si riferiscano agli esponenti di una società finanziaria in liquidazione coatta amministrativa); n. 496/2014 (che si presentava collegato ad altro procedimento iscritto anteriormente – p.p. n. 216/2013 – per il quale era già stato costituito il coordinamento); p.p. n. 564/14 (aperto a seguito di rogatoria passiva n. 62/14, nel quale era stato eseguito un sequestro, ma i cui atti non erano allegati); p.p. n. 107/2014 (aperto per violazioni LISF, ma riqualificato per i reati di cui agli artt. 204 e 199 *bis* c.p., nel quale vengono in considerazione fatti già oggetto di approfondimento in altro procedimento penale – p.p. n. 84/2013 – per il quale era stato costituito il coordinamento); n. 483/2011; n. 247/2012; n. 216/2013; n. 288/2012; n. 1084/11; n. 179/2011; n. 668/2012; n. 723/2012; n. 369/2013; n. 784/2013; n. 84/2013; n. 349/2011; n. 811/2012; n. 853/2013; n. 278/2013; n. 412/2013, per i quali è stata attribuita in via d'urgenza la delega all'Uditore Commissariale Santoni per i provvedimenti necessari.

Inoltre, è stato istituito un gruppo di coordinamento, sempre presieduto dal Commissario della Legge Buriani, per i procedimenti penali n. 105/2012, n. 643/2011 e n. 94/2015, assegnati all'avv. Volpinari (n. 3 procedimenti penali).

In forza di apposite deleghe, sono stati attribuiti:

- a) all'Uditore Santoni alcuni procedimenti penali: al 31 dicembre 2015 ne risultano **pendenti n. 21; n. 6** sono stati **archiviati**, **n. 5** definiti con **rinvio a giudizio** e **n. 6** definiti con **decreto penale di condanna o ammissione all'oblazione volontaria**.
- b) all'Uditore Beccari n. 2 procedimenti penali: **sono stati entrambi archiviati**.
- c) all'Uditore Albani n. 63 procedimenti penali: ne risultano **pendenti** al 31 dicembre 2015 **n. 53; n. 3** sono stati **archiviati**, **n. 2** definiti con **rinvio a giudizio** e **n. 5** definiti con **decreto penale di condanna o ammissione all'oblazione volontaria**.

*

2) LAURA DI BONA

Secondo le disposizioni del 2 gennaio 2014, la prof. Di Bona doveva definire i procedimenti penali a lei assegnati in precedenza, sino ad esaurimento del carico.

I procedimenti penali pendenti a carico della prof. Di Bona al 31 dicembre 2015 sono **n. 6**.

Sono stati definiti al 31 dicembre 2015:

- **n. 1 procedimento con rinvio a giudizio.**
- **n. 10 procedimenti con decreto di archiviazione.**

Nel 2015 le sono stati assegnati n. 2 procedimenti penali, per incompatibilità dei Giudici Inquirenti, tuttora pendenti.

A seguito della cessazione dall'incarico dell'avv. Marsili il 30 giugno 2013, le sono stati assegnati i procedimenti penali pendenti a lui attribuiti e quelli nelle stesse materie iscritti successivamente e fino all'ottobre 2014 aventi numero di iscrizione pari. Detti procedimenti sono trattati in autonomia dall'Uditore Francesco Santoni per delega generale, sì che i dati che seguono danno conto – in definitiva - del lavoro svolto dall'Uditore, per cui sono evidenziati in maniera disaggregata.

I procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2015 sono **n. 6**.

Sono stati definiti al 31 dicembre 2015:

- **n. 10 procedimenti con rinvio a giudizio.**
- **n. 9 procedimenti con decreto di archiviazione.**

*

3) **ROBERTO BATTAGLINO**

Gli sono state assegnate **n. 11 rogatorie internazionali**, di cui n. 6 evase con la trasmissione degli atti all'Autorità richiedente, e n. 5 pendenti, per le quali è stato emesso il decreto di *exequatur*.

*

4) ANTONELLA VOLPINARI

Ha assunto le funzioni il 16 novembre 2011: oltre ai nuovi procedimenti penali iscritti dopo tale data, le sono stati attribuiti quelli iscritti precedentemente che trattava per delega del Commissario della Legge.

I procedimenti penali pendenti in carico all'avv. Volpinari al 31 dicembre 2015 sono **n. 93** (di cui n. 40 per reati relativi alla circolazione stradale).

Sono stati definiti al 31 dicembre 2015:

- **n. 45 procedimenti con rinvio a giudizio** (di cui n. 1 per reati relativi alla circolazione stradale).
- **n. 60 procedimenti con decreto di archiviazione.**
- **n. 48 procedimenti con decreto penale di condanna, di ammissione alla oblazione volontaria o di concessione del perdono giudiziale.**

Nel corso del 2015 le sono stati assegnati **n. 122 procedimenti penali**, di cui n. 86 relativi alla circolazione stradale. Di questi ne risultano pendenti n. 63, di cui n. 40 relativi alla circolazione stradale.

A seguito della cessazione dall'incarico dell'avv. Marsili il 30 giugno 2013, le sono stati assegnati i procedimenti penali pendenti a lui attribuiti e quelli nelle stesse materie iscritti successivamente fino all'ottobre 2014 aventi numero di iscrizione dispari. Detti procedimenti sono trattati in autonomia dall'Uditore Francesco Santoni per delega generale, sì che i dati che seguono danno conto - nella sostanza - del lavoro svolto dall'Uditore, per cui vengono forniti in maniera disaggregata; si aggiungono le deleghe conferite sulla base delle disposizioni sulla distribuzione del lavoro del 22 gennaio 2015.

I procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2015 sono **n. 54**.

Sono stati definiti al 31 dicembre 2015:

- **n. 20 procedimenti con rinvio a giudizio.**
- **n. 65 procedimenti con decreto di archiviazione.**
- **n. 27 procedimenti con decreto penale di condanna, di ammissione alla oblazione volontaria o di concessione del perdono giudiziale.**
- gli sono stati assegnati **n. 60 procedimenti iscritti nel 2015**: di questi ne risultano pendenti n. 32.

A seguito di apposite deleghe sono stati assegnati all'Uditore Beccari **n. 2** procedimenti penali, di cui **n. 1 archiviato** e **n. 1 tuttora pendente**.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 i dati relativi alla collaborazione giudiziaria internazionale sono i seguenti:

- sono pervenute **n. 34** richieste di assistenza giudiziaria internazionale.
- **n. 36**, pervenute anche in anni precedenti, sono state evase con la trasmissione degli atti all'Autorità richiedente, mentre n. 6 sono ancora pendenti, ma in corso di esecuzione, essendo stato emesso il decreto di *exequatur*.

Nel 2015 ha partecipato ai gruppi di coordinamento sui procedimenti penali n. 322/2014, n. 651/2014 (con delega all'avv. Santoni) e n. 817/2011, nonché per i p.p. n. 247/2012; n. 216/2013; n. 288/2012; n. 1084/11; n. 179/2011; n. 668/2012; n. 723/2012; n. 369/2013; n. 784/2013; n. 84/2013; n. 349/2011; n. 811/2012; n. 853/2013; n. 278/2013; n. 412/2013, per i quali è stata attribuita in via d'urgenza la delega all'Uditore Commissariale Santoni per i provvedimenti necessari, già assegnati all'avv. Morsiani, mentre è stato costituito il coordinamento presieduto dall'avv. Buriani per i procedimenti penali n. 105/2012, n. 643/2011 e n. 94/2015 a lei assegnati.

*

5) SIMON LUCA MORSIANI

L'avv. Morsiani ha assunto l'incarico il 1° dicembre 2010, e da quella data ha svolto le funzioni di Giudice Inquirente.

I procedimenti penali complessivamente pendenti al 31 dicembre 2015 sono **n. 397** (di cui n. 1 per reati relativi alla circolazione stradale).

Sono stati definiti al 31 dicembre 2014:

- **n. 109 procedimenti con decreto di archiviazione.**
- **n. 31 procedimenti con rinvio a giudizio.**
- **n. 76 procedimenti con decreto penale di condanna, di ammissione alla oblazione volontaria o di concessione del perdono giudiziale** (di cui n. 70 per reati relativi alla circolazione stradale).

Nel corso del 2015 gli sono stati assegnati **n. 329** procedimenti penali. Di questi ne risultano pendenti n. 303.

In forza di apposite deleghe, sono stati attribuiti all'Uditore Santoni alcuni procedimenti penali: ne risultano **pendenti** al 31 dicembre 2015 **n. 12**; **n. 26** sono stati **archiviati**, e **n. 21** definiti con **rinvio a giudizio**.

Al 31 dicembre 2015 risultavano pendenti n. 26 procedimenti penali a lui assegnati ed iscritti in anni precedenti (dal 2010 al 2013), segnalando, peraltro, che n. 9 procedimenti anteriori al 2014 sono riuniti, essendo relativi alla medesima vicenda, e che n. 3 sono procedimenti nei quali era stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, e che sono stati rimessi in istruttoria dal Giudice Decidente.

Come riferito, ed a seguito delle apposite verifiche, **n. 15 procedimenti penali** a lui assegnati **sono stati definiti con il rinvio a giudizio dall'avv. Buriani** (alcuni dei quali con gruppi di coordinamento ai quali ha partecipato anche il Commissario della Legge Volpinari), mentre, atteso il rischio della prescrizione processuale e la rilevanza dei procedimenti, nei quali erano stati disposti ed eseguiti sequestri, **sono stati costituiti nuovi gruppi di coordinamento per n. 24 procedimenti penali** (oltre a quelli già istituiti negli anni precedenti).

Nel 2015 è stata disposta **l'avocazione e l'archiviazione di n. 13 procedimenti penali** per reati di riciclaggio, truffa ai danni dello Stato ed in materia bancaria e finanziaria (p.p. riuniti n. 345/2011, 415/2011 e 673/2011; p.p. riuniti n. 430/2012, 74/2013 e 77/2013; p.p. n. 40/2012; p.p. riuniti n. 205/2011 e 938/2011, p.p. n. 701/2014, p.p. n. 577/2011, p.p. n. 65/2014 e p.p. n. 33/2013) per i quali, in sede di verifica, si era constatata la avvenuta prescrizione processuale; risultano, altresì, archiviati per intervenuta prescrizione processuale **n. 7 procedimenti penali** (n. 41/11, n. 42/11, n. 117/11, n. 697/11, n. 822/11, n. 989/11 e n. 750/14).

Fino al 27 ottobre 2014 ha partecipato alla distribuzione dei procedimenti per rogatoria e successivamente ha trattato quelle connesse con procedimenti penali interni a lui assegnati:

- sono pervenute **n. 6** richieste di assistenza giudiziaria internazionale.
- **n. 4**, iscritte anche in anni precedenti, sono state evase con la trasmissione degli atti all'Autorità richiedente, **n. 7 sono pendenti** ma è stato emesso il decreto di *exequatur*.

*

6) GILBERTO FELICI

All'avv. Felici sono state assegnate le funzioni decidenti penali dal 2 gennaio 2014 e partecipa alla distribuzione dei procedimenti per rogatoria internazionale.

Gli sono state assegnate **n. 14 rogatorie internazionali**, di cui n. 12 evase con la trasmissione degli atti all'Autorità richiedente, e n. 2 pendenti ma per le quali è stato emesso il decreto di *exequatur*.

B) Decisione penale

Le funzioni relative alla decisione penale sono state affidate ai Commissari della Legge Felici e Battaglino.

Si deve nuovamente ricordare che la differenza tra i dati della decisione penale e quelli dei rinvii a giudizio in istruttoria è dovuto al fatto che questi ultimi sono relativi ai singoli processi iscritti a ruolo, senza tenere conto dei provvedimenti di riunione per connessione soggettiva: alla riunione consegue infatti la definizione con un unico dibattimento e con un'unica sentenza di tutti i procedimenti riuniti. Inoltre, si deve evidenziare che una ulteriore ragione della discrepanza si deve al fatto che i Giudici inquirenti considerano conclusa l'istruttoria alla data di deposito del provvedimento di rinvio, mentre è solo con la trasmissione da parte della Cancelleria al Giudice decidente che il processo passa alla fase della decisione, ed il fascicolo entra a far parte del carico di lavoro di questo Giudice.

Si rileva, altresì, che con disposizioni del 1° luglio 2015 (prot. n. 163 MD/PV/15), in conseguenza dello stato delle assegnazioni dei procedimenti pendenti in dibattimento, e, in particolare, che il Commissario della Legge Gilberto Felici risultava assegnatario dei procedimenti penali n. 527 del 2011 e n. 306 del 2010 ed altri riuniti, che sono caratterizzati da un numero considerevole di imputati e, conseguentemente, di difensori, nonché della complessità delle imputazioni e dalla straordinaria mole di atti istruttori svolti, che impongono uno studio approfondito ed una adeguata conoscenza del compendio probatorio; nonché del fatto che erano pervenuti in dibattimento procedimenti per il reato di riciclaggio e per violazioni della normativa bancaria, per i quali non era stata ancora fissata la data del dibattimento, si disponeva l'assegnazione al Commissario della Legge Roberto Battaglino dei procedimenti penali, relativi a processi

già pubblicati e per i quali non aveva avuto luogo la fissazione della prima udienza dibattimentale attribuiti al Commissario della Legge Gilberto Felici, nonché, e sino a diversa disposizione, tutti i procedimenti penali che saranno pubblicati dai giudici inquirenti, ad eccezione di quelli connessi o comunque semplicemente collegati, o costituenti stralcio del procedimento penale n. 306 del 2010 e riuniti, che rimangono attribuiti secondo il criterio generale all'avv. Felici.

Nel 2015 sono pervenuti alla decisione penale, a seguito di rinvii a giudizio dei giudici inquirenti, **n. 134** procedimenti. Il pendente per dibattimenti già fissati ma da celebrare o da concludere con la sentenza, con riferimento ai rinvii pervenuti anche negli anni precedenti, è costituito da **n. 116** processi, oltre a n. 3 processi per il reato di emissione di assegni a vuoto.

Il numero dei dibattimenti celebrati e definiti con la sentenza è pari a **n. 165** (n. 127 dall'avv. Battaglino, e n. 38 dall'avv. Felici), mentre quello delle sentenze penali di primo grado depositate in cancelleria con le motivazioni è pari a **n. 173** (n. 154, di cui n. 40 per il reato di emissione di assegni a vuoto, dall'avv. Battaglino, e n. 19 dall'avv. Felici). Sussistono n. 25 motivazioni da depositare, di cui n. 3 nei termini.

I dibattimenti per processi celebrati ma non definiti o da celebrare sono **n. 116** (di cui n. 94 in carico all'avv. Battaglino e n. 22 all'avv. Felici)

Si deve anche evidenziare che sono stati rimessi in istruttoria n. 3 procedimenti, mentre sono stati archiviati n. 5 procedimenti in quanto il rinvio a giudizio era stato depositato dopo la scadenza dei termini per la conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 6 della legge n. 93 del 2008.

Sinteticamente il quadro riassuntivo del lavoro giudiziario è il seguente:

Quadro riassuntivo della decisione penale

RINVII PERVENUTI NEL 2015	DIBATTIMENTI DA CELEBRARE	SENTENZE DEPOSITATE NEL 2015	SENTENZE DA DEPOSITARE
n. 134	n. 116 oltre a n. 3 processi per il reato di emissione di assegni a vuoto	n. 173 , di cui n. 40 per il reato di emissione di assegni a vuoto	n. 25 , di cui n. 3 nei termini

I dati dettagliati relativi ai procedimenti penali in decisione viene fornito in allegato (Allegato I).

*

Passando all'esame del lavoro svolto dai singoli giudici si osserva quanto segue:

1) **ROBERTO BATTAGLINO**

Il quadro del lavoro svolto dall'avv. Roberto Battaglino nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015 può essere così riassunto:

- **n. 94 rinvii a giudizio** pendenti al 31 dicembre 2015, riferiti anche a processi pervenuti alla decisione in anni precedenti.
- **n. 126 rinvii a giudizio** pervenuti nel 2015.
- **n. 127 dibattimenti celebrati e definiti con la sentenza**, e n. 86 dibattimenti celebrati ma non definiti, ovvero da celebrare nel 2016.

- **sentenze depositate: n. 154**, di cui n. 40 per il reato di emissione di assegni a vuoto. Ha altresì depositato **n. 5 sentenze** di riabilitazione quale Giudice dell'Esecuzione.

Alla data del 31 dicembre 2015 non aveva sentenze da depositare.

*

2) GILBERTO FELICI

Nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015 il quadro del lavoro da lui svolto può essere così riassunto:

- **n. 22 rinvii a giudizio** pendenti al 31 dicembre 2015, riferiti anche a processi pervenuti alla decisione in anni precedenti.
- **n. 8 rinvii a giudizio** pervenuti nel 2015.
- **n. 38 dibattimenti celebrati e definiti con la sentenza** e n. 22 dibattimenti celebrati ma non definiti o da celebrare nel 2016.
- **sentenze depositate: n. 19.**
- n. 25 motivazioni da depositare alla data del 31 dicembre 2015, per sentenze già pronunciate, di cui n. 3 nei termini.

1.3.2. Settore della giurisdizione amministrativa

Deve essere ricordato che tra le competenze assegnate al settore della giurisdizione amministrativa vi è il controllo della legittimità sugli atti amministrativi nonché la giurisdizione sui ricorsi, e che dall'esercizio associato di tali attribuzioni in capo ad uno stesso magistrato sorgono incompatibilità (art. 28, comma 3, della legge 28 giugno 1989 n. 68).

Il controllo preventivo di legittimità è stato assegnato al Commissario della Legge Belluzzi sino al 1° luglio 2015, e successivamente al Commissario della Legge Giovagnoli, mentre il Commissario della Legge Pasini è stata incaricata di trattare e decidere i ricorsi giurisdizionali.

Sulla base dei dati forniti dalla Cancelleria risulta il quadro seguente.

Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015 sono stati iscritti **n. 35 ricorsi**, oltre a n. 73 pendenti all'inizio dell'anno.

Sono state **depositate n. 28 sentenze**. Restano **da depositare n. 64 sentenze**, di cui **n. 42 costituenti arretrato**.

In sede di **controllo preventivo di legittimità sono stati emessi n. 3.769 provvedimenti**, comprensivi di n. 2 dichiarazioni di incompetenza, n. 63 ordinanze di rinvio per chiarimenti, n. 1 dichiarazioni di illegittimità, e n. 19 rimessioni di atti all'Amministrazione.

Il quadro del lavoro espletato può essere così riassunto:

**Quadro riassuntivo del lavoro svolto
nel settore della giurisdizione amministrativa**

RICORSI ASSEGNATI NEL 2015	SENTENZE DEPOSITATE NEL 2015	SENTENZE DA DEPOSITARE	CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ
n. 35	n. 28	n. 64	n. 3.769 , di cui n. 2 dichiarazioni di incompetenza, n. 1 dichiarazioni di illegittimità, n. 63 ordinanze di rinvio per chiarimenti, n. 19 rimessioni alla PA

I dati relativi all'arretrato in questo settore sono indicati nell'Allegato O alla presente Relazione.

*

Passando all'esame del lavoro svolto dai singoli giudici, i rilievi sono quelli che seguono.

1) ISABELLA PASINI

Il Commissario della Legge Pasini provvede alla trattazione e decisione dei ricorsi amministrativi sin dal 22 marzo 2011.

Il quadro del lavoro svolto nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015 è il seguente:

- **ricorsi assegnati: n. 35**, oltre a n. 69 pendenti al 1° gennaio 2015, per un totale di **n. 104 ricorsi**.

- **sentenze depositate: n. 17.**
- **sentenze da depositare: n. 60**, di cui **n. 38 costituenti arretrato.**
- ha emesso n. 3 pronunce di legittimità su atti amministrativi.

*

2) GIOVANNI BELLUZZI

L'avv. Belluzzi ha svolto il controllo preventivo di legittimità sino al 1° luglio 2015.

Il quadro del lavoro nel 2015 è il seguente:

- ha emesso **n. 2.172 pronunce**, di cui n. 23 ordinanze di rinvio per chiarimenti, n. 8 di rimessione di atti alla Pubblica Amministrazione, n. 1 dichiarazioni di illegittimità e n. 2 dichiarazioni di incompetenza.

*

3) GILBERTO FELICI

All'avv. Felici erano stati assegnati i ricorsi in attesa di sentenza costituenti arretrato (già attribuiti al dott. Costanzo), e comunque i ricorsi per i quali l'avv. Pasini era incompatibile.

Il quadro del lavoro svolto nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015 è il seguente:

- **ricorsi assegnati: n. 0**
- **sentenze depositate: n. 10.**
- **sentenze da depositare: n. 0.**

*

4) **FABIO GIOVAGNOLI**

All'avv. Giovagnoli sono stati assegnati i ricorsi per i quali l'avv. Pasini e l'avv. Felici erano incompatibili, nonché dal 1° luglio 2015 il controllo preventivo di legittimità.

Il quadro del lavoro svolto nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015 è il seguente:

- **ricorsi assegnati: n. 0**, oltre a n. 4 pendenti al 1° gennaio 2015, per un totale di **n. 4 ricorsi**
- **sentenze depositate: n. 1;**
- **sentenze da depositare: n. 4.**
- ha emesso **n. 1.138 pronunce**, di cui n. 33 ordinanze di rinvio per chiarimenti, n. 10 di rimessione di atti alla Pubblica Amministrazione.

*

5) **LAURA DI BONA**

In sostituzione del Commissario Giovagnoli, ha emesso **n. 379 pronunce** relative al controllo preventivo di legittimità, di cui n. 7 ordinanze di rinvio per chiarimenti, n. 1 di rimessione di atti alla Pubblica Amministrazione

1.3.3. Prospetti riassuntivi relativi al lavoro giudiziario dei giudici di primo grado

Al fine di consentire la valutazione dei carichi di lavoro assegnati a singoli Giudici di primo grado, vengono forniti quadri riassuntivi alla data del 31 dicembre 2015.

Si evidenzia che sono indicati esclusivamente i procedimenti costituenti pendente “effettivo” e, dunque, per il settore civile, detratte le cause definite ed in esecuzione, i procedimenti esecutivi, le istruttorie d’appello, le terze istanze ed i rimedi straordinari, ecc., mentre per il penale dell’istruttoria il dato è stato defalcato dei procedimenti relativi ai reati di emissione di assegni a vuoto nonché di furto, falsità in monete e danneggiamento commessi da ignoti; per il penale dibattimentale sono segnalati i processi per reati di emissione di assegni a vuoto.

Nella prima riga è indicato il lavoro effettivamente pendente affidato al 31 dicembre 2015, nella seconda riga il lavoro svolto dal singolo Giudice, mentre nella terza riga, invece, l’arretrato, o comunque il lavoro in attesa di essere espletato ma per il quale non sono ancora scaduti i termini di legge. Quando in tale ultima riga non è stato indicato nulla, significa che i dati saranno disponibili solo in esito alla verifica sui fascicoli, che sarà compiuta dopo il 30 giugno 2016.

Tabella A – Lavoro giudiziario Valeria Pierfelici

CAUSE CIVILI	SOCIETÀ, COOPERATIVE E CONSORZI E PROCEDURE CONCORSUALI
- n. 269 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza - n. 5 procedimenti di volontaria giurisdizione	- n. 5.551 società, di cui n. 1.572 in liquidazione - n. 74 cooperative - n. 4 consorzi - n. 9 cooperative e consorzi agricoli - n. 1 procedura concorsuale
- n. 139 sentenze civili depositate	
- nessun arretrato - n. 0 cause <i>pro servato</i> nei termini	- nessun arretrato

Tabella B – Lavoro giudiziario Alberto Buriani

ISTRUTTORIA PENALE
<ul style="list-style-type: none"> - n. 54 procedimenti penali pendenti in istruttoria al 31/12 (di cui n. 6 per reati relativi alla circolazione stradale) - n. 76 procedimenti assegnati nel 2015 - n. 31 rogatorie internazionali assegnate nel 2015 <p><u>Con delega all’Uditore Santoni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 21 procedimenti penali pendenti in istruttoria <p><u>Con delega all’Uditore Albani:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 53 procedimenti penali pendenti in istruttoria (per reati relativi alla circolazione stradale)
<ul style="list-style-type: none"> - n. 23 rinvii a giudizio depositati - n. 36 provvedimenti di archiviazione - n. 32 decreti penali e oblazioni volontarie - n. 19 rogatorie (anche iscritte in anni precedenti) in corso d’esecuzione <p><u>Con delega all’Uditore Santoni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 5 rinvii a giudizio depositati - n. 6 provvedimenti di archiviazione - n. 6 decreti penali e oblazioni volontarie <p><u>Con delega all’Uditore Albani:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3 rinvii a giudizio depositati - n. 2 provvedimenti di archiviazione - n. 5 decreti penali e oblazioni volontarie <p><u>Con delega all’Uditore Beccari.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 provvedimenti di archiviazione
nessun arretrato

Tabella C – Lavoro giudiziario Laura Di Bona

ISTRUTTORIA PENALE	CAUSE CIVILI E PROCEDURE CONCORSUALI
<p>- n. 6 procedimenti penali pendenti in istruttoria</p> <p><u>Con delega all’Uditore Santoni:</u> - n. 6 procedimenti penali pendenti in istruttoria</p>	<p>- n. 200 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza</p> <p>- n. 13 procedimenti di volontaria giurisdizione</p> <p>- n. 35 procedure concorsuali</p> <p>- n. 379 pronunce sul controllo preventivo di legittimità, di cui n. 1 rimessioni alla PA, n. 7 rinvii</p>
<p>- n. 1 rinvio a giudizio depositato</p> <p>- n. 10 provvedimenti di archiviazione</p> <p><u>Con delega all’Uditore Santoni:</u> - n. 10 rinvii a giudizio depositati</p> <p>- n. 9 provvedimenti di archiviazione</p>	<p>- n. 5 sentenze civili depositate</p> <p>- n. 24 procedure concorsuali aperte</p>
	<p>- arretrato: n. 27 cause in <i>pro servato</i></p> <p>- n. 12 cause <i>pro servato</i> nei termini</p> <p>- n. 34 istanze di apertura di procedure concorsuali sulle quali si deve provvedere (apertura procedura o archiviazione)</p>

Tabella D – Lavoro giudiziario Gilberto Felici

CAUSE CIVILI, VOLONTARIA GIURISDIZIONE E RICORSI AMMINISTRATIVI	PROCEDURE CONCORSUALI	DECISIONE PENALE
<p>- n. 122 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza</p> <p>- n. 18 procedure di volontaria giurisdizione</p> <p>- n. 8 sindacati e associazioni di categoria</p>	<p>- n. 187 procedure effettive, per le quali deve ancora essere pronunciata la sentenza di esecutorietà dello stato attivo e passivo, su n. 237 procedure aperte</p>	<p>- n. 8 rinvii a giudizio pervenuti nel 2015</p> <p>- n. 22 rinvii a giudizio pendenti al 31 dicembre 2015</p> <p>- n. 14 rogatorie assegnate nel 2015</p>
<p>- n. 42 sentenze depositate</p> <p>- n. 10 sentenze in ricorsi amministrativi depositate</p>	<p>- n. 7 sentenze sullo stato attivo e passivo depositate</p> <p>- n. 1 procedura aperta</p> <p>- n. 8 procedure archiviate</p>	<p>- n. 19 sentenze depositate</p>
<p>- arretrato: n. 31 cause <i>pro servato</i></p>	<p>- n. 22 istanze sulle quali si deve provvedere (apertura procedura o archiviazione)</p>	<p>- n. 25 sentenze da depositare, di cui n. 3 nei termini</p> <p>- n. 2 rogatorie in corso d'esecuzione</p>

Tabella E – Lavoro giudiziario Roberto Battaglino

ISTRUTTORIA PENALE	DECISIONE PENALE
- n. 11 rogatorie internazionali assegnate	- n. 126 rinvii a giudizio pervenuti nel 2015 - n. 94 rinvii a giudizio pendenti al 31 dicembre 2015
	- n. 154 sentenze depositate (di cui n. 40 per il reato di emissione di assegni a vuoto) - n. 5 sentenze di riabilitazione
nessun arretrato - n. 5 rogatorie (anche iscritte in anni precedenti) in corso d'esecuzione	nessun arretrato

Tabella F – Lavoro giudiziario Isabella Pasini

RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI	CAUSE CIVILI, PROCEDURE CONCORSUALI, VOLONTARIA GIURISDIZIONE E ENTI MORALI
<ul style="list-style-type: none"> - n. 35 ricorsi pervenuti - n. 69 ricorsi pendenti al 1° gennaio 2015 - n. 3 pronunce sul controllo preventivo di legittimità 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 247 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza - n. 2 procedure concorsuali - n. 166 procedimenti di volontaria giurisdizione - n. 327 associazioni, di cui n. 31 in liquidazione - n. 51 enti ecclesiastici - n. 57 fondazioni, di cui n. 21 in liquidazione - n. 2 fondazioni bancarie
<ul style="list-style-type: none"> - n. 17 sentenze depositate 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 12 sentenze depositate
<ul style="list-style-type: none"> - n. 60 sentenze da depositare di cui n. 38 costituenti arretrato 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 4 cause civili <i>pro servato</i> nei termini - arretrato: n. 8 cause <i>pro servato</i> - n. 2 sentenze da depositare in procedure concorsuali

Tabella G – Lavoro giudiziario Simon Luca Morsiani

ISTRUTTORIA PENALE
<ul style="list-style-type: none">- n. 397 procedimenti penali pendenti in istruttoria- n. 329 procedimenti assegnati nel 2015 (di cui n. 1 per reati relativi alla circolazione stradale)- n. 6 rogatorie internazionali assegnate <p><u>Con delega all'Uditore Santoni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- n. 12 procedimenti penali pendenti
<ul style="list-style-type: none">- n. 31 rinvii a giudizio depositati- n. 109 decreti di archiviazione- n. 76 decreti penali e oblazioni volontarie (di cui n. 70 per reati relativi alla circolazione stradale)- n. 7 rogatorie (anche iscritte in anni precedenti) in corso d'esecuzione <p><u>Con delega all'Uditore Santoni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- n. 21 rinvii a giudizio depositati- n. 26 provvedimenti di archiviazione

Tabella H – Lavoro giudiziario Giovanni Belluzzi

CAUSE CIVILI	GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA
- n. 218 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza	- n. 2.172 pronunce sul controllo preventivo di legittimità, di cui n. 8 rimessioni alla PA, n. 23 rinvii, n. 2 dichiarazioni di incompetenza, n. 1 decisione di illegittimità
- n. 63 sentenze depositate	
- n. 1 causa <i>pro servato</i> nei termini	

Tabella I – Lavoro giudiziario Fabio Giovagnoli

CAUSE CIVILI E GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA	PROCEDURE CONCORSALE
<p>- n. 263 cause in istruttoria, per le quali dovrà essere emessa la sentenza</p> <p>- n. 1.138 pronunce sul controllo preventivo di legittimità, di cui n. 10 rimessioni alla PA, n. 33 rinvii</p>	<p>- n. 86 procedure effettive, per le quali deve ancora essere pronunciata la sentenza di esecutorietà dello stato attivo e passivo</p>
<p>- n. 72 sentenze depositate</p> <p>- n. 1 sentenza in ricorso amministrativo depositata</p>	<p>- n. 2 sentenze sullo stato attivo e passivo depositate</p> <p>- n. 9 procedure aperte</p> <p>- n. 5 procedure archiviate</p>
<p>- arretrato: n. 16 cause <i>pro servato</i></p> <p>- n. 19 cause <i>pro servato</i> nei termini</p> <p>- n. 4 sentenze in ricorsi amministrativi da depositare</p>	<p>- n. 32 istanze sulle quali si deve provvedere (apertura procedura o archiviazione)</p>

Tabella L – Lavoro giudiziario Antonella Volpinari

ISTRUTTORIA PENALE
<ul style="list-style-type: none">- n. 93 procedimenti penali pendenti in istruttoria (di cui n. 40 per reati relativi alla circolazione stradale)- n. 122 procedimenti assegnati nel 2015 (di cui n. 86 per reati relativi alla circolazione stradale) - n. 34 rogatorie assegnate nel 2015 <p><u>Con delega all'Uditore Santoni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- n. 54 procedimenti penali pendenti in istruttoria <p><u>Con delega all'Uditore Beccari:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- n. 1 procedimento penale pendente in istruttoria
<ul style="list-style-type: none">- n. 45 rinvii a giudizio, di cui n. 1 per reati relativi alla circolazione stradale- n. 60 decreti di archiviazione- n. 48 decreti penali e oblazioni volontarie - n. 6 rogatorie in corso d'esecuzione <p><u>Con delega all'Uditore Santoni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- n. 20 rinvii a giudizio- n. 65 decreti di archiviazione- n. 27 decreti penali e oblazioni volontarie <p><u>Con delega all'Uditore Beccari:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- n. 1 provvedimento di archiviazione

1.4. Situazione del lavoro giudiziario degli Uditori Commissariali.

1) MASSIMILIANO SIMONCINI

Nel corso del 2015 ha continuato a svolgere le funzioni istruttorie per le cause assegnate alla sottoscritta, e, per delega dei Giudici titolari, in quelle attribuite all'avv. Felici iscritte a ruolo dal 1° gennaio 2014 e, indipendentemente dall'anno di iscrizione, in materia di proprietà industriale, segni distintivi, concorrenza sleale e diritto d'autore, nonché, limitatamente alle cause in materia di obbligazioni, all'avv. Pasini e alla prof. Di Bona; ha collaborato con il Commissario della Legge Battaglini per lo studio e la predisposizione dei provvedimenti e di quant'altro ritenuto necessario dal titolare, ivi compresa l'elaborazione dei questionari proposti dagli organismi internazionali; con le disposizioni del 1° luglio 2015, con esclusivo riferimento alla materia penale, è stata attribuita al Commissario della Legge Felici la facoltà di conferirgli incarichi specifici di ricerca e predisposizione di bozze di provvedimenti per i quali è necessaria attività di esame e studio non routinario.

L'attività da lui svolta nel 2015 può essere così riassunta, secondo quanto riferito:

- ha curato il c.d. "Laboratorio di diritto penale" in collaborazione con i Giudici Decidenti ed il Liceo Economico.
- in stretta collaborazione con il prof. Guidi ha predisposto le modifiche da apportare al decreto sulle sanzioni amministrative per l'anno 2015.
- per il 2015 ha dichiarato di essersi occupato "di un numero crescente di fascicoli di cause civili nei quali, celebrando 75 udienze istruttorie, ha adottato n. 2549

provvedimenti (di cui almeno 220 non meramente istruttori e 306 incumbenti in udienza); ha altresì predisposto n. 13 provvedimenti di esecuzione penale, n. 7 schemi in fatto di sentenza e n. 3 provvedimenti su questioni penali complesse”.

*

2) FRANCESCO SANTONI

L'avv. Francesco Santoni dal 27 ottobre 2014 ha continuato a svolgere le funzioni istruttorie nei procedimenti penali da lui trattati per delega, e nei procedimenti iscritti da quella data per i quali è stata indicata la delega in via generale; gli sono state attribuite specifiche deleghe dai Commissari della Legge Buriani e Volpinari relative ai procedimenti penali a loro assegnati concernenti l'intera istruttoria o singoli atti istruttori; collabora con il Commissario della Legge Felici per gli incumbenti relativi alle cause in materia di lavoro subordinato privato, che esercita per delega, ed alle procedure concorsuali a lui assegnate, oltre a predisporre le relazioni per le cause in *pro servato* già attribuite all'avv. Fattori residue, unitamente alla redazione delle relazioni propedeutiche alla sentenza nelle cause, procedure e ricorsi amministrativi attribuiti all'avv. Felici. Con le disposizioni del 31 ottobre 2014 prot. n. 378 MD/PV/14, gli è stata attribuita in via generale la delega per svolgere attività istruttoria nei seguenti procedimenti penali per il reato di riciclaggio: pp. n. 247/2012; p.p. n. 216/2013; p.p. n. 288/2012; p.p. n. 1084/11; p.p. n. 179/2011; p.p. n. 668/2012; p.p. n. 723/2012; p.p. n. 369/2013; p.p. n. 784/2013; p.p. n. 84/2013; p.p. n. 349/2011; p.p. n. 811/2012; p.p. n. 853/2013; p.p. n. 278/2013; p.p. n. 412/2013, assegnati al Commissario della Legge Morsiani, e per la trattazione e definizione dei quali è stato costituito un gruppo ai sensi dell'art. 16 della legge n. 100 del 2013, con l'inserimento del Commissario della Legge Buriani.

Secondo quanto dal lui riferito, il lavoro svolto nel 2015 può essere così riassunto:

1. Riguardo al **carico di lavoro in materia penale** relativo alle deleghe conferite in via generale ed espletate in autonomia i dati sono i seguenti:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totali
procedimenti pendenti al 31/12/2014	2	11	27	33	142		215
procedimenti assegnati dal 1/1/2015 al 31/12/2015						60	60
procedimenti pendenti al 31/12/2015	1	2	8	6	18	31	66
procedimenti definiti con ingiunzione amministrativa					5	15	20
procedimenti definiti con archiviazione		3	9	12	64	12	100
procedimenti definiti con rinvio a giudizio	1	3	7	11	36	1	65
procedimenti definiti con il perdono giudiziale					7		7
procedimenti definiti con decreto penale				1	16		17

Il dato è comprensivo di n. 9 procedimenti per i quali è stata consegnata al Giudice titolare la relazione preliminare all'emissione del provvedimento conclusivo, e di n. 1 procedimento in cui è in corso l'esperimento probatorio.

In ordine ai procedimenti penali di cui alle disposizioni del 31 ottobre 2014 prot. n. 378 MD/PV/14, in ragione delle loro complessità, ha dichiarato di avere svolto l'attività "(consistita nel coordinamento con il Giudice titolare, nella redazione di minute degli atti e nella partecipazione alle udienze) sempre sotto la direzione del Commissario della Legge che ha condotto l'istruttoria [...] Oltre alle deleghe formalizzate in atti, nell'ambito di alcuni procedimenti penali il sottoscritto sta assistendo nell'istruttoria il Giudice Inquirente titolare; ci si riferisce in particolare ai procedimenti penali nn.

817/RNR/2011 (iscritto per riciclaggio, per il quale ho redatto la bozza di contestazione), n. 149/RNR/2012 (per il quale ho redatto la bozza di archiviazione) e 455/RNR/2015”.

2. Il lavoro **in materia civile ed amministrativa**, è stato così descritto: “il carico di lavoro civile si è sostanziato nello svolgimento dell’attività istruttoria nelle cause civili di lavoro e di opposizione ai progetti di stato passivo o di graduatoria riferite alle procedure concorsuali assegnate al Commissario della Legge Gilberto Felici, nonché nella redazione delle relazioni preliminari al deposito della sentenza nelle cause civili relative alle medesime materie e nelle procedure concorsuali assegnate al Commissario della Legge Gilberto Felici. Inoltre si è sostanziato nella redazione di relazioni preliminari al deposito della sentenza per i ricorsi amministrativi pendenti davanti al Commissario della Legge Gilberto Felici ed alle cause civili in *pro servato* al 27 ottobre 2014 facenti parte del carico di lavoro del Giudice Conciliatore Raimondo Fattori poi assegnate al Commissario della Legge Fabio Giovagnoli. Quanto allo svolgimento dell’istruttoria, oltre agli adempimenti derivanti dallo svolgimento dell’udienza cartolare nei giorni giuridici, ho organizzato il lavoro raggruppando le udienze orali in un giorno giuridico per ogni mese, riuscendo in questo modo a mantenere il ritmo costante ed efficiente rispetto ai tempi dell’istruttoria. Nell’ambito di questa attività ho altresì redatto complessivamente 69 relazioni preliminari a sentenze: a) ho evaso quelle poste in *pro servato* assegnate al Commissario della Legge Fabio Giovagnoli (n. 12 sentenze, aventi prevalentemente ad oggetto inadempimenti contrattuali, azioni di rivalsa dell’I.S.S. e azioni aquiliane); b) sotto la direzione del Commissario della Legge Gilberto Felici ho redatto n. 39 relazioni per sentenze in materia di lavoro, 8 relazioni per sentenze relative a procedure concorsuali e 10 relazioni per sentenze relative a ricorsi amministrativi”.

3. Ha, infine, svolto **ulteriori attività**, quali la partecipazione al Gruppo di valutazione 2 (che si occupa delle vulnerabilità del sistema tramite apposite schede di analisi), sotto la direzione della sottoscritta, per la predisposizione del *National risk assessment* in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in applicazione al modello elaborato alla *World Bank*, ed indispensabile per la *compliance* di San Marino

alla Racc. n. 1 del FATF/GAFI, che verrà accertata in occasione della prossima visita degli esperti di Moneyval, nonché, per il Gruppo 1 (diretto dal Commissario della Legge Buriani), ha partecipato alla raccolta dei dati necessari. Da ultimo, sotto la direzione della sottoscritta, ha preso parte alle attività di revisione e di coordinamento degli elaborati redatti dai vari gruppi prima dell'invio alla *World Bank*.

Il Commissario della Legge Giovagnoli ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni sulla collaborazione prestata dall'Uditore: “è positivo il riscontro anche per l'Uditore avv. Francesco Santoni, sebbene lo stesso è certamente limitato poiché relazionato alla sola redazione di n. 12 bozze di decisione. L'Uditore ha svolto l'incarico diligentemente provvedendo, quasi sempre, a consegnare le bozze nei termini stabiliti. Le iniziali titubanze riscontrate relative alla disamina degli atti del fascicolo direttamente incidenti sulla decisione da assumere, sono venute via via meno. Egli ha inoltre dimostrato una buona preparazione giuridica – a tratti ottima -, provvedendo a redigere elaborati conclusivi che solo talvolta hanno necessitato di decise correzioni da parte del sottoscritto. In tutto ciò inoltre è positivo il fatto che egli ha teso sempre a rappresentarsi – prima ancora del dato teorico – la comprensione e la successiva risoluzione degli interessi concreti sottesi alla vertenza; così avvalorando il crescente senso di responsabilità per la decisione. Entrambi [unitamente a Beccari] hanno inoltre dimostrato motivazione e senso di responsabilità nell'espletamento delle mansioni affidate. Vi è un giudizio positivo anche sulla condotta assunta, che si è confermata appropriata e professionale, conforme al ruolo ricoperto, sia nei confronti del Giudice che delle parti e dei loro procuratori. Alla luce di tali considerazioni non posso esimermi dall'affermare che gli Uditori hanno svolto le mansioni affidate con abnegazione, competenza e professionalità, premessa la necessità di proseguimento del percorso formativo attualmente in atto”.

Il Commissario della Legge Alberto Buriani ha premesso che, con riferimento agli Uditori Albani, Beccari e Santoni, “la formazione è stata focalizzata sull’obiettivo di amministrare la giustizia nel caso concreto piuttosto che su un esame astratto delle problematiche giuridiche. Partendo dall’esame delle carte processuali, si è proceduto all’integrazione delle attività pratiche con la partecipazione alle udienze e, in genere, all’attività di inquadramento teorico degli istituti giuridici interessati dei casi affrontati. La tecnica di redazione dei provvedimenti giudiziari è stata condivisa attraverso l’esempio e fornendo all’uditore la possibilità di accedere ad un ampio repertorio di provvedimenti, nel cui ambito attingere le informazioni, i modelli e gli orientamenti giurisprudenziali. All’uditore non è stata imposta o suggerita un’unica soluzione. Si è cercato, invece, di favorire una scelta critica tra varie alternative. Gli uditori hanno preso parte attivamente all’attività istruttoria. Hanno assistito alle udienze, visionato i fascicoli processuali, partecipato alla stesura dei provvedimenti. Sono sempre stati invitati ad esprimere la propria opinione, sia quando assistevano ad atti compiuti dal Giudice sia quando redigevano le minute dei provvedimenti. La stesura delle bozze da parte dell’uditore può comportare ovviamente modifiche più o meno sensibili da parte del giudice. In ogni caso le correzioni sono state spiegate e discusse con l’uditore nell’ottica della formazione ed al fine di sviluppare una capacità di adeguamento e affinamento permanente della propria preparazione giuridica e della capacità professionale”, ed ha precisato quanto segue: “il lavoro svolto dall’avv. Santoni è consistito, per lo più, nel completamento dell’attività istruttoria in relazione a procedimenti, anche complessi, già assegnati ad altri Giudici Inquirenti. Il lavoro è stato svolto con diligenza e sollecitudine allo scopo di colmare le pregresse lacune e i ritardi già maturati nello svolgimento delle indagini. Si è trattato, per lo più di un lavoro di affiancamento, dal momento che l’istruttoria era stata in prevalenza svolta (dallo stesso avv. Santoni o da altro Giudice Inquirente) prima dell’assegnazione del procedimento a questo Commissario della Legge. In questo tipo di attività (lavoro preparatorio in vista della finalizzazione delle

indagini), l'avv. Santoni ha mostrato attitudine e impegno, con propensione e attitudini rispetto al lavoro (eventualmente più semplice) svolto in autonomia”.

Il Commissario della Legge Antonella Volpinari ha effettuato le seguenti valutazioni: “nel periodo di formazione l'uditore ha dato prova di essere capace di svolgere le funzioni delegate. Ha condotto, in autonomia, l'attività istruttoria concernente procedimenti penali dal profilo routinario. Mentre, con riferimento a fattispecie di reato contro la persona, di maggiore complessità, vi è stato un costante confronto ed ho potuto constatare una progressiva attenzione. Del resto, si tratta di procedimenti delicati, ove accanto alla preparazione tecnica, è necessario lo sviluppo di una peculiare sensibilità, oltre che accuratezza [...] Ho riscontrato in entrambi gli Uditori [Santoni e Beccari] un atteggiamento corretto, proficuo e consapevole nei rapporti con gli avvocati. Sono riusciti, inoltre, ad organizzare in modo produttivo il lavoro, coordinando l'attività delegata dalla sottoscritta con quella assegnata dagli altri colleghi. Il tutto sempre manifestando ampia volontà, disponibilità e impegno. Confermo dunque, come positivo, per entrambi, il giudizio sotto il profilo dell'operosità e della diligenza”.

Infine, il Commissario della Legge Felici ha rappresentato quanto segue: “nell'anno 2015, è proseguita, con le stesse modalità, la collaborazione già intrapresa nell'anno precedente: delegato in via generale alla trattazione delle cause civili di lavoro, ed in via specifica a quelle – pochissime – relative all'opposizione allo stato passivo, Francesco Santoni procede in via autonoma alla trattazione del fascicolo, con l'emissione dei relativi provvedimenti di trattazione, procede alle udienze di assunzione dei mezzi di prova costituendi, redige la bozza di decisione. In ordine alla materia concorsuale, invece, procede alla redazione della bozza della sentenza di esecutorietà dello stato passivo. In ordine ai provvedimenti interlocutori di natura decisoria ed alle decisioni intorno ai provvedimenti di tipo anticipatorio dell'esecuzione (sequestri e

diffide), dopo una prima fase in cui erano sottoposti comunque al giudice, da settembre 2015 è lo stesso uditore che valuta la necessità – o meno – di un preventivo confronto con il giudice, che continua a firmare in prima persona i provvedimenti di maggior significato, anche in ragione alle condizioni oggettive e soggettive della relativa causa. Nella giurisdizione penale, invece, Francesco Santoni ha redatto una bozza di provvedimento relativo al procedimento penale n. 527 dell'anno 2011 [...] risolutrice di alcune eccezioni pregiudiziali e preliminari; ha esaminato con il giudice e redatto una lettera di risposta al Dipartimento Affari Esteri, a risposta di una richiesta OIL, sull'applicazione di alcune convenzioni internazionali nella giurisprudenza locale. Confermo, in linea di massima, i dati comunicati dall'uditore quanto alle prestazioni svolte. Pur non potendo dare un giudizio diretto sulle modalità di tenuta dell'udienza, e sul rapporto con i difensori, essendo assente alle relative udienze, posso però confermare che sul punto c'è stato un sicuro miglioramento. [...] oltre alla buona tenuta delle udienze, che non hanno evidenziato criticità, mi pare che l'atteggiamento generale e la disposizione dell'uditore siano mutate e migliorate; la condotta nei rapporti con il sottoscritto è assolutamente appropriata, umile ma non eccessivamente dimessa, e ora privo di ogni – forse involontaria – venatura di presunzione. Non ho ricevuto neppure rimostranze da parte della Cancelleria. Francesco Santoni è straordinariamente puntuale nell'esecuzione dei compiti commessi: se ritardi hanno avuto luogo, sono senza dubbio da addebitare al sottoscritto, che purtroppo non riesce a garantire una presenza immediata in sede di confronto preventivo o di correzione dei provvedimenti. [...] era stata posta in luce la tendenza dell'uditore ad accettare ogni tipo di funzione gli veniva commessa, senza valutare in modo preventivo e realistico il carico di lavoro di cui disponeva; in secondo luogo, era stata anche evidenziata la tendenza eccessivamente compilativa che a volte si manifestava in alcuni provvedimenti suggeriti al giudice. Quanto a tale secondo aspetto, ho preteso da tempo che la bozza di decisione fosse accompagnata da una brevissima relazione di sintesi; la strategia ha funzionato, perché Francesco Santoni ha imparato a confrontarsi con il “foglio bianco”, ed è emersa una

maggior personalità ed originalità nella redazione dei provvedimenti, avendo articolato in via autonoma una base di trattazione delle diverse sentenze, senza attingere a quelle di altri, e senza essere assillato dalla dimensione quantitativa del provvedimento, concentrandosi così in modo migliore e più adeguato sul fatto. La preparazione di base è senza dubbio buona: è dotato di una ottima conoscenza del diritto civile sammarinese; non esita a confrontarsi con la giurisprudenza e con le fonti, e ad effettuare ricerche e riflessioni anche di dottrina [...], spesso pertinenti e piuttosto interessanti; anche di recente, ha compreso la necessità di privilegiare la soluzione di causa sul fatto, nel modo più coerente e semplice possibile, senza il tentativo di effettuare costruzioni originali, dal punto di vista dogmatico o della ricostruzione normativa, che potrebbero rivelarsi non corrette o pericolose; richiede il confronto al giudice anche sul piano teorico; si avvia verso la comprensione piena e adulta dell'assetto dei rapporti oggetto, diretto o indiretto, del giudizio; si interroga sulle conseguenze generali, ed anche nei confronti dei terzi, della decisione che verrà resa. Sta quindi crescendo la comprensione critica e concreta dei fatti di causa; anche l'autonomia di giudizio, e la formazione di una personalità e di uno stile indipendenti, si abbozzano sempre di più, nonostante – in forza della congerie di attribuzioni giudiziarie ed extragiudiziarie - la necessità di confronto piuttosto assiduo con diversi e numerosi commissari. Quanto precede mi porta ad attestare che nella redazione delle bozze di decisione non si evidenziano più mancanze: quelle contumaciali, o relative alla sola prestazione dello stipendio, salva diversa indicazione, vengono di fatto firmate con velocissima lettura. Rispetto alle problematiche poste da altre, più complesse, è sempre stato ricercato un preventivo confronto, che si è caratterizzato per la proposizione di una soluzione, pensata e spesso molto intelligente, da parte dello stesso uditor. Grazie a tale stato di cose, di fatto, il contenzioso civile mi occupa, ormai, per poche ore alla settimana; con la conseguenza che, per lo stato di cose attuale, la presenza di Francesco Santoni è per me indispensabile. Dal primo punto di vista possono invece farsi ancora passi in avanti. Sono stati riscontrati errori materiali nel dispositivo di tre sentenze di lavoro e di due sentenze di esecutorietà dello stato

passivo (in un caso rilevati dal procuratore). Non si tratta di errori di per sé gravi; chi scrive, forse ne commette ancora di più dal punto di vista percentuale. Il problema è che si tratta di errori che denotano una non adeguata accuratezza della rilettura e nella redazione del provvedimento, probabilmente perché il tempo a disposizione non è sufficiente. L'uditore ha il dovere di rivedere nel dettaglio ogni provvedimento che prepara; sono proprio gli errori materiali, di distrazione, di compilazione quelli che devono essere evitati, essendo invece ammissibili quelli derivanti dalla scarsa esperienza o dalla preparazione – teorica e pratica – ancora non completata. Egli ha anche però il diritto di disporre di tempo affinché ciò non accada. Le contingenze non hanno permesso che egli disponesse di tale tempo; è stato chiesto all'uditore stesso di reclamarlo di fronte a ciascun collega che gli si appropria per affidargli del lavoro; è giusto ed opportuno che Francesco Santoni impari, se opportuno, a manifestare questo tipo di difficoltà. Accanto alla predetta puntualità, va riconosciuta una assidua presenza in ufficio, proficua e non di facciata [...]. Con il sottoscritto ha dimostrato sicure doti di lealtà, non sempre semplici da mantenere allorché si interagisce con più colleghi; ha sempre reagito in modo adeguato alle richieste, anche laddove (deliberatamente e moderatamente) provocatorie o scherzose; non ha mai tentato di fuggire dalla responsabilità, né sembra spaventato dalla stessa. Senza apparire temerario, bensì determinato nel perseguimento della carriera giudiziaria e consapevole di cosa comporta l'esercizio delle funzioni giudiziarie. [...] Il giudizio è – con i limiti cognitivi di chi scrive sopra indicato - in definitiva molto positivo. Il difficile lavoro assegnato allo stesso all'atto del suo arrivo in tribunale, nella materia penale, e senza che avesse avuto una adeguata formazione, mi consente di reputare che debba essere ormai privilegiato l'ambito civile. Penso che l'affiancamento effettivo ad un giudice civile esperto potrà saggiare in modo definitivo le capacità dello stesso, e misurare il tempo – per me non troppo lungo – ancora necessario al completamento del percorso di formazione; essenziale che venga liberato dagli altri, ancora troppo numerosi, adempimenti diversi dal settore giudiziario civile, di cui è gravato. L'abnegazione e la determinazione mostrate, in uno con la preparazione

esistente e l'esperienza già svolta da uditore, mi fanno essere piuttosto ottimista sulla positività definitiva di questo esito”.

*

3) **ELISA BECCARI**

L'avv. Beccari dal 27 ottobre 2014 affianca anche il Commissario della Legge Buriani per il tirocinio nei procedimenti relativi alle materie da lui trattate, con facoltà di conferimento di specifiche deleghe sui procedimenti penali assegnati a lui o all'avv. Volpinari, concernenti l'intera istruttoria o singoli atti istruttori; ha continuato a svolgere le funzioni istruttorie nelle cause civili assegnate ai Commissari della Legge Belluzzi e Giovagnoli

L'avv. Beccari ha riferito quanto segue:

A) **Lavoro nel settore civile:** “per quanto concerne il diritto civile sono state predisposte n. 4 sentenze in forza di deleghe assegnate nell'anno 2014, ed è stata condotta, alla stregua dell'anno precedente, l'istruttoria su fascicoli del Commissario della Legge Giovanni Belluzzi e del Commissario della Legge Fabio Giovagnoli. [...] Circa l'entità del lavoro svolto, deve evidenziarsi una leggera inflessione per quanto riguarda gli incumbenti svolti in sede di udienza, posto che nel presente anno non si è reso necessario procedere alla fissazione di udienze straordinarie al di fuori dei giorni giuridici. A livello indicativo sono state tenute dalla sottoscritta, in media, circa cinque udienze per giorno giuridico. [...] Per quanto concerne l'attività di decretazione, la mole di provvedimenti adottati appare indicativamente analoga a quella del 2014, con una media di circa 45 decreti emessi per giorno giuridico. Sono stati adottati decreti prettamente istruttori nonché decreti a contenuto decisorio, questi ultimi relativamente

ad istanze con le quali veniva richiesta l'adozione di misure cautelari. Al di fuori delle deleghe si segnala di aver assistito ad udienze tenute dal Commissario delle Legge Fabio Giovagnoli, afferenti la materia concorsuale, in ragione delle particolari tematiche ivi trattate (istanza di concordato ed istanza di concessione di moratoria). [...] Le sentenze elaborate dalla sottoscritta ammontano complessivamente a 4. Gli elaborati sono stati predisposti su incarico ricevuto nel corso dell'anno 2014 dal Commissario della Legge Fabio Giovagnoli. Le materie affrontate nella redazione delle sentenze concernono la responsabilità contrattuale (c.c. 875/2011, rapporto di agenzia e c.c. 747/2012, *locatio operis*) e la responsabilità aquiliana (c.c. 924/2011 e c.c. 1223/2011, afferenti entrambi a sinistri stradali). A seguito delle disposizioni del Magistrato Dirigente del 27 ottobre 2014, Prot. n. 369/MD/PV/14, non sono state predisposte ulteriori bozze di sentenze nel corso dell'anno 2015”.

B) Lavoro svolto nel settore penale: “la sottoscritta ha assistito a plurime udienze tenute dai Giudici Inquirenti titolari dei fascicoli, Avv. Alberto Buriani ed Avv. Antonella Volpinari, consistenti in interrogatori, assunzioni di testimonianza e giuramenti di calunnia, relativamente a procedimenti aperti per i seguenti reati: abbandono di persona incapace, lesioni colpose, minaccia, furto, riciclaggio, danneggiamento, uso indebito di strumenti di pagamento, maltrattamenti, omissione di cautele nella custodia di armi, falsità ideologica in atti pubblici, falsità in scrittura privata, calunnia, falsa testimonianza, abuso di autorità e violazioni della normativa in materia di antiriciclaggio. [...] Le mansioni svolte al di fuori di deleghe hanno pertanto riguardato, complessivamente, n. 67 procedimenti penali. [...] I fascicoli oggetto di deleghe generali e speciali assegnate alla sottoscritta ammontano complessivamente a 7”.

C) Altre attività: “al di fuori dell'attività giurisdizionale, è stata svolta una raccolta di dati a fini statistici finalizzata alla determinazione del *National Risk Assessment* (NRA) in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale attività, svolta in aderenza alle indicazioni fornite alla

Repubblica di San Marino da Banca Mondiale, ha avuto ad oggetto una copiosa mole di informazioni, ed è consistita nell'analisi di tutti i procedimenti aperti presso il Tribunale Unico nell'arco temporale 2010-2015 per riciclaggio, nonché per misfatti che potenzialmente possono costituire reato presupposto del riciclaggio”.

Il Commissario della Legge Belluzzi ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni sul lavoro svolto dall'Uditore Beccari: “si evidenzia che la stessa, come l'anno precedente, ha mostrato di svolgere le sue funzioni senza condizionamenti, con preciso senso del dovere e dello svolgimento delle proprie funzioni, buona preparazione giuridica, costante aggiornamento sulle novità legislative, di giurisprudenza e dottrina rilevanti per la sua attività, mantenendo rapporti di buona collaborazione e cooperazione. Non sono risultate anomalie nel rapporto tra provvedimenti emessi e richiesti e provvedimenti non confermati”.

Il Commissario della Legge Giovagnoli ha rappresentato quanto segue: “per l'Uditore Beccari trovano conferma tutte le già ampie e positive considerazioni espresse nelle precedenti relazioni. Anche per l'anno 2015, fino al sopraggiunto congedo per maternità, l'Uditore ha svolto su delega generale la trattazione istruttoria di alcuni fascicoli del sottoscritto. Ella ha inoltre redatto, su incarico del sottoscritto, le bozze di n. 4 decisioni. Il riscontro è stato e continua ad essere più che positivo: si è confermata nell'avv. Elisa Beccari l'acquisizione di una crescente autonomia nella trattazione istruttoria dei fascicoli affidati e, più in generale, nelle mansioni affidate. La redazione dei provvedimenti istruttori, così come lo svolgimento (nonché la preparazione e la gestione) dell'udienza, avviene in sostanziale autonomia. Anche le eventuali necessità di confronto per la preparazione di alcuni incombenti nonché per la redazione di provvedimenti più complessi, si sono palesate più raramente. Sicché devono essere confermate le positive valutazioni già precedentemente espresse. [...] Entrambi [unitamente a Santoni] hanno inoltre dimostrato motivazione e senso di responsabilità

nell'espletamento delle mansioni affidate. Vi un giudizio positivo anche sulla condotta assunta, che si è confermata appropriata e professionale, conforme al ruolo ricoperto, sia nei confronti del Giudice che delle parti e dei loro procuratori. Alla luce di tali considerazioni non posso esimermi dall'affermare che gli Uditori hanno svolto le mansioni affidate con abnegazione, competenza e professionalità, premessa la necessità di proseguimento del percorso formativo attualmente in atto”.

Il Commissario della Legge Volpinari ha rilevato quanto segue: “l'avv. Elisa Beccari, nel corso dell'anno, si è dedicata con impegno e serietà, allo studio dell'istruttoria penale. Inizialmente, l'attività delegata è consistita nell'esaminare il fascicolo penale (già istruito) e nella conseguente elaborazione del provvedimento conclusivo (archiviazione o rinvio a giudizio), al fine di poter familiarizzare con le nuove materie. Successivamente, si è richiesto all'uditore di redigere atti e svolgere incumbenti istruttori, che ha posto in essere sempre con cura e attenzione. Ha, infine, analizzato alcune specifiche fattispecie penali, oggetto di confronto. A motivo di quanto rappresentato, dunque, considerato che nell'anno appena trascorso l'uditore Beccari ha approfondito e completato la sua preparazione anche in ambito penale, ritengo sia pronta per poter iniziare a gestire, in via autonoma, l'istruttoria di selezionati procedimenti penali, al fine di misurarsi in prima persona con la gestione 'diretta' del fascicolo [...] Ho riscontrato in entrambi gli Uditori [Santoni e Beccari] un atteggiamento corretto, proficuo e consapevole nei rapporti con gli avvocati. Sono riusciti, inoltre, ad organizzare in modo produttivo il lavoro, coordinando l'attività delegata dalla sottoscritta con quella assegnata dagli altri colleghi. Il tutto sempre manifestando ampia volontà, disponibilità e impegno. Confermo dunque, come positivo, per entrambi, il giudizio sotto il profilo dell'operosità e della diligenza”

Il Commissario della Legge Buriani, infine ha segnalato quanto segue: ha premesso che, con riferimento agli Uditori Albani, Beccari e Santoni, “la formazione è

stata focalizzata sull'obiettivo di amministrare la giustizia nel caso concreto piuttosto che su un esame astratto delle problematiche giuridiche. Partendo dall'esame delle carte processuali, si è proceduto all'integrazione delle attività pratiche con la partecipazione alle udienze e, in genere, all'attività di inquadramento teorico degli istituti giuridici interessati dei casi affrontati. La tecnica di redazione dei provvedimenti giudiziari è stata condivisa attraverso l'esempio e fornendo all'uditore la possibilità di accedere ad un ampio repertorio di provvedimenti, nel cui ambito attingere le informazioni, i modelli e gli orientamenti giurisprudenziali. All'uditore non è stata imposta o suggerita un'unica soluzione. Si è cercato, invece, di favorire una scelta critica tra varie alternative. Gli uditori hanno preso parte attivamente all'attività istruttoria. Hanno assistito alle udienze, visionato i fascicoli processuali, partecipato alla stesura dei provvedimenti. Sono sempre stati invitati ad esprimere la propria opinione, sia quando assistevano ad atti compiuti dal Giudice sia quando redigevano le minute dei provvedimenti. La stesura delle bozze da parte dell'uditore può comportare ovviamente modifiche più o meno sensibili da parte del giudice. In ogni caso le correzioni sono state spiegate e discusse con l'uditore nell'ottica della formazione ed al fine di sviluppare una capacità di adeguamento e affinamento permanente della propria preparazione giuridica e della capacità professionale", ed ha evidenziato: "la partecipazione alle udienze e, in genere, all'attività istruttoria da parte dell'avv. Beccari ha avuto di mira l'approfondimento ed il completamento della preparazione in materia penale già iniziato nel 2014. L'avv. Beccari ha trattato, con crescente autonomia, anche casi complessi (per i reati di falso, riciclaggio e contro la giustizia), con particolare attenzione nell'apprendimento delle tecniche procedurali e alle questioni di metodo. Ha affinato le doti di impegno, correttezza, equilibrio ed ha maturato un atteggiamento corretto, proficuo e consapevole nei rapporti con le parti, i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale dell'ufficio. La partecipazione all'attività giurisdizionale, pur con margini di autonomia, si è sempre svolta sotto la guida ed il controllo del Giudice Inquirente".

*

4) **MANUELA ALBANI**

L'avv. Manuela Albani, durante il 2015, è stata assegnata per il tirocinio all'istruttoria penale, facendo riferimento al Commissario della Legge Alberto Buriani.

L'Uditore, in ordine al lavoro svolto, ha riferito quanto segue: “con provvedimento del 7 ottobre 2015, il Commissario Buriani ha delegato al sottoscritto l'attività istruttoria dei fascicoli in materia di circolazione stradale, assegni a vuoto, furto e danneggiamento e uso indebito di mezzi di pagamento commessi da ignoti. La delega ha ad oggetto, in particolare, la redazione dei provvedimenti istruttori e la predisposizione della bozza del provvedimento finale di tutti i procedimenti iscritti dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015, nonché la gestione dei fascicoli già pendenti, in relazione alle materie sopra indicate. Dal conferimento della delega al 31 dicembre 2015, il sottoscritto Uditore ha terminato l'istruttoria di n. 51 procedimenti in materia di circolazione stradale (su n. 68 iscritti), predisponendo n. 27 decreti penali, n. 2 archiviazioni e n. 2 rinvii a giudizio. In materia di assegni a vuoto (su n. 31 procedimenti iscritti) sempre al 31 dicembre 2015, il sottoscritto ha terminato l'istruttoria per n. 19 procedimenti, predisponendo n. 7 decreti penali e n. 2 decreti di archiviazione. Entro il 31 dicembre 2015 sono stati archiviati n. 133 fascicoli relativi a procedimenti iscritti nei confronti di ignoti (uso indebito dei mezzi di pagamento, danneggiamento e furto), mentre n. 2 procedimenti sono stati iscritti come R.N.R. [...] Oltre all'attività istruttoria svolta con delega formale, il sottoscritto Uditore ha predisposto la bozza di provvedimenti tipici della fase istruttoria. In particolare ha redatto i decreti di sequestro nei procedimenti per riciclaggio iscritti nel corso del secondo semestre 2015 assegnati al Commissario Buriani. Nell'ambito di tali procedimenti il sottoscritto ha assistito a tutte le udienze istruttorie nel frattempo fissate, partecipando attivamente agli incumbenti.

L'impostazione che il Commissario Buriani ha voluto dare – fin da subito – al tirocinio, ha consentito al sottoscritto Uditore di rendersi conto delle dinamiche che caratterizzano l'istruttoria penale (soprattutto in materia di riciclaggio), anche con riferimento alla gestione dei rapporti con la Polizia Giudiziaria e con l'Agenzia di Informazione Finanziaria. Tale approccio ha reso possibile una più attiva partecipazione all'attività inquirente, con acquisizione di una maggiore consapevolezza dei meccanismi che connotano l'attività del giudice. L'attività svolta assieme al Commissario Buriani ha permesso al sottoscritto Uditore di acquisire autonomia nella redazione dei provvedimenti che, di volta in volta, si rendevano necessari. Negli ultimi mesi del 2015, alla redazione dei provvedimenti tipici, si è aggiunta l'elaborazione di una strategia inquirente, attraverso la scelta di atti volti a consentire una più efficace ed efficiente conclusione delle indagini. Di volta in volta, le scelte sono state sottoposte al Commissario della Legge così da essere tradotte in pratica. In particolare, durante il primo periodo di tirocinio il sottoscritto Uditore ha potuto avere una visione d'insieme sull'attività di accertamento che caratterizza l'istruttoria penale. La collaborazione con il Commissario Buriani ha consentito al sottoscritto Uditore di contribuire attivamente alla gestione dell'istruttoria di diversi procedimenti penali, alcuni dei quali già pendenti, tramite autonoma predisposizione di bozze di provvedimenti cautelari e richieste di assistenza giudiziaria, nonché comunicazioni giudiziarie, segretazioni, convocazioni per interrogatori ed escussioni testimoniali. Talvolta il sottoscritto Uditore ha dovuto gestire, sempre sotto la supervisione del Commissario Buriani, alcune situazioni urgenti che richiedevano un sollecito intervento dell'Autorità giudiziaria. In particolare sono state esaminate ed evase richieste con le quali la Polizia Giudiziaria domandava di ampliare o restringere il provvedimento di sequestro. Analogamente sono state esaminate e affrontate le istanze di parte tese a modificare, attenuare o revocare i sequestri. [...] Vi è stata partecipazione attiva anche nell'attività istruttoria di altri procedimenti iscritti nel 2014 [...], tramite l'assistenza alle udienze e la redazione di bozze dei provvedimenti che si rendevano necessari a fronte di esigenze istruttorie e/o istanze avanzate dai

difensori. Ovviamente, al fine di predisporre i singoli atti, si è reso necessario un preventivo studio dei fascicoli, talora assai corposi, e la comprensione del caso. Il sottoscritto Uditore ha avuto modo di approcciarsi anche a procedimenti per rogatoria, predisponendo bozza di n. 2 provvedimenti di ammissione [...]. Ha anche partecipato alla trattazione di procedimenti in materia di falsità in scrittura privata, simulazione di reato e calunnia, assistendo ad alcune udienze istruttorie e redigendo bozze di archiviazioni, dopo aver esaminato e studiato gli atti. In definitiva, oltre all'attività svolta con delega formale, il sottoscritto Uditore ha predisposto bozze per n. 114 provvedimenti (tra cui sequestri, dissequestri, archiviazioni, decreti penali, comunicazioni giudiziarie, aggiornamento iscrizioni, deleghe alla Polizia Giudiziaria, acquisizioni documentali, segretazioni, convocazioni, richieste di assistenza giudiziaria, ecc.). [...] Il sottoscritto Uditore ha collaborato alla raccolta dei dati statistici necessari all'analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (NRA). La raccolta dei dati è stata effettuata tramite l'esame diretto di tutti i fascicoli relativi ai procedimenti penali iscritti negli anni 2010/2014 per i reati di riciclaggio (2010) e per i reati presupposto (2010/2014). Tale attività si è rivelata molto impegnativa stante la mole dei fascicoli visionati ed il poco tempo a disposizione”.

Il Commissario della Legge Buriani ha predisposto la seguente relazione valutativa: “l'avv. Albani, sin dalla presa di servizio, ha affiancato il sottoscritto nello svolgimento dell'attività istruttoria. L'attività delegata è stata svolta dall'uditore sia in relazione ai procedimenti relativi a specifici titoli di reato (circolazione stradale, furto, danneggiamento, etc.) sia in relazione ai specifici provvedimenti (nell'ambito di più complessi procedimenti). Da subito il contributo offerto dall'avv. Albani è stato significativo. L'avv. Albani possiede una non comune capacità di argomentazione. Alla chiarezza e completezza espositiva, unisce una capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto. Le minute predisposte dall'avv. Albani, sono ben argomentate e si connotano per la loro congruità

nelle soluzioni prospettate rispetto ai problemi processuali o investigativi affrontati. La padronanza argomentativa e la capacità di individuare e risolvere le problematiche giuridiche sono state dimostrate sia nei fascicoli complessi (per il numero delle parti coinvolte o per le questioni giuridiche affrontate) che in quelli più routinari (trattati anch'essi con impegno e qualità). Il coinvolgimento dell'avv. Albani ha contribuito a elevare la qualità e ridurre i tempi di svolgimento dell'attività istruttoria. Nonostante una già apprezzabile preparazione iniziale, l'avv. Albani non ha trascurato il proprio aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale in modo coerente con il lavoro da svolgere. La preparazione teorica è stata curata, senza tuttavia trasformare lo studio in una semplice e pedissequa trasposizione di argomenti dottrinali in provvedimenti giudiziari. Va anzi segnalato come ulteriore elemento positivo una rimarchevole 'originalità' dell'esposizione, mai banale e mai mutuata da fonti extranormative. Nell'assolvimento dei compiti delegati ha mostrato assiduità e puntualità. Ha rispettato i termini assegnati per il compimento di indagini delegate. Ha inoltre assicurato che in generale i tempi di svolgimento delle indagini fossero rispettosi dei termini complessivi previsti dalla legge per l'attività istruttoria. Altrettanto apprezzabile è la costante produttività: il numero e qualità dei casi trattati, in rapporto ai tempi di smaltimento del lavoro e all'attività di collaborazione svolta anche in relazione ad attività non giurisdizionali (come il *National risk assessment*), sono indici di laboriosità e impegno. La qualità del lavoro svolto dall'avv. Albani, specie nell'ambito dei più complessi procedimenti per reati finanziari o contro lo Stato, è confermata anche dall'esito dei provvedimenti cautelari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento. In futuro l'affiancamento dovrà servire ad affinare le tecniche e le strategie d'indagine e la capacità di conduzione autonoma delle udienze".

*

5) AURORA FILIPPI

La dott. Aurora Filippi è stata assegnata alla decisione penale, collaborando, in particolare e sino a diversa disposizione, con il Commissario della Legge Gilberto Felici per la preparazione, organizzazione ed assistenza relativamente al dibattimento nel processo n. 306 del 2010 e riuniti.

Sul lavoro svolto ha indicato quanto segue: “ho prestato assistenza alle giornate di dibattimento penale, con esame dei fascicoli di causa antecedentemente all’udienza di trattazione, discussione con il magistrato giudicante e successiva collaborazione alla stesura dei provvedimenti definitivi: - n. 1 sentenza in materia di reati contro il patrimonio (possesso ingiustificato di valori). Ho coadiuvato il Commissario della Legge nella stesura di n. 17 provvedimenti definitivi relativi a procedimenti penali il cui dibattimento era già stato celebrato alla data dell’assunzione del mio incarico: n. 1 sentenza in materia di reati contro la libertà personale (violenza privata); n. 11 sentenze in materia di reati contro il patrimonio (furto, truffa, riciclaggio, frode nell’esecuzione dei contratti, danneggiamento); n. 1 sentenza in materia di reati contro la moralità pubblica (abuso di stupefacenti, ubriachezza, partecipazione a gioco d’azzardo); n. 5 sentenze in materia di reati contro la fede pubblica (false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale, uso di atti falsi); n. 3 sentenze in materia di reati contro la giustizia pubblica (calunnia, favoreggiamento, inosservanza degli obblighi civili imposti dal giudice); n. 1 sentenza in materia di reati contro l’amministrazione pubblica (fabbricazione e contrabbando di beni in frode del pubblico erario); n. 1 sentenza in materia di codice della strada (delitto previsto e punito dall’art. 57, comma 4); n. 3 sentenze in materia di evasione fiscale (delitti previsti e puniti dagli articoli 2 e 3 della legge 7 giugno 2010 n. 99). Ho infine esaminato procedimenti penali nei quali il dibattimento non era ancora debuttato, partecipando alle relative udienze, e tuttora in corso: n. 3 procedimenti in materia di reati contro il patrimonio (truffa, riciclaggio); n. 2 procedimenti in materia di reati contro la fede pubblica (false dichiarazioni di privato a

pubblico ufficiale); n. 2 procedimenti in materia di evasione fiscale (delitti previsti e puniti dagli articoli 2 e 3 della legge 7 giugno 2010 n. 99). Lo svolgimento della attività delegatami dal magistrato affidatario, testè indicata, si è caratterizzato per la progressiva acquisizione di autonomia nella gestione del lavoro nonché nello studio e nella redazione delle motivazioni dei provvedimenti indicati dinnanzi. Nel periodo in narrazione ho altresì fornito assistenza al Commissario della Legge nello studio dei procedimenti penali rubricati con i numeri: 306 dell'anno 2010, 453 dell'anno 2011, 992 dell'anno 2011, 869 dell'anno 2011, 22 dell'anno 2012, 769 dell'anno 2012, 101 dell'anno 2013, 184 dell'anno 2014, 70 dell'anno 2014 e 206 dell'anno 2014, tra loro riuniti. Sono stata incaricata di procedere alla lettura dell'intero compendio processuale al fine della sua comprensione in termini generali e – in concreto – selezionando gli atti processuali rilevanti, trasfusi poi in indici e tabelle riepilogative, tuttora in uso nella gestione del procedimento. In ragione della mole documentale dei precitati fascicoli questi adempimenti, in un primo tempo svolti senza la costante assistenza del Commissario della Legge, hanno comportato un notevole impegno temporale. In particolare, la complessità degli episodi e dei fatti giuridici contenuti nei citati fascicoli ha richiesto dapprima un'attenta e capillare analisi dei numerosi atti di indagine, attingendo, a tal fine, sia alla documentazione cartacea che al supporto informatico predisposto dalla Cancelleria. Ho partecipato alle udienze dibattimentali del 19-20-21-22 ottobre 2015 e del 24 novembre 2015. Nello specifico all'udienza del 20 ottobre 2015 ho collaborato con il Commissario della Legge alla stesura del provvedimento di ammissione delle parti civili, permanendo con lo stesso in camera di consiglio. Le relative problematiche erano già state studiate, in vista dell'udienza, nelle giornate precedenti, predisponendo all'uopo una bozza di provvedimento. La disamina dei fatti di causa è poi proseguita anche attraverso l'avvio di procedure rogatorie e l'assunzione di atti di organizzazione ed effettuazione dell'istruttoria dibattimentale, tanto anteriormente all'avvio del dibattimento, quanto successivamente. A tal riguardo, in più occasioni il giudice mi ha delegato all'interazione con la Cancelleria, non infrequente attesa la complessità dei

fascicoli riuniti. Il lavoro svolto si è altresì esplicato nella quotidiana collaborazione all'estensione degli atti emessi dal magistrato giudicante. All'esito dell'udienza del 24 novembre 2015, su incarico del giudice, ho proceduto alla verifica del decorso dei termini previsti dalla legge n. 93 dell'anno 2008 (invio della comunicazione giudiziaria, segretazione degli atti, termine per la pubblicazione del processo), ed ho poi, in collaborazione con il giudice, avviato la stesura del provvedimento che è, nel corrente anno, esitata nel decreto 22 gennaio 2016. Nel mese di agosto 2015 ho provveduto allo studio, e alla successiva stesura, di richiesta alla Autorità Centrale del Regno di Spagna (*The Hague convention on international child abduction*) per l'esercizio del diritto di visita del padre, rispetto a minore sammarinese, residente all'estero con la madre (fascicolo n. 1 dell'anno 2015, 12 agosto 2015). Ho altresì raccolto i dati relativi all'attività giudiziaria degli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, in materia penale, necessari ai gruppi di lavoro coinvolti nel *national risk assessment*".

Il Commissario della Legge Felici ha svolto le seguenti osservazioni: "Aurora Filippi si è subito dimostrata particolarmente versata e attenta rispetto alla lettura e comprensione dello svolgimento processuale, anche senza l'ausilio e la spiegazione contestuale del giudice. Ha mostrato una autonomia organizzativa di straordinario rilievo, assumendo iniziative (redazione di parti non spiegate precedentemente, ricerca della documentazione non disponibile nell'immediato, organizzazione anche grafica del provvedimento, consultazione e reperimento delle fonti e di giurisprudenza e dottrina, anche italiane) in via individuale, sempre appropriate ed utili. In altri termini, dopo alcune settimane, era sostanzialmente in grado di sfogliare e redigere una bozza di decisione senza alcun ausilio del giudice. L'uditore consultava in solitudine il fascicolo, il giudice indicava gli spunti e gli argomenti alla base della decisione (annotati dall'uditore), veniva redatta la bozza di decisione, poi corretta con l'uso delle 'revisioni', e spiegata all'uditore. Questa modalità si è in breve tempo trasformata in procedura più breve: le bozze rese si sono dimostrate, infatti, di volta in volta, più precise, ampie e

corrette. L'interruzione di questo tipo di collaborazione, per la necessità di dedicarsi al procedimento penale n. 306, ha impedito di giungere alla redazione in completa autonomia, senza successiva lettura del giudice. Ha partecipato ad una camera di consiglio ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale, focalizzando, udite le conclusioni delle parti, le problematiche in essere in modo corretto e suggerendo adeguate motivazioni, poi molto correttamente riportate nella bozza di sentenza (procedimento penale n. 956 dell'anno 2010). Anche nell'esame precedente all'udienza dibattimentale, Aurora Filippi ha mostrato sicuri segni di comprensione dell'oggetto del contendere. Desidero sottolineare, in particolare, la propensione all'analisi della vicenda oggetto di giudizio negli aspetti anche fattuali, attraverso il dettagliato esame delle condotte tenute dal singolo imputato, la ricerca del movente o degli interessi perseguiti, la verifica degli esiti permasi, nei rapporti, anche economici, a seguito di consumazione del misfatto o del comportamento dell'imputato. E' accaduto che nel corso delle udienze dibattimentali sia stato necessario procedere alla soluzione di questioni preliminari o pregiudiziali in camera di consiglio; il contributo apportato, in questo frangente, si è sempre mostrato preciso, originale, non scontato, pertinente. In questo periodo, è stata progressivamente mostrata una propensione all'approfondimento delle fattispecie, senza tralasciare, ma anzi valorizzando, gli aspetti in fatto, cui corrispondeva uno stile di scrittura molto preciso, diretto e sintetico. Ho verificato una ottima preparazione teorica e di studio. Non ho, al contrario, avuto alcuna occasione di verificare mancanze dal punto di vista della conoscenza teorica; peraltro, in modo assolutamente opportuno, ogni volta che si è affrontato un argomento nuovo, l'uditore si è preoccupata di riferire eventuali aspetti, anche normativi, non conosciuti, e – soprattutto – ha proceduto immediatamente a ricercare fonti e giurisprudenza. I limiti derivanti dalla mancata pratica del processo – e quindi afferenti all'ambito della procedura penale – sono stati ben presto superati, attraverso una diligente attività di studio e di applicazione: ha così contribuito alla redazione di un provvedimento in camera di consiglio (nel procedimento penale n. 844 dell'anno 2012) in materia di prescrizione processuale, connessa alla

qualifica della fattispecie contestata in via alternativa rispetto al mutamento della disciplina sostanziale intertemporale. Soprattutto nell'ambito del processo penale n. 306, ha contribuito in maniera assolutamente rilevante, alla stesura del decreto 22 gennaio 2016, [...] la cui elaborazione era iniziata già in precedenza, dopo l'udienza del 22 ottobre 2015; decreto piuttosto corposo che – in ragione della sua natura (soluzione di questioni pregiudiziali, preliminari e istruttorie) – affronta prevalentemente problematiche di tipo processualpenalistico. Sempre in quel procedimento, ha assistito alla camera di consiglio che ha disposto intorno all'ammissione delle persone offese quali parti civili, ancora in modo originale ed intelligente, fin dal momento dell'esame – avvenuto il sabato precedente al debutto del procedimento – anteriore. In definitiva, posso attestare che la lettura del fascicolo è sempre corretta, vengono individuati gli aspetti rilevanti rispetto alla decisione, ed il tempo impiegato per la consultazione e la redazione è, via via, notevolmente diminuito; è stata fatta propria anche l'esigenza, laddove opportuno sulla scorta di una valutazione obiettiva del fatto e dei soggetti coinvolti, di abbandonare lo stile sintetico inizialmente applicato ad ogni ipotesi. Il percorso formativo ha avuto riguardo anche ad altri aspetti: condotta, impegno, motivazione; comprensione critica dei fatti e degli interessi in causa. Circa i secondi, ho già detto che l'approccio alla decisione si è – sorprendentemente – rivelato fin da subito focalizzato anche alla analisi degli aspetti fattuali, e non solo – come ci si poteva attendere, in ragione della recente uscita dall'università – delle norme applicabili e delle interpretazioni possibili. Con facilità è stata quindi acquisita una sempre maggiore consapevolezza della necessità di comprensione anticipata dei fatti e degli interessi sottostanti alla vicenda processuale, ponendo sempre maggiore attenzione alla valutazione – disincantata e scaltra, se così si può dire – del materiale probatorio e delle risultanze testimoniali. Oltre ogni aspettativa perché la comprensione concreta del problema si è rivelata così spiccata che – autonomamente – Aurora Filippi ha iniziato a considerare, a fronte del fascicolo processuale, altresì le esigenze correlate all'ufficio, comprendendo ogni tipo di accenno o spunto, a volte anticipandoli, con una encomiabile

abnegazione, che rivela anche profili non comuni di generosità. Spesso si è fatta carico di evitare al giudice ogni tipo di preoccupazione, illustrando il problema solo allorché aveva elaborato già una soluzione. [...] Dal primo punto di vista, invece, ho impartito alcune disposizioni di condotta, che facevano riferimento alle modalità di rapporto con il personale del tribunale, gli utenti (in particolare gli avvocati e gli altri professionisti), gli uffici pubblici, le modalità di accesso ai fascicoli, gli altri colleghi, oltre ad alcuni consigli di morigeratezza e irreprensibilità rispetto ai comportamenti da tenersi anche al di fuori dell'ambito lavorativo, all'esigenza preminente di riservatezza. Anche in questo ambito ho avuto un riscontro di adeguatezza e maturità: ha tenuto – anzitutto nel modo in cui si rivolgeva anche al sottoscritto – un atteggiamento assolutamente appropriato, ha mantenuto la corretta distanza e la necessaria cortesia con tutti gli impiegati, si è relazionata con i procuratori delle parti solo allorché necessario ed autorizzata, ha mostrato disponibilità rispetto alla presenza in ufficio e alle modalità di godimento dei periodi di congedo (non rinunciandovi, e quindi senza alcuna dimostrazione di zelo eccessivo e inappropriato), non ho motivo di dubitare in ordine a relazioni o rivelazioni non idonee. L'atteggiamento è stato appropriato anche nella misura, non è infatti mai degradato ad accondiscendenza o piaggeria. Quanto precede è particolarmente apprezzabile in ragione del fatto che si inserisce su una personalità piuttosto portata all'estroversione; estroversione che, dopo il primo momento di reciproca conoscenza, si è dimostrata risorsa preziosa e proficuamente utilizzata in ambito lavorativo. La franchezza del rapporto reciproco – agita sempre con modi prima riguardosi, poi rispettosi – e la tendenza ad esprimere il proprio punto di vista senza infingimenti costituiscono aspetti che arricchiscono l'attuale percorso formativo, e che potranno arricchire anche il bagaglio professionale del futuro giudice. Aurora Filippi si è fin da subito dimostrata piuttosto sicura; il confronto sui singoli casi, e il disvelamento di aspetti di mancata conoscenza, non hanno influito sull'autostima, che non è mai debordata in supponenza; nel tempo dovrà divenire tranquillità personale. L'aspetto motivazionale è, del pari, molto soddisfacente, perché pur mostrando una apprezzabile

tenacia giornaliera nell'ambito lavorativo, non arriva a trascurare interessi e spazi di altra natura, sempre indispensabili nella formazione del giudice, quale operatore giuridico il cui lavoro incide sui rapporti reali, ed altresì per il necessario confronto con la responsabilità personale della decisione. Si tratta di una ulteriore conferma di una intelligenza particolarmente vivace; ho avuto occasione di appurare l'appropriatezza del registro di condotta anche in ambiti tra loro piuttosto diversi, sempre con una straordinaria brillantezza. Da ultimo desidero sottolineare come Aurora Filippi sia dotata di una ottima cultura generale, fatto non secondario e non sempre scontato – come ho avuto modo di sottolineare in riferimento a precedenti esperienze – nonostante la formazione universitaria; fatto, secondo il mio punto di vista, straordinariamente importante. Conosce la lingua latina, ha redatto in modo corretto una richiesta via e-mail in lingua inglese ai fini della convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori. Il giudizio è quindi ampiamente positivo. Sono certo che la prosecuzione dell'uditorato le consentirà una ulteriore crescita, con la conferma e l'affinamento delle doti mostrate e dei risultati già ottenuti, giungendo così ad un giudizio definitivo di idoneità all'esercizio pieno delle funzioni giudiziarie”.

2. CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E PROPOSTE

I dati che precedono, relativi al 2015, continuano a delineare un quadro contraddittorio della giustizia sammarinese, connotato dalla presenza di sofferenze e, purtroppo, anche da nuove emergenze, pur con dei segnali di ripresa in alcuni settori.

La situazione generale della giustizia nel 2015 è infatti caratterizzata dalla permanenza delle emergenze nel settore della giurisdizione amministrativa di primo grado, ove l'arretrato è in aumento, nonché dall'ormai cronicizzata criticità dell'appello civile; aumentano le sofferenze nella gestione delle cause civili di primo grado, con un progressivo aumento dell'arretrato (sia per il deposito delle sentenze che per i provvedimenti istruttori). Nell'istruttoria penale sono stati assorbiti e praticamente definiti i carichi di lavoro lasciati dai Commissari della Legge che hanno cessato dall'incarico negli anni precedenti, ma si sono resi necessari interventi correttivi praticamente continui nella distribuzione del lavoro per rimediare a gravi ritardi, tali da compromettere la definizione di importanti procedimenti. La decisione penale soffre per la ripresa dell'istruttoria, e per il fatto che, anche grazie alla riforma della legge sul decreto penale, ormai pervengono in tale fase quasi esclusivamente procedimenti complessi o, comunque, per reati rilevanti; difficoltà sembrano emergere anche in relazione all'appello penale.

Come riferito, anche nel 2015 si sono rese necessarie modifiche e correttivi alla distribuzione del lavoro, e se ne renderanno necessarie anche nel 2016, in conseguenza dei rilievi statistici e dalle verifiche che sono state compiute, e che verranno reiterate, come ormai di consueto, dopo il 30 giugno.

Infatti, con le disposizioni del 1° luglio 2015, prot. n. 163 MD/PV/15, valutato lo stato delle assegnazioni dei procedimenti pendenti in dibattimento, e rilevato, in particolare, che il Commissario della Legge Gilberto Felici risultava assegnatario dei procedimenti penali n. 527 del 2011 e n. 306 del 2010 ed altri riuniti, che sono caratterizzati da un numero considerevole di imputati e, conseguentemente, di difensori, nonché della complessità delle imputazioni e dalla straordinaria mole di atti istruttori svolti, che impongono uno studio approfondito ed una adeguata conoscenza del compendio probatorio; rilevato che erano pervenuti in dibattimento procedimenti per il reato di riciclaggio e per violazioni della normativa bancaria, per i quali non era stata ancora fissata la data del dibattimento, i quali dovevano essere assegnati al Commissario della Legge Battaglino, che si troverà, dunque, a sopportare un carico di lavoro superiore a quello risultante dalla distribuzione tabellare; rilevata la gravità dei problemi della Procura Fiscale, che avevano già imposto il subentro del Pro-fiscale Giovanni Belluzzi nella trattazione dei procedimenti penali pervenuti al dibattimento, e che comunque in ragione della celebrazione dei complessi procedimenti richiamati imporrà la equa suddivisione del lavoro tra il Procuratore del Fisco e del Pro Fiscale, con conseguente necessità di alleggerire il carico di lavoro a lui assegnato quale Commissario della Legge; considerata l'emergenza e la straordinarietà della situazione determinatasi e nella consapevolezza dei sacrifici ulteriori che i Giudici sono chiamati a sopportare, si disponeva quanto segue: "1) sono assegnati al Commissario della Legge Roberto Battaglino i procedimenti penali, relativi a processi già pubblicati e per i quali non ha avuto luogo la fissazione della prima udienza dibattimentale attribuiti al Commissario della Legge Gilberto Felici, nonché, a far data da oggi, e sino a diversa disposizione, tutti i procedimenti penali che saranno pubblicati dai giudici inquirenti, ad eccezione di quelli connessi o comunque semplicemente collegati, o costituenti stralcio del procedimento penale n. 306 del 2010 e riuniti, che rimangono attribuiti secondo il criterio generale all'avv. Felici. 2) Il controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi – cui provvedeva il Commissario della Legge Giovanni Belluzzi - viene

assegnato al Commissario della Legge Fabio Giovagnoli, che sarà sostituito, in caso di impedimento o per particolari ragioni previa autorizzazione del Magistrato Dirigente, dal Commissario della Legge Laura Di Bona. 3) Il Commissario della Legge Di Bona subentra al Commissario della Legge Battaglini nella presidenza della Commissione di Disciplina per i pubblici dipendenti: la presente disposizione avrà effetto dalla data della delibera di nomina da parte del Consiglio Grande e Generale”.

Il 9 luglio 2015 hanno assunto le funzioni due nuovi Uditori: l’Uditore Commissariale Manuela Albani è stata assegnata per il tirocinio all’istruttoria penale, facendo riferimento al Commissario della Legge Alberto Buriani; mentre l’Uditore Commissariale Aurora Filippi è stata assegnata alla decisione penale, collaborando, in particolare e sino a diversa disposizione, con il Commissario della Legge Gilberto Felici, anche se non in modo esclusivo, per la preparazione, organizzazione ed assistenza relativamente al dibattimento nel processo n. 306 del 2010 e riuniti.

In tal modo, provvedono ora all’istruttoria penale n. 3 Commissari della Legge, con l’apporto dell’Uditore Santoni, che gestisce le deleghe in maniera autonoma, ed anche degli Uditori Beccari ed Albani; alla collaborazione giudiziaria internazionale (rogatorie passive ed estradizioni) n. 4 Commissari della Legge; alla decisione penale n. 2 Commissari della Legge, con l’apporto dell’Uditore Filippi; alle funzioni in materia civile, commerciale e amministrativa n. 5 Commissari della Legge, con alcune attribuzioni (tuttora rilevanti) esercitate dal Commissario della Legge Felici, e con l’apporto degli Uditori Simoncini, Beccari e Santoni, che provvedono alle deleghe in autonomia.

Si spera che il nuovo concorso bandito per il reclutamento del Procuratore del Fisco e di un Uditore abbiano esito positivo.

Esiste, infatti, da un lato l’assoluta urgenza di risolvere il problema della carenza di risorse della Procura Fiscale, che attualmente solo grazie al prezioso e fattivo

contributo del Commissario della Legge Giovanni Belluzzi non ha provocato alcuna ripercussione nello svolgimento delle udienze dibattimentali e, quindi, sui processi pervenuti alla decisione penale; dall'altro, vi è anche l'urgenza e la necessità di effettuare un riequilibrio dei carichi di lavoro nella materia civile, che presuppone il rientro a tempo pieno dell'avv. Belluzzi nelle funzioni di Commissario della Legge, e di compensare l'assenza dell'Uditore Beccari per maternità.

I dati evidenziano altresì la necessità di un riequilibrio dei carichi di lavoro tra i Commissari della Legge.

A prescindere dalla produttività individuale (e, quindi, dal tasso di smaltimento), emergono disomogeneità sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo tra le attribuzioni ai diversi Giudici, pur dovendosi rilevare che, sotto il profilo strettamente numerico, il carico di lavoro assegnato deve essere valutato non in termini assoluti, bensì in quelli effettivi, atteso che non tutti i Giudici provvedono regolarmente alla archiviazione delle cause e dei procedimenti definiti (che per questo motivo sono indicati a parte negli allegati, e hanno condotto allo scorporo degli stessi dal pendente). A tal proposito si rileva che – come costantemente rappresentato - la valutazione dei carichi di lavoro non può essere effettuata secondo il criterio meramente numerico: si avrebbe, infatti, il risultato paradossale di considerare oberati di lavoro i Giudici meno operosi, che, ovviamente, hanno numeri del pendente più elevati rispetto ai colleghi che smaltiscono (definendoli) le cause ed i procedimenti con regolarità.

Appare, poi, indispensabile una formazione complessiva dei Giudici nelle varie materie dei diversi settori: infatti, se è vero che la specializzazione in talune materie è non solo auspicabile, ma necessaria (in ragione della tecnicità delle stesse), è altresì vero che di specializzazione si può parlare solo se le attitudini emergono dalla conoscenza complessiva dell'intero settore e degli altri; peraltro, ed in ogni caso, in un Tribunale di dimensioni ridotte, quale è il nostro, tutti devono avere conseguito la professionalità adeguata per assicurare rotazioni e sostituzioni.

Inoltre, l'impegno richiesto per il *National risk assessment* – indispensabile per la *compliance* alla Racc. 1 FATF/GAFI e per un positivo esito della prossima visita degli esperti di Moneyval – ha assorbito ed assorbe risorse, che devono essere sottratte ad altri lavori. Solo per fare un esempio, n. 4 Uditori nei mesi di luglio ed agosto 2015 sono stati impiegati per estrarre dati dai procedimenti penali e dalle rogatorie nel quinquennio 2010-2014, che non avevano rilevanza statistica per l'attività del Tribunale, ma che, secondo il modello fornito dalla *World Bank* erano indispensabili per le valutazioni dei Gruppi di lavoro di settore, nonché dei Gruppi 1 e 2 (minacce e vulnerabilità). A tal proposito, il Commissario della Legge Buriani ha voluto precisare quanto segue: “gli Uditori Albani, Beccari, Santoni unitamente all'Uditore Aurora Filippi sono stati impegnati nella raccolta e nella elaborazione dei dati relativi al *National Risk Assessment* in materia di riciclaggio. Il lavoro preparatorio ha impegnato gli uditori per alcune settimane. Oltre alla quantità dei dati elaborati, va evidenziata la qualità del lavoro svolto che ha consentito ai gruppi di lavoro di cui faceva parte 'il Tribunale' di redigere valutazioni che sono state apprezzate dalle altre autorità e dagli esperti della Banca Mondiale”.

L'impegno richiesto per far fronte adeguatamente alle valutazioni ed alle richieste degli organismi internazionali sta diventando sempre più rilevante ed assorbente, e sottrae tempo per le attività strettamente giudiziarie: e ci si riferisce solo ed esclusivamente alle attività di competenza dell'Autorità Giudiziaria, la quale, peraltro, e come ormai da anni si rappresenta, continua a svolgere attività di coordinamento e di supplenza rispetto agli uffici ed organi a ciò deputati, con impiego di tempo che non può che definirsi rilevante (soprattutto da parte di alcuni Commissari della Legge).

Si ribadisce, pertanto, in questa sede la necessità per lo Stato di formare gruppi di giovani da destinare alla predisposizione dei rapporti nazionali ed al coordinamento tra le Autorità ed uffici coinvolti nelle valutazioni degli organismi internazionali, alla predisposizione dei testi normativi e all'adeguamento del diritto interno alle convenzioni internazionali necessarie per l'esito positivo delle valutazioni. Le esperienze negative del

recente passato hanno insegnato quanto possano essere forieri di ingentissimi costi indiretti (in termini di chiusura di aziende, perdita dei posti di lavoro, riduzione della liquidità bancaria, ecc.) gli esiti negativi delle valutazioni degli organismi internazionali: occorre dunque, destinare risorse perché tali evenienze non possano più verificarsi.

La formazione di giovani da dedicare a tale lavoro non costituisce un costo, bensì un investimento per il futuro, contribuendo a determinare anche quel cambiamento culturale che solo può portare tutte le Autorità, gli Uffici e settori privati coinvolti a “fare sistema”, adottando per tempo (avendone la consapevolezza) riorganizzazioni e prassi operative conformi agli standard internazionali.

A tal proposito, si deve rilevare che sempre più spesso, invece, le visite degli organismi internazionali vengono considerate, sia dal settore pubblico che da quelli privati di volta in volta interessati, l’occasione per far passare rivendicazioni (talvolta meramente corporative o lobbistiche) rimaste inascoltate, ovvero per nascondere inefficienze non attribuibili al sistema, ma a deficienze operative. E’ invece indispensabile e urgente l’acquisizione della maturità necessaria per comprendere che le raccomandazioni basate su tali errati presupposti nuocciono al Paese, comportando costi sovente rilevanti (che tutta la collettività deve poi sopportare) non bilanciati da alcun beneficio - attesa la natura non oggettiva bensì soggettiva della genesi delle lamentate (ed esistenti) disfunzioni -, nonché all’immagine ed al prestigio dello stesso.

Si segnala, infine, che nel luglio 2015 è stata sottoscritta la convenzione con la Scuola Superiore della Magistratura, con la quale è stata formalizzata l’ammissione dei magistrati sammarinesi ai corsi di formazione da questa organizzati: si tratta di un risultato estremamente importante, conseguito grazie al lavoro del Commissario della Legge Felici ed alla convinta adesione della Segreteria di Stato per la Giustizia, per assicurare una formazione continua, specifica e di alta qualità.

*

B) Devono ora essere svolte alcune considerazioni sui dati relativi all'attività giudiziaria; saranno altresì fornite indicazioni che si ritengono comunque utili per apportare alcuni miglioramenti.

B1) Si deve ricordare, in ordine alla **giurisdizione d'appello**, che vi provvedono n. 3 Giudici. La riforma dell'ordinamento giudiziario del 2011 ha infatti eliminato ogni connotazione specialistica.

B1a) In primo luogo si deve rilevare che la **giurisdizione d'appello penale** sembra presentare problematiche, non confermate peraltro dai dati - tenuto conto dell'andamento degli appelli e dei reclami -, dovendosi precisare che nel 2015 il Giudice d'Appello ha tenuto n. 4 giornate di udienza per la discussione di appelli avverso sentenze di primo grado.

Si è già evidenziato che non vi è stato, in questi ultimi anni, alcun rilevante aumento numerico degli appelli, ma che, invece, è aumentata la complessità dei casi e dei processi per reati gravi: cominciano a palesarsi difficoltà nella gestione fluida del lavoro, che, ad esempio, nel 2015 ha comportato la prescrizione in appello di reati previsti dalla normativa finanziaria (LISF), e che ha portato alla introduzione, intervenuta con l'art. 78 legge 22 dicembre 2015 n. 189, dell'art. 196 *bis* del codice di procedura penale, attribuendo al Giudice d'Appello il potere di decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardano le obbligazioni civili nascenti dal reato quando, dopo la sentenza di condanna di primo grado che ha statuito a favore della parte civile restituzioni o il diritto di ottenere il risarcimento del danno, il reato sia estinto per prescrizione, evitando, dunque, che la parte civile sia costretta, in conseguenza dell'estinzione del reato, ad adire la sede civile

per ottenere una decisione sulle restituzioni o sul risarcimento del danno. Dichiarazioni di prescrizione dei reati avvenute in pendenza della procedura d'appello si sono avute anche nel corrente anno.

In ragione dell'aumento qualitativo dei procedimenti che pervengono in appello, e di alcuni repentini cambi di orientamenti giurisprudenziali, suscettibili di compromettere la certezza dell'interpretazione (e che possono avere anche conseguenze negative nella valutazione dell'effettività da parte degli organismi internazionali, con pregiudizio per il Paese), nonché della pedissequa applicazione retroattiva da parte del Giudice decidente a procedimenti in corso, che sovente avviene senza alcun vaglio critico e senza considerare gli effetti negativi che complessivamente possono gravare su un numero considerevole di procedimenti pendenti (soprattutto quando il mutamento della giurisprudenza sconvolge la pacifica interpretazione ultradecennale di regole processuali, o modifica precedenti orientamenti oltre modo consolidati), appare sempre più necessario nell'interesse superiore della giustizia e per il recupero della piena funzione nomofilattica della giurisprudenza, introdurre, anche nel settore penale, forme di riesame, soprattutto in caso di difformità tra la sentenza di primo e di secondo grado, cui può eventualmente accompagnarsi la collegialità dell'organo giudicante d'appello, invocata dal prof. Brunelli.

B1b) Nella **giurisdizione dell'appello civile** continua, invece, ad aumentare l'arretrato.

Come già riportato, restano da decidere n. 136 cause, di cui n. 117 costituenti arretrato e le restanti nei termini al 31 dicembre 2015. Si evidenzia che n. 46 cause sono state poste a sentenza nel 2015, mentre continuano a rimanere n. 38 cause civili poste *pro servato* prima del 2012 (le più datate sono del 2001), per le quali sussistono solleciti, rilevanti ai sensi dell'art. 9 della legge costituzionale n. 144 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel corso del 2015 sono state depositate n. 16 sentenze, in diminuzione rispetto al 2014, come risulta dalle tabelle comparative.

In accoglimento delle sollecitazioni avanzate nelle Relazioni degli anni scorsi, si sono avuti nel 2015 due interventi normativi estremamente importanti.

Il primo è costituito dall'art. 10 della legge 1 luglio 2015 n. 102, il quale ha stabilito la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado portanti la condanna al pagamento di somme di denaro: tale disposizione dovrebbe produrre un effetto deflattivo sugli appelli introdotti per motivi dilatori, atteso che l'esecuzione non viene ad essere ritardata dall'impugnazione; tale effetto dovrebbe essere particolarmente significativo in considerazione del fatto che, trattandosi di norme processuali, la provvisoria esecuzione si estende anche alle cause decise prima dell'entrata in vigore della legge, in applicazione del principio *tempus regit actum*.

Il secondo è rappresentato dalla legge qualificata 22 dicembre 2015 n. 3 che ha autorizzato il reclutamento in via urgente di un Giudice di Appello, allo scopo di superare le criticità relative alle cause civili pendenti in secondo grado poste *pro servato* sino al 31 dicembre 2014, con incarico triennale non rinnovabile.

Il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria del 13 gennaio 2016 ha deliberato l'emissione dei bandi, e nella seduta del 1° giugno 2016 ha assegnato l'incarico al prof. Luca Barchiesi.

B4) La giurisdizione d'appello amministrativa invece non presenta anomalie: se si eccettua il deposito delle motivazioni di ricorsi avverso sanzioni amministrative già decise dal prof. Ferroni, non sussiste infatti alcun arretrato.

Si deve anche rilevare che l'art. 23 del decreto legge 19 maggio 2014 n. 77 ha comportato il trasferimento al Giudice di primo grado dei ricorsi promossi contro i provvedimenti sanzionatori emessi da Banca Centrale e dall'Agenzia di Informazione Finanziaria e pendenti a quella data: il Giudice d'appello ha, quindi, beneficiato della

riduzione del carico di lavoro, che è, tuttavia andato a gravare sul primo grado, dove tali ricorsi sono tuttora in decisione, ed integrano, come si vedrà, un considerevole arretrato.

*

B2) In ordine alla **giurisdizione di primo grado** affidata ai Commissari della Legge si deve rimarcare che si sono aggravate le criticità relativamente ai ricorsi amministrativi, e che hanno trovato conferma le problematiche nella gestione delle cause civili, dove si sta formando un rilevante arretrato recente; nell'istruttoria penale sono risolte le problematiche relative alla gestione dei procedimenti penali per riciclaggio ed altri gravi reati; la decisione penale risente del recupero della efficienza dell'istruttoria per quanto concerne i procedimenti per i reati più gravi, che costituiscono ormai la regola, mentre va svuotandosi per i reati minori, anche grazie alla riforma della legge sul decreto penale.

B5a) Per quanto riguarda il *settore della giurisdizione civile, comprensivo della tutela dei minori e della famiglia e delle materie commerciali*, si deve rilevare la presenza di un cospicuo arretrato di formazione recente, che assume un rilievo maggiore in considerazione anche della relativa flessione del numero delle sentenze depositate: sebbene dalle statistiche risulti essere aumentato in termini assoluti il numero delle sentenze, ciò è dovuto al maggior numero di queste depositate dalla sottoscritta rispetto all'anno precedente.

L'Uditore Santoni ha contribuito al definitivo smaltimento delle cause lasciate in *pro servato* dall'avv. Fattori, predisponendo n. 12 relazioni per tali sentenze, poi depositate dal Commissario della Legge Giovagnoli (ed incluse, quindi, nel numero delle sentenza da lui depositate), nonché di n. 39 relazioni per cause in materia di lavoro subordinato privato, n. 8 relazioni per sentenze relative a procedure concorsuali e n. 10

relazioni per sentenze relative a ricorsi amministrativi poi depositate dal Commissario della Legge Felici (ed incluse, quindi, nel numero delle sentenze da lui depositate); l'avv. Beccari ha predisposto n. 4 relazioni per sentenze in cause assegnate al Commissario della Legge Giovagnoli (ed incluse, quindi, nel numero delle sentenze da lui depositate).

L'avv. Di Bona ha depositato n. 5 sentenze (di cui n. 1 in materia di lavoro subordinato, la cui relazione è stata predisposta dall'Uditore Santoni), ed ha da depositare n. 39 sentenze di cui n. 27 già costituenti arretrato (n. 18 trattenute per la decisione nel 2014); l'avv. Pasini ha depositato n. 12 sentenze, ma deve depositarne n. 12, di cui n. 8 costituenti arretrato.

L'esame comparativo delle tabelle relative al lavoro giudiziario assegnato e svolto dai singoli Giudici nel tempo, conferma anche quest'anno una complessiva riduzione della produttività individuale, che emerge in maniera non equivoca considerando il rilevante contributo degli Uditori alla gestione dell'istruttoria e per la predisposizione delle relazioni propedeutiche alla redazione della sentenza.

Non ha, pertanto, sortito alcun effetto il richiamo, contenuto nella Relazione dell'anno scorso e nelle disposizioni del 1° luglio 2015, ad un maggiore impegno e responsabilità, dovendosi tenere in considerazione anche il fatto che i ritardi producono ricadute negative sul sistema economico.

Sull'andamento delle cause e dei procedimenti civili, si nota un aumento complessivo del numero rispetto all'anno precedente (peraltro non significativo in termini assoluti), dovuto ai procedimenti esecutivi ed alle procedure sommarie documentali prevalentemente attivate da banche o società finanziarie per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei clienti; si mantiene elevato il contenzioso in materia di lavoro subordinato.

Si conferma, altresì, il numero elevato delle cause in materia di diritto di famiglia e dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di tutela minori e violenza di genere.

Una riflessione impone l'aumento esponenziale delle *procedure sommarie documentali* negli ultimi anni (n. 289 nel 2015 contro n. 251 nel 2014): come risulta dalle tabelle comparative, a partire dal 2011 si è registrato un costante aumento, che si attesta nella percentuale dell'84% rispetto al quinquennio precedente, ed è dovuto prevalentemente ad azioni di recupero promosse dalle banche nei confronti dei debitori morosi. Parimenti, sono in aumento le cause in materia di diritti reali, costituite, per lo più, da azioni sommarissime intraprese da banche e società finanziarie per il recupero del possesso di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento dell'utilizzatore.

Appare evidente che, anche a seguito di operazioni straordinarie che hanno comportato la chiusura di alcune banche ed il trasferimento degli *assets* (attivi e passivi) ad altre, si è sviluppata una strategia volta alla sistemazione dei crediti in sofferenza, la quale ha visto utilizzare in maniera massiccia le enormi potenzialità della procedura sommaria documentale, sia in termini di costi che di durata. Va sottolineato – per quanto risulta esclusivamente dall'esperienza del Tribunale – che si tratta per lo più di crediti di scarsa qualità, nei quali l'inadempimento è risalente, che palesano una superficiale valutazione genetica del merito creditizio, e che è poi la causa dell'inadempimento: in altri termini, la maggior parte delle sofferenze non è ascrivibile a crisi imprenditoriali.

In proposito è opportuno ricordare che la procedura sommaria documentale o strumentale era prevista dagli Statuti per quelle controversie relative al recupero di crediti portati da un documento costituito da un atto pubblico o atto autentico o da una scrittura privata. Per quanto concerne l'atto pubblico, la procedura è indicata dalla Rub. VII, Lib. II, mentre per la scrittura privata dalla Rub. X, Lib. II. Osserva la dottrina:

“coloro i quali sono muniti di una scrittura pubblica, od autentica, non debbono essere costretti a condurre innanzi un giudizio alla pari di coloro che hanno prove insufficienti ed incomplete, od anche piene, ma non precostituite nel loro diritto, e nemmeno lo debbono coloro che sono possessori di scritture private riconosciute dal debitore, perché queste si parificano, dopo il riconoscimento, ad atti pubblici ed autentici. Deve in ciò vedersi una delle più commendevoli prerogative della procedura statutaria, che alcune legislazioni moderne hanno rimessa in vigore, seguite dalla parola plaudente della dottrina. Gli atti pubblici od autentici, aventi per sé la presunzione di verità, redatti od autenticati da notaio, compresi i testamenti, gli atti emanati da pubblici ufficiali, come i verbali di conciliazione davanti la Ecc.ma Reggenza, o davanti al Giudice Conciliatore, i lodi degli arbitri e simili e, grazie alla Convenzione, gli atti pubblici redatti od autenticati nel Regno d'Italia, servono di base alla procedura documentale. Fondamento razionale della medesima è da ricercarsi in ciò, che per il loro carattere si considerano come riconosciuti e quindi come contenenti una confessione delle parti. Si richiede però: 1) che siano genuini, cioè non alterati, né aboliti, né cancellati, né lacerati, né in alcuna guisa privati, anche in parte, della loro attendibilità; 2) che siano in regola colle leggi fiscali sul bollo e sul registro, senza di che non potrebbsi farne uso in giudizio; 3) che esprimano il quanto del debito in una somma liquida e determinata, o determinabile facilmente con elementi desunti dal titolo stesso o da altri documenti autentici, altrimenti dovrebbsi prima in via ordinaria stabilire l'ammontare del debito che si richiede all'obbligato” (T.C. GIANNINI, *Sommario di procedura giudiziaria civile sammarinese*, 2° ed., San Marino, 1967, p. 103).

La giurisprudenza consolidata conferma: “le Rub. VII e X del libro II delle *Leges Statutae* dispongono che chi è in possesso di atti pubblici o privati riconosciuti o non contestati – i quali esprimano il debito in somma liquida e determinata o facilmente determinabile con elementi o dal titolo stesso o da altri documenti autentici o non contestati – possa agire con la procedura istrumentale contro il debitore per ottenere la immediata condanna al pagamento *ad solutionem tunc huiusmodi debiti et rei petitaе*,

praedictus debitor realiter et personaliter ad voluntatem creditoris constringatur” (sentenza Commissario della Legge G. Ramoino 7 settembre 1951, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1963, 2, p. 264).

Per quanto concerne la scrittura privata, l’applicazione della procedura è una conseguenza del fatto che essa fa sempre prova contro chi l’ha sottoscritta; solo con il disconoscimento tale efficacia viene meno: “le *Leges Statutae*, alla Rub. VII, Libro II, parlano di pubblico istrumento o di valido atto di ultima volontà come base per la procedura strumentale ma, alla successiva Rub. X estendono tale procedura anche alle scritture private tanto nel caso in cui siano scritte *propria manu* dal debitore, quanto in quelle in cui, scritte da un terzo, siano almeno sottoscritte dal debitore ‘*dummodo tamen fuerint saltem subscripta*’, quanto infine nel caso in cui, pur non essendo né scritte né firmate dal debitore, risultino tuttavia sottoscritte da due testimoni ‘*etiam in scripturis privatis tertiae personae scriptis duobus tamen testibus notatis*’” (sentenza Commissario della Legge G. Ramoino 31 luglio 1940, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1963, 1, p. 111).

Come noto, l’art. 1 della legge 17 giugno 1994 n. 55 (che ha sostituito l’art. 1 della legge 19 gennaio 1989 n. 5), nel testo modificato dall’art. 1 della legge 30 aprile 2002 n. 59, per la parte di interesse, ha esteso l’ambito di applicazione di tale procedura, prescrivendo: “la procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII paragrafo 154 del Libro II delle *Leges Statutae*, oltre che agli atti pubblici ed autentici, si applica sulla base dei seguenti documenti: - cambiali e tratte accettate, scadute, purché si tratti di azione diretta; - assegni insoluti, purché si tratti di azione proposta contro il traente; - premi assicurativi non pagati alla scadenza; - contratti di mutuo e fideiussioni; - parcelle di onorari e spese professionali, liquidate dall’autorità giudiziaria; - estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute; - estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie; - estratti autentici di scritture contabili di Enti pubblici e di Aziende di Stato relativi a prestazioni sanitarie o ad erogazione di servizi”. L’art. 30 della legge 27 giugno 2013 n. 71 ha

ulteriormente ampliato l'applicabilità della procedura strumentale: “la procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII, paragrafo 154, del Libro II delle *Leges Statutae* e dall'articolo 1 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modificazioni, si applica, oltre che sulla base dei documenti indicati nel predetto articolo 1 della Legge n. 55/1994, anche sulla base di estratti conto bancari con attestazione di conformità alle scritture contabili fornita da parte del legale rappresentante o dell'amministratore delegato o del direttore generale dell'istituto di credito, autenticata da notaio. La procedura sommaria documentale applicata sulla base delle parcelle di onorari e spese professionali può essere attivata, oltre che in presenza di liquidazione dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 1 della predetta Legge n.55/1994, anche in presenza di opinamento degli ordini professionali”.

A parte alcune gravi sviste conseguenti a difetti di comprensione o di coordinamento (gli assegni e le cambiali sono infatti considerati *ex lege* titoli esecutivi e, quindi, non si comprende l'inclusione dei medesimi tra i documenti da porsi a base della procedura, peraltro con discutibili limitazioni che tradiscono una non corretta conoscenza della disciplina dei titoli di credito), si osserva che la procedura sommaria documentale non è assimilabile – come taluno vorrebbe – al procedimento monitorio italiano: questo, infatti, è un procedimento di cognizione, ancorché sommario, che si chiude con l'ingiunzione da parte del giudice di effettuare il pagamento entro il termine stabilito, con l'avvertimento che in difetto del pagamento o dell'opposizione al decreto, si procederà all'esecuzione; la procedura strumentale dà luogo, invece, ad una azione con prevalente funzione esecutiva, in quanto è prodromica ad attribuire valenza di titolo esecutivo al documento che ne costituisce il fondamento: l'esecuzione, pertanto, deriva non da un ordine di pagamento del giudice, bensì dall'esecutività del documento ottenuta in difetto di opposizione da parte del debitore; il titolo esecutivo, dunque, è il documento e non il provvedimento del giudice (che non ha portata precettiva).

Assieme al “libello” l'attore deve produrre i documenti idonei a supportare la procedura. Il Giudice, verificato che il documento prodotto rientri nell'elenco di quelli

indicati dalle *Leges Statutae* e dall'art. 1 della legge n. 55 del 1994 e successive modifiche, che porti l'indicazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che presenti i requisiti formali necessari, con decreto assegna al debitore il termine di cinque giorni utili (che decorrono dalla notifica) per avanzare eccezioni in ordine al predetto documento, significando che l'opposizione deve essere presentata ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 2002 n. 59, e lo avverte che qualora nel predetto termine non dovesse costituirsi, ovvero, in caso di costituzione, non dovesse spiegare formale opposizione indicando i motivi in fatto ed in diritto che se provati, siano tali da condurre ad una repulsa totale, o quanto meno parziale dell'azione, si procederà senz'altro alla esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili di sua proprietà (art. 1 della legge 17 giugno 1994 n. 55 - che ha sostituito l'art. 1 della legge 19 gennaio 1989 n. 5 -, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 2002 n. 59). In caso di opposizione, il processo di cognizione segue la procedura di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 maggio 1985 n. 63 e successive modifiche ed integrazioni (che è il rito abbreviato per le cause in materia di lavoro subordinato privato). Si tratta, dunque, di un rito estremamente veloce, atteso che l'opposizione viene presentata solo nel 16-17% dei casi, per cui il creditore ottiene il titolo esecutivo in pochi mesi.

A tutela delle sue ragioni, nel caso in cui sussista il timore di atti di disposizione da parte del debitore dei suoi beni, il creditore può richiedere provvedimenti cautelari (sequestro e diffida), avendo da tempo la giurisprudenza stabilito la compatibilità dei provvedimenti cautelari nella procedura strumentale, che, come detto, è una procedura avente natura esecutiva (cfr. la sentenza Giudice delle Appellazioni 7 settembre 1983, in *Giurisprudenza sammarinese*, 1981-90, p. 559), che vengono convertiti in pignoramento una volta ottenuto il titolo esecutivo. E a tal proposito si deve registrare che non è frequente la richiesta di provvedimenti cautelari.

Tali procedure vengono esperite non solo nei confronti di debitori o garanti sammarinesi (persone fisiche o giuridiche), ma anche forensi, e ciò pure quando l'esecuzione debba avere luogo all'estero, soprattutto in Italia, ove il provvedimento,

munito dell'attestazione del Cancelliere di non opposizione, è stato considerato delibabile ai sensi degli artt. 5 e 6 della Convenzione Italo-Sammarinese del 1939, e, perciò, riconosciuto e dichiarato esecutivo in Italia, e, quindi, titolo per l'esecuzione forzata e, prima ancora, per la concessione di provvedimenti cautelari. L'assenza di concreti e generali ostacoli al riconoscimento emerge dal numero sempre crescente di richieste di attestazioni di non opposizione del decreto munite dei requisiti formali indicati dalla Convenzione, in uno con il costante impiego della procedura a fronte di esecuzioni che devono svolgersi all'estero. La necessità di attivare la giurisdizione sammarinese non deriva, peraltro, da ostacoli normativi o delle convenzioni internazionali, bensì dall'inserimento nei contratti di clausole derogatorie del foro, con le quali viene stabilita la giurisdizione sammarinese per il contenzioso: il foro elettivo contrattualmente individuato esclude, infatti, l'applicazione di altri criteri di collegamento (quali, ad esempio, la residenza del convenuto ovvero la collocazione dei beni oggetto di garanzie reali), sì che il giudice straniero viene ad essere privato della sua giurisdizione per volontà delle parti.

L'efficacia e l'effettività della procedura sommaria documentale è dimostrata anche dalla flessione delle cause ordinarie in materia contrattuale (n. 141, contro n. 169 del 2014), che continuano ad essere utilizzate, per il recupero dei crediti inesigibili di banche e società finanziarie, soprattutto per la risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, allorché il debitore debba anche restituire il bene alla proprietaria concedente.

In materia di cautele, è anche opportuno evidenziare come sia praticamente negletta l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, prevista e disciplinata dagli artt. 37-39 della legge 16 marzo 1954 (legge ipotecaria) ("l'ipoteca giudiziale risulta: 1°) dalle sentenze contraddittorie e contumaciali proferite dai nostri Tribunali in prima ed ulteriore istanza, in favore delle persone che hanno riportato la sentenza; 2°) dalle sentenze dei Tribunali esteri dichiarate eseguibili dai nostri Tribunali; 3°) dai lodi, sentenze dei giudici compromissori, arbitri ed arbitratori del pari dichiarate eseguibili dai decreti dei nostri

Tribunali”; “l’ipoteca giudiziale nasce pel solo fatto delle pronunzie dei medesimi Tribunali, e dal giorno di esse per tutte le tre indicate specie di ipoteca giudiziale”; “se è interposto appello da tali pronunzie, e la sentenza di prima istanza è confermata, l’ipoteca rimane ferma; e qualora una tal sentenza sia revocata o modificata, si revoca o si modifica del pari la ipoteca, senza bisogno di veruna specie di dichiarazione in proposito”), difetto oggi solo parzialmente corretto dalla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, atteso che l’ipoteca crea un privilegio sul bene che ne costituisce l’oggetto, mentre il pignoramento determina il concorso di tutti i creditori chirografari muniti di titolo esecutivo sulle somme ritratte dalla vendita del bene oggetto dell’espropriazione forzata (art. 12 della Legge ipotecaria: “il contributo ed i titoli di prelazione si esercitano unicamente quando siavi esistenza e concorso di più creditori contro un comune o più comuni debitori”; art. 13 della Legge ipotecaria: “si esercita il contributo fra i creditori chirografari che non hanno fra di loro verun titolo di prelazione, e fra coloro che godono il medesimo identico titolo di prelazione”).

E a tal proposito, anche al fine di evitare i fraintendimenti proposti, purtroppo, anche in sede di valutazione da parte di organismi internazionali, è doveroso ricordare che il verbale di pignoramento – se relativo a bene immobile – è annotato nei registri immobiliari, consultabili elettronicamente dai professionisti; che le vendite all’incanto sono pubblicizzate e che la Cancelleria, a richiesta ed in tempo reale, rilascia certificazioni sulle pendenze delle cause civili e delle procedure esecutive nei confronti di singoli soggetti: l’intervento, ai fini del contributo tra creditori, è possibile sino alla ripartizione dell’attivo, ed i creditori ipotecari, comunque, prevalgono sui chirografari, che vengono, ovviamente, pagati con le somme residue dopo il pagamento integrale dei primi.

Si deve anche registrare un aumento delle *azioni possessorie* esperite dalle banche e società finanziarie per recuperare sollecitamente il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, che nel 2015 sono n. 27 contro n. 7 del 2014: la sommarietà di tale rito consente di pervenire entro pochi mesi alla sentenza (n. 16 nel 2015), e così

consentire alla proprietaria di ottenere rapidamente e coattivamente la restituzione del bene.

In tema – e cioè con specifico riferimento alle cause di recupero dei crediti bancari inesigibili – è doveroso in questa sede affrontare anche il tema delle *imposte di registro*, sul quale si sono agitate di recente questioni non adeguatamente prospettate e comprese.

Premesso che l'imposta giudiziale per le procedure sommarie documentali è pari ad € 270,00 (lett. m dell'art. 1 del decreto delegato 22 gennaio 2010 n. 8), anche se spesso viene depositata la quietanza di pagamento dell'imposta sulle cause ordinarie di primo grado pari ad € 800,00, per cui i costi del procedimento sono estremamente contenuti, in relazione all'imposta di registro si deve, in primo luogo, evidenziare che nessuna modifica normativa è intervenuta sul punto, per cui si applicano le regole consolidate.

I contratti bancari (quali mutui e conti correnti), le fideiussioni, le quietanze e le ricognizioni di debito, – come risulta dalla Tabella di cui al decreto delegato 22 gennaio 2010 n. 8, che aggiorna le Tabelle allegate alla legge 29 ottobre 1981 n. 85 – sono soggetti all'imposta di registro proporzionale, che, quindi, non è ricompresa nell'imposta giudiziale: ai sensi dell'art. 59 della legge n. 85 del 1981 perché il Giudice possa tenerli in considerazione quali prove devono essere sottoposti alla formalità della registrazione ed assolvere l'imposta e le relative sanzioni. Si noti che l'art. 53 della legge n. 85 del 1981 stabilisce che tali contratti ed atti devono essere presentati all'Ufficio del Registro entro trenta giorni dalla data di formazione dalle “parti contraenti”, e che l'art. 6 del decreto 1 dicembre 2003 n. 157 ha introdotto la “rifazione a carico della parte soccombente delle spese sostenute da chi non vi era tenuto in base a quanto in appresso, per la registrazione di atti assoggettati ad imposta proporzionale e/o progressiva prodotti in causa: [...] c) della parte che si obbliga ad una prestazione in denaro, nei contratti che costituiscono obbligazioni; d) del soggetto che ha prestato il pegno o la fideiussione, in

solido con il debitore garantito, negli atti che comportino costituzione di pegno o di fideiussione; e) tutte le parti contraenti in via solidale nei mutui, e, in genere, negli atti che contemplino o comportino l'accensione di conti bancari, obbligazioni di somme e di valori [...]”. Di conseguenza, l'imposta grava sul cliente, e deve essere anticipata dalla banca attrice solo perché il contratto o l'atto non è stato sottoposto alla registrazione nel termine di legge, facendo versare in quel momento al cliente (che, dunque, evade l'imposta) la relativa somma, con diritto in ogni caso al recupero sul medesimo cliente in caso di lite conclusasi con la condanna di questi.

Rimangono le esenzioni di cui all'art. 1 della legge 27 luglio 1979 n. 50 (“le operazioni di finanziamento (mutui, fideiussioni, sovvenzioni ecc.), che saranno effettuate presso Istituti di Credito, da persone fisiche in quanto operatori economici titolari di attività industriali, artigianali, commerciali esercitate nel territorio della Repubblica e connesse con l'attività dell'impresa, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione o cancellazione di ipoteche”) e di cui all'art. 1 della legge 13 marzo 1980 n. 37 (“i benefici di cui la Legge 27 luglio 1979 n. 50 sono estesi agli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, costituiti in forma societaria con personalità giuridica”), che, tuttavia, devono essere richieste nell'atto (art. 2, comma 2 della legge n. 85 del 1981: “le agevolazioni fiscali previste da decreti o leggi speciali, vengono accordate soltanto se espressamente richieste in atto”). La registrazione in esenzione d'imposta può dunque essere eseguita se nel contratto è inserita la richiesta, e se l'operatore economico svolge attività d'impresa al momento della conclusione del contratto, a nulla rilevando la successiva liquidazione o l'apertura di procedura concorsuale, per cui, ad esempio, il contratto eventualmente prodotto con l'insinuazione nella procedura concorsuale del cliente può essere registrato in esenzione d'imposta se è stato concluso anteriormente.

Per quanto concerne la documentazione da porre a fondamento della procedura sommaria documentale, si deve rilevare che gli “estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute” sono soggetti ad imposte

di registro in misura fissa e, dunque, sono ricompresi nell'imposta giudiziale: l'estratto conto è sempre stato considerato rientrare in tale categoria di estratti.

La estensione effettuata con l'art. 30 della legge 27 giugno 2013 n. 71 agli "estratti conto bancari con attestazione di conformità alle scritture contabili fornita da parte del legale rappresentante o dell'amministratore delegato o del direttore generale dell'istituto di credito, autenticata da notaio", intervenuta per rimediare ad asserite restrizioni imposte dal Giudice, e comunque poco meditata, non ha tenuto conto del problema fiscale. Infatti, fraintendendo l'attestazione notarile della "*regolarità*" delle scritture contabili - da intendersi con esclusivo riferimento alle formalità intrinseche ed estrinseche previste dalla legge, ed invece ritenuta riferita alla "*verità*" delle medesime -, alcuni istituti bancari, su suggerimento di professionisti, hanno istituito "libri dei debitori morosi", non ricompresi nel novero delle "scritture contabili obbligatorie" (che sono quelle di cui all'art. 72 ora del decreto delegato 24 febbraio 2011 n.46: "le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili. 2. Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite. 3. I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati nella sede della società per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti"), per cui, correttamente, non sono stati ritenuti idonei ad integrare il disposto della legge.

Si è così approdati all'ampliamento dell'elenco dei documenti agli estratti conto (che, come detto, erano già considerati "estratti" e, dunque, documenti idonei) con l'aggiunta, tuttavia, della attestazione di conformità alle scritture contabili resa dal legale rappresentante o da altri soggetti aventi poteri rappresentativi, autenticata da notaio: è evidente che la dichiarazione con cui il rappresentante dell'ente certifica l'esistenza del debito derivante da un contratto bancario (che è enunciato), non previamente sottoposto alla formalità della registrazione, deve scontare la relativa imposta di registro, che non sarebbe, invece dovuta, o comunque dovuta in misura inferiore se il contratto fosse stato

registrato a termini di legge. La legge notarile ha poi istituito il repertorio delle autentiche di firma, che, ai sensi dell'art. 1 del decreto delegato 16 dicembre 2015 n. 184, viene tenuto con modalità informatiche e deve essere inviato annualmente all'Ufficio del Registro per la vidimazione, per cui l'Ufficio è in grado di accertare il mancato pagamento delle imposte, che, in precedenza, era praticamente impossibile.

Si deve ribadire quanto evidenziato nella Relazione dello scorso anno sul *problema dell'efficacia e dell'efficienza del procedimento esecutivo*, che sta divenendo via via più significativo, in ragione dell'aumento dei procedimenti e delle aste per la vendita dei beni pignorati, che, soprattutto in questi tempi di crisi, non sortiscono alcun esito, anche in ragione sia della difficoltà per gli eventuali compratori di ricorrere al credito bancario, che della qualità degli immobili.

E' doveroso comunque ricordare che il procedimento esecutivo – come tutte le cause e procedimenti civili – procede ad iniziativa del creditore, dalla cui attività dipende, dunque, la soddisfazione coattiva dei suoi interessi: spesso il procedimento si arresta dopo la notificazione del mandato esecutivo e del precetto, ovvero dopo l'esecuzione del pignoramento, non solo quando, per il valore dei beni non risulti in concreto vantaggioso per il creditore richiedere la vendita, ma anche quando sia capiente, e cioè i beni abbiano un valore superiore al credito. Emerge, altresì, che sovente le aste autorizzate non si sono tenute in difetto del deposito, da parte del creditore, dell'anticipazione delle spese per la pubblicità dei bandi (€70,00).

Vi sono, poi, diversi casi in cui il creditore, munito del titolo esecutivo (ad esempio, mutuo ipotecario risultante da atto pubblico), in luogo di attivare la procedura per la *distractio*, ha preferito iniziare una procedura sommaria documentale, o, peggio, una causa civile ordinaria, con conseguente dilatazione dei tempi di realizzazione della garanzia, e ciò emerge anche dal numero relativamente basso dei procedimenti di distrazione di pegno ed ipoteca (complessivamente n. 15 nel periodo 2009-2015) rispetto al numero delle esecuzioni.

Sono tutte situazioni, non dipendenti dalla normativa o dall'attività del Giudice, che incidono negativamente sull'efficienza delle procedure esecutive, e di cui deve tenersi conto, dovendosi peraltro ribadire che la qualità dei crediti fatti valere appare nel complesso estremamente bassa, in ragione sia della anzianità degli inadempimenti, sia della leggerezza nella valutazione genetica del merito creditizio.

Si richiamano anche le osservazioni sulla assegnazione al Commissario della Legge della *giurisdizione di merito sugli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Tributario*, e sull'opportunità di un ripensamento complessivo sulla disciplina del contenzioso tributario in sede giurisdizionale.

In ordine alle *procedure concorsuali*, si conferma l'aumento delle procedure e delle attività: n. 34 procedure aperte, a fronte di n. 68 istanze pervenute nel 2015 (ma relative a n. 60 debitori) e n. 13 procedimenti archiviati.

Il giudiziale concorso fra i creditori è, nella sostanza, una procedura esecutiva collettiva nei confronti del debitore insolvente: riguarda, pertanto, sia persone fisiche, non necessariamente imprenditori, che persone giuridiche.

L'esperienza decennale dimostra che le istanze di apertura del giudiziale concorso promosse nei confronti di persone giuridiche riguardano per la maggior parte società che da tempo hanno cessato l'attività, o che, comunque, non possiedono beni aggredibili (confermando il dato, evidenziato nelle Relazioni degli anni scorsi, relativo alla scarsa qualità del tessuto economico in quel periodo), sì che la procedura non presenta alcuna utilità per i creditori, e produce solo costi a carico dello Stato: l'inefficienza deriva, pertanto, non dalle norme, bensì dalla inconsistenza patrimoniale del debitore, nota *ab origine* (sussistendo, ad esempio, pignoramenti negativi già disposti in esecuzioni individuali), nonché dai ritardi con cui le domande vengono proposte. L'effetto liquidatorio, di conseguenza, non è prodotto dalla procedura, ma dall'assenza, in concreto, di una azienda.

Il dato relativo alle persone fisiche, invece, è relativamente inconsistente: nel periodo 2010-2015 le istanze di apertura del giudiziale concorso promosse nei confronti di persone fisiche sono pari a n. 35, di cui n. 22 riferite ad imprenditori, mentre sono state aperte solo n. 6 procedure.

A conferma di quanto riferito in ordine alla sostanziale inutilità ed improduttività del giudiziale concorso, vi è il dato relativo alla assenza di revocatorie concorsuali negli ultimi cinque anni.

Il maggior numero delle istanze di apertura del giudiziale concorso risultano presentate dai lavoratori subordinati che vantano crediti nei confronti dell'imprenditore: il dato è da porre in relazione all'aumento delle cause in materia di lavoro subordinato (n. 51 nel 2015 contro n. 35 nel 2014), ed è ovviamente strettamente collegato con la situazione di crisi economica che ha colpito il Paese negli ultimi anni, e che ha condotto alla chiusura di molte attività.

Il sostegno ai lavoratori per il pagamento delle loro retribuzioni non può passare, in ogni caso, attraverso le procedure concorsuali, bensì riconoscendo loro la possibilità di ottenere in maniera più veloce titoli esecutivi: si deve rilevare, in proposito, che nelle recenti riforme della procedura sommaria documentale (e di cui si è dato conto in precedenza) ci si è dimenticati dei soggetti più deboli (i lavoratori, appunto), costretti ad attivare le procedure di cui alla legge 20 maggio 1985 n. 63, che prevede il tentativo di conciliazione presso la apposita Commissione Conciliativa quale condizione di ricevibilità della domanda giudiziale, sì che nelle more il datore di lavoro può liberamente distrarre i beni dall'azienda, rischio scongiurato solo grazie alla pacifica giurisprudenza che ammette la possibilità di avanzare richieste di provvedimenti cautelari (sequestri e diffide) *ante causam* senza la produzione del verbale della Commissione Conciliativa, ma, comunque, la causa di merito deve essere promossa, a pena di decadenza del sequestro o della diffida, nei tre giorni utili successivi all'esecuzione. Esiste, poi, una non sempre chiara percezione del concetto di

“conciliazione totale o parziale” di cui all’art. 6 della legge n. 63 del 1985, atteso che sovente vengono attivate cause ordinarie in presenza del riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro, o di inadempimento al piano di rateizzazione proposto in sede di conciliazione.

Appaiono, pertanto, indispensabili interventi del legislatore volti a facilitare la riscossione dei crediti da lavoro subordinato, riducendo, così, anche la necessità di ricorrere alle procedure concorsuali, nonché contrattuali, per anticipare l’attivazione di degli appositi fondi di garanzia, come già rappresentato nelle Relazioni degli anni scorsi.

La crisi ha investito in questi ultimi anni anche imprese storiche di “grandi” dimensioni per la realtà sammarinese, in ragione dell’elevato numero di lavoratori occupati: si tratta di crisi che riguardano realtà imprenditoriali effettive, e che, se si eccettuano rarissime eccezioni, costituiscono un fenomeno connotato da relativa novità.

Gli strumenti per la soluzione di tali crisi sono da tempo presenti nell’ordinamento sammarinese, che conosce gli istituti della moratoria e del concordato preventivo e successivo, che hanno, appunto, la finalità di consentire, la prima, la sospensione dei pagamenti e delle azioni dei creditori, per favorire la riorganizzazione necessaria al superamento della crisi, ed il secondo, ad attuare una transazione con i creditori chirografari, con conseguente decurtazione dei debiti (mentre i creditori privilegiati devono essere tutti pagati per intero, salvo preferiscano rinunciare al privilegio al fine di votare nell’adunanza dei creditori), funzionale alla prosecuzione dell’attività d’impresa (il concordato, infatti, non ha una funzione liquidatoria).

In proposito si evidenzia che nel periodo 2006-2015 sono state chieste ed aperte n. 3 procedure di moratoria (n. 1 nel 2008, n. 1 nel 2014 e n. 1 nel 2015): una di esse è ancora in corso, mentre le altre sono state seguite da n. 2 procedure di concordato. Per quanto concerne i concordati, nello stesso periodo è stata richiesta l’apertura di n. 13 procedure (n. 1 nel 2007, n. 2 nel 2008, n. 1 nel 2009, n. 1 nel 2010, n. 3 nel 2011, n. 2 nel 2012, n. 1 nel 2013, n. 1 nel 2014 e n. 1 nel 2015): di queste, 9 sono terminate con

l'omologazione del concordato e n. 5 con l'apertura del giudiziale concorso dei creditori (su istanza dei creditori) ovvero di cessione dei beni ai creditori, confermando la natura non liquidatoria del concordato, ed il fatto che il debitore fa ricorso a tale istituto quando, esistendo una azienda, vi è interesse alla prosecuzione dell'attività.

La moratoria ed il concordato costituiscono un quadro normativo adeguato per pervenire ad accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore, soprattutto con il ceto bancario, a favore del quale il decreto legge 30 ottobre 2015 n. 159 ha istituito un privilegio generale, in caso di apertura successiva del giudiziale concorso (e, quindi, di inadempimento degli accordi o di impossibilità di risoluzione della crisi), "per i finanziamenti concessi nel periodo di moratoria", comprensivi di quelli concessi "durante la fase preliminare, che decorre dal deposito della domanda in Tribunale della richiesta di avvio della procedura" di moratoria. Tale disposizione, pur apparentemente utile per la concessione della c.d. "nuova finanza", in realtà tradisce le finalità della moratoria, che presuppone lo stato di crisi temporanea, superabile con riorganizzazioni aziendali, confondendo la crisi temporanea con l'insolvenza, potendo, anzi, produrre effetti deresponsabilizzanti sui finanziatori dalla valutazione della meritevolezza del piano di riorganizzazione, e dall'adozione di idonei presidi contrattuali, ed ostacolare eventuali definizioni concordatarie della crisi.

A tal proposito è doveroso rilevare che in uno dei casi recenti di crisi che hanno dato luogo alla moratoria e conclusosi con un concordato omologato, con l'affitto d'azienda ad una nuova società e senza la liquidazione della società debitrice, una delle banche esposte ha utilizzato le anticipazioni concesse durante la moratoria da un fornitore per la continuazione dell'attività produttiva, per la copertura delle posizioni debitorie antecedenti, violando la *par condicio* con le altre banche esposte, e compromettendo, in concreto, l'attuazione del piano di riorganizzazione dell'impresa.

Nell'altro, in cui la crisi era dovuta esclusivamente ad inefficienze gestionali, a seguito della ristrutturazione stragiudiziale dei debiti e della concessione di nuova finanza, garantita da pegno sulle azioni della società in crisi, la banca creditrice ha

lasciato l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ai soci (e amministratori), che hanno continuato a gestire liberamente la società, la quale ha continuato ad accumulare perdite.

Ciò conferma che non è il quadro normativo ad essere inadeguato, ma che i problemi conseguono all'esercizio dell'autonomia privata, in uno con la qualità dei crediti, concessi, spesso, in difetto di adeguato merito creditizio o di adeguate garanzie o presidi.

Inoltre, non si possono confondere gli accordi di ristrutturazione (che sono accordi stragiudiziali e contrattuali tra debitore e creditori) con le procedure concorsuali, ed in particolare il concordato preventivo: l'*imitatio* delle scelte italiane (o meglio, la copiatura delle leggi italiane), senza alcun approfondimento, conduce infatti a sovrapporre piani che devono rimanere distinti, come riconosciuto anche dalla dottrina prevalente.

Devo ribadire la necessità di una riforma urgente dei c.d. *reati concorsuali*, per le ragioni esposte nella Relazione relativa al 2009, confermando tutte le altre osservazioni e proposte formulate negli anni scorsi, anche dall'avv. Felici.

Con riferimento alle *società* si nota una ripresa nel numero delle nuove costituzioni (n. 318) ed in lieve diminuzione il numero delle liquidazioni (n. 217 nel 2015 sul totale di n. 1572, al quale devono essere aggiunte n. 173 società radiate).

Per quanto concerne le liquidazioni, deve essere rilevato il dato che molte sono state aperte a seguito di segnalazione dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio della cessazione della licenza d'esercizio: si tratta di società inattive da tempo, senza alcuna azienda e patrimonio residuo, per le quali la liquidazione costituisce esclusivamente adempimento per la cancellazione dal registro delle società. In tali casi, il liquidatore viene nominato d'ufficio, e la totale carenza di attivo conduce alla chiusura della liquidazione con la procedura abbreviata di cui all'art. 111 della legge sulle società,

ovvero, nei casi più gravi, quando le scritture contabili sono totalmente assenti o risultano comportamenti distrattivi, con il ricorso all'apertura del giudiziale concorso dei creditori (al fine di poter, quanto meno, attivare i procedimenti penali per i reati commessi dagli amministratori): in entrambi i casi, stante l'inesistenza dell'attivo, e quasi sempre la presenza esclusiva di debiti per imposte e tasse, lo Stato (e, quindi, la collettività) sopporta i costi dei liquidatori o del curatore, oltre al mancato incasso dei crediti.

Diventa, dunque, urgente la riflessione in ordine alla introduzione di disposizioni straordinarie di revisione dei registri, proposta dalla sottoscritta e dal Commissario Felici nelle Relazioni degli anni scorsi, che consenta l'eliminazione delle società inattive senza costi aggiuntivi per lo Stato, che già subisce il danno del mancato pagamento delle imposte. Tale intervento straordinario consentirebbe anche di poter avere finalmente un quadro certo ed obiettivo della realtà imprenditoriale sammarinese, ora falsato da una rappresentazione (soprattutto numerica) che non tiene conto del passaggio ad una economia reale e trasparente, e che ha una incidenza negativa nella misurazione dei fattori e degli indici economici.

Il settore degli *enti morali* (associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, ecc.) appare sistemato. Rimane la necessità dell'introduzione di una disciplina organica per il settore *no profit*, atteso che la legge 1° luglio 2015 n. 101 ha sottoposto a regolamentazione solo le fondazioni. Attesa la crescente attenzione che il FATF/GAFI dedica alle associazioni, in ragione del possibile utilizzo quali canali di reperimento di fondi per il finanziamento del terrorismo, è indispensabile che la legge si allinei agli standard internazionali.

Nessuna ulteriore osservazione, rispetto a quelle avanzate nelle precedenti Relazioni sullo stato della giustizia (che sono tutte confermate) deve essere effettuata in ordine al settore del *diritto di famiglia e della tutela dei minori*.

La legge 20 giugno 2008 n. 97, sulla “*prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere*”, è ormai a regime. Nel corso del 2015 sono pervenute al giudice civile **n. 33 segnalazioni** di cui n. 11 archiviate. L’avv. Pasini ha evidenziato che “n. 4 fascicoli relativi a liti familiari si riferiscono a situazioni nelle quali i coniugi vivevano già divisi in virtù di precedente separazione (giudiziale e/o consensuale) e che per n. 2 fascicoli la causa di separazione è stata radicata in momento immediatamente successivo alla segnalazione”.

L’approvazione della legge sulla *amministrazione di sostegno* ha introdotto uno strumento flessibile che consente di adottare misure individualizzate per la disabilità, con attenzione alla persona piuttosto che esclusivamente ai suoi interessi patrimoniali. Peraltro, si deve segnalare che, nonostante la maggiore idoneità del nuovo istituto, continua a rimanere alto il numero delle cause di interdizione, anche in relazione a situazioni nelle quali tale misura (in ragione dell’entità del patrimonio dell’incapace) si rivela eccessiva: appare, pertanto, necessaria l’attivazione di iniziative di formazione degli operatori, per sensibilizzarli sulla necessità di adottare un diverso approccio alla disabilità, teso a limitare il più possibile i diritti personali dell’incapace, come, tra l’altro, evidenziato anche dall’Alto Commissario per i Diritti Umani nel suo rapporto.

*

B2b) In ordine alla situazione del *settore della giurisdizione penale*, dai dati statistici emergono rilievi significativi per quanto concerne l’**istruttoria penale**.

Come sopra indicato, sono pendenti n. 686 procedimenti penali, di cui n. 501 iscritti nel 2015, ed i restanti a partire dal 2010 (n. 3).

La Tabella comparativa del flusso dei reati allegata alla presente Relazione (Allegato L) è stata elaborata sulla base dei procedimenti iscritti in conseguenza delle denunce, esposti e segnalazioni pervenuti al Tribunale.

Dalla analisi del dato meramente statistico, con riferimento ai *reati contro il patrimonio*, si mantiene alto il numero delle truffe, ed aumentano di nuovo, rispetto all'anno scorso, le appropriazioni indebite: quest'ultimo dato è da porre in relazione all'attività di sistemazione dei contratti di locazione finanziaria relativi a beni mobili, soprattutto registrati con posizioni debitorie – divenuta più aggressiva in questi ultimi anni, e da correlarsi anche con l'aumento delle cause civili che si è segnalato sopra – rispetto alle quali l'azione penale è propedeutica al recupero del bene che si trova tuttora presso il conduttore, nella maggior parte dei casi residente all'estero, sì che una volta avvenuto il recupero, la società finanziaria querelante perde interesse al procedimento. E' doveroso evidenziare che tali esigenze, di natura eminentemente civile, possono agevolmente essere soddisfatte con la richiesta di provvedimenti cautelari (sequestri con asporto) nelle cause civili come avveniva in passato, che vengono poi comunque promosse per ottenere la condanna del debitore al pagamento: si eviterebbe, così, una duplicazione di iniziative per il creditore ed il ripristino dell'uso corretto dell'azione penale.

Deve anche essere evidenziato un *aumento delle rapine* (n. 6 nel 2015), il numero dei procedimenti penali per i furti con autore identificato (n. 19) e del numero dei procedimenti per reati commessi da ignoti (n. 421): sono dati significativi per comprendere le preoccupazioni ed il senso di impotenza della collettività di fronte a fatti che compromettono la serenità della vita quotidiana e familiare, e che impongono a tutte le Autorità, per le rispettive competenze, di considerare una priorità la prevenzione e la repressione di tali reati. L'aumento delle rapine è da tenere in seria considerazione, perché dimostra che i criminali non si accontentano più di entrare nelle case nell'assenza degli abitanti, ma ricorrono alla violenza per conseguire il bottino: si tratta di un salto

qualitativo preoccupante per l'ordine pubblico, che amplifica la percezione della mancanza di sicurezza dei cittadini nella vita familiare e nelle attività quotidiane.

Aumentano anche i procedimenti per il *reato di violazione degli obblighi patrimoniali familiari* (n. 7) e per il *reato di maltrattamenti familiari* (n. 5).

Mentre l'aumento dei procedimenti penali per i reati di maltrattamento è una conseguenza della nuova sensibilità creata dalla legge n. 97 del 2008 sulla violenza di genere, ormai a pieno regime, l'aumento (sebbene lieve) dei procedimenti per il reato di violazione degli obblighi patrimoniali (commesso dal soggetto tenuto alla corresponsione del mantenimento al coniuge economicamente più debole o dei figli a seguito di separazione o divorzio) si presta ad una duplice lettura. Da un lato, infatti, non possono essere trascurati gli effetti della crisi, a seguito della quale molti lavoratori sono rimasti disoccupati e non si sono preoccupati di richiedere giudizialmente la revisione di tali contributi, dall'altro (quando l'inadempimento è volontario) potrebbe ricollegarsi alla insufficienza degli strumenti a disposizione del Giudice civile per accertare le reali condizioni patrimoniali dell'obbligato, soprattutto quando non si tratta di lavoratore subordinato, sì che il ricorso all'azione penale diviene, nella realtà, finalizzato non tanto (o non solo) alla punizione del colpevole, quanto, piuttosto, ad accertare la presenza di disponibilità finanziarie e reddituali, per utilizzare tali accertamenti nell'esecuzione civile o davanti al Giudice civile competente alla determinazione del contributo di mantenimento.

Nel 2015 si deve anche evidenziare l'iscrizione a ruolo di n. 5 procedimenti per *reati in materia tributaria*, n. 29 procedimenti per il *reato di riciclaggio* (erano n. 23 nel 2014, 18 nel 2013, n. 22 nel 2012, n. 36 nel 2011, n. 20 nel 2010, n. 9 nel 2009 e n. 12 nel 2008), n. 9 procedimenti per *reati in materia bancaria e finanziaria* (previsti dalla legge n. 165 del 2005 – LISF) e n. 2 procedimenti per *reati previsti dalla normativa di contrasto del riciclaggio*; sono stati depositati n. 31 rinvii a giudizio per il reato di

riciclaggio, e n. 2 rinvii a giudizio per violazione alla normativa antiriciclaggio. Sono stati archiviati n. 18 procedimenti penali per il reato di riciclaggio, iscritti in anni diversi, e n. 6 procedimenti per reati in materia bancaria e finanziaria.

Sono state depositate n. 9 sentenze di primo grado per il reato di riciclaggio e n. 1 sentenza per i reati previsti dalla LISF; mentre sono n. 3 le sentenze d'appello per il reato di riciclaggio.

Si segnala anche l'apertura di n. 2 procedimenti penali ed il deposito di n. 3 rinvii a giudizio per il *reato di corruzione*; è stata confermata in appello una sentenza di condanna per tale reato emessa in primo grado, per la quale i condannati stanno espiando la pena.

Come già segnalato, si concluderà quest'anno il *National Risk Assessment* sul riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, che ha impegnato le Autorità coinvolte nella prevenzione e repressione di tali reati per tutto il 2015, e che è stato predisposto con l'ausilio della *World Bank*. Tale documento ed il relativo piano di intervento, che sarà condiviso con le Autorità politiche e con gli enti rappresentativi dei settori privati interessati, ha permesso di individuare le minacce e le vulnerabilità del Paese, attraverso l'analisi dei prodotti e dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, ed ha mostrato la presenza di criticità – in alcuni casi anche significative – dovute alla permanenza di modalità operative non conformi. Su tali aspetti (e sugli interventi conseguenti) è indispensabile che si svolga una seria riflessione, tesa ad aumentare la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti (Autorità e privati) in ordine alla necessità di effettuare quel cambiamento culturale che solo può scongiurare i rischi derivanti da una economia non trasparente.

E' doveroso anche evidenziare che si approssima il *round* di valutazione da parte degli esperti di Moneyval, che dovranno valutare la *compliance* rispetto alla Raccomandazioni FATF/GAFI del 2012, tenendo anche in considerazione i principi di cui alla IV Direttiva della UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a

fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo del 20 maggio 2015. La preparazione della visita sarà molto impegnativa: la normativa in vigore di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo (sia primaria che secondaria) deve essere sottoposta ad adeguamento; devono essere colmate le gravi lacune tuttora esistenti in materia di contrasto al terrorismo ed alla proliferazione delle armi di distruzione di massa; deve essere effettuato il *National risk assessment* sul finanziamento del terrorismo, non essendo sufficiente, al fine di comprovare l'effettività, l'affermazione della marginalità del Paese e dell'inesistenza di segnalazioni e casi, dovendo, invece, essere dimostrata la conoscenza delle minacce e delle vulnerabilità, che sola consente la valutazione consapevole del rischio. E' dunque necessaria non solo la determinazione di tutte le Autorità ed istituzioni interessate, ma anche l'approntamento di adeguate risorse e piani di intervento.

Si deve anche segnalare che l'attenzione della Comunità internazionale – a seguito dei drammatici attentati di Parigi, di Bruxelles e degli Stati Uniti – si sta focalizzando sul contrasto al terrorismo ed al suo finanziamento, che da secondario rispetto al contrasto del riciclaggio, è divenuto assolutamente preminente. Poiché le Autorità nazionali competenti sono diverse da quelle che si occupano del coordinamento nazionale in materia di riciclaggio, è divenuta indispensabile la creazione di una commissione apposita, nella quale siano designati rappresentanti delle Autorità deputate alla prevenzione del terrorismo (Forze di Polizia, Ufficio Tributario, Uffici con compiti di controllo e vigilanza sulle attività economiche, ecc.), che possa approntare una strategia nazionale di contrasto, vigilando sull'attuazione.

Ricordo, in proposito, che è divenuta imprescindibile la disciplina ed il controllo sui c.d. “prodotti a duplice uso”: si tratta di una necessità già evidenziata nella Relazione sullo stato della giustizia del 2010 (ove testualmente si indicava: “tenuto conto degli impegni internazionali di contrasto al terrorismo, dovranno inoltre essere introdotte speciali procedure di controllo in relazione ai materiali ‘a duplice uso’, che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 sono “i prodotti, inclusi

il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari”), e purtroppo trascurata, con gravi ripercussioni sulla valutazione delle vulnerabilità e dei rischi del Paese.

Significativi sono i dati relativi ai *sequestri ed alle confische*, che, secondo gli standard internazionali, devono essere divulgati per accrescere la consapevolezza degli sforzi verso la repressione della criminalità finanziaria: risulta dalle statistiche predisposte dagli uffici di Cancelleria e dai singoli Giudici, che nel 2015 sono stati effettuati sequestri di somme pari ad €7.763.018,97 per il reato di riciclaggio, mentre sono state disposte confische per €13.150.614,48, di cui €3.377.989,56 per equivalente, ed il restante di somme già sottoposte a sequestro.

Si deve ricordare che la confisca per equivalente impone al Giudice dell’esecuzione di effettuare indagini al fine di individuare beni del condannato che possano essere espropriati e venduti, al fine di monetizzarne il valore, ciò che può non risultare agevole o comunque di pronta realizzazione, soprattutto quando il condannato non ha beni nel territorio dello Stato, ed è residente all’estero, atteso che l’esecuzione della misura comporta il ricorso all’assistenza giudiziaria internazionale.

Nel 2015 sono state eseguite dal Giudice dell’Esecuzione, sulla base di sentenze di condanna divenute definitive, confische per €2.511.188,08, di cui €113.245,29 già devolute all’Ecc.ma Camera.

I dati riportati dalla tabella che segue consentono valutazioni comparative dell’attività compiuta negli ultimi nove anni (i relativi grafici sono proposti nell’Allegato M):

ANNO	SEQUESTRI	CONFISCHE
2007	€6.916.882,27	
2008	€685.441,20	€1.892.700
2009	€1.009.081,01	
2010	€6.489.902,81	€4.517.140,31
2011	€19.011.860,85	€5.526.218,17
2012	€9.156.436,52	€1.644.054,38
2013	€20.712.778,08	€3.958.793,93
2014	€20.057.611,11, <u>oltre</u> n. 9 immobili (n. 8 a San Marino e n. 1 in Italia), preziosi e gioielli di valore non determinato	€6.091.061,08
2015	€7.763.018,97	€13.150.614,48

L'aumento delle confische è un effetto naturale della decisione dei processi nei quali erano stati effettuati in istruttoria sequestri, dimostrando l'effettività e l'efficacia della repressione del riciclaggio.

Si è già evidenziato nelle Relazioni relative agli anni precedenti il *coinvolgimento nelle attività delittuose di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata*: il dato trova conferme pure nel 2015; parimenti, si conferma la mancanza di riscontri nelle denunce e nei rapporti depositati, di fatti di reato commessi da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e riguardanti i settori che sovente si indicano come concretamente di interesse di tali organizzazioni criminali.

Anche sotto questo profilo rimangono valide le osservazioni già svolte nelle Relazioni relative agli anni scorsi.

La delibera del Congresso di Stato del 10 aprile 2013 n. 4 non ha ancora trovato completa attuazione: si ribadisce che il ruolo delle Forze di Polizia è centrale nell'attività investigativa e di polizia giudiziaria; è urgente la formazione, l'inserimento di nuove professionalità e il rafforzamento dei requisiti di professionalità (anche in deroga ai regolamenti dei Corpi), la dotazione di strumenti di indagine.

In proposito si segnala positivamente l'adozione del decreto delegato 11 febbraio 2015 n. 13, con il quale è stato introdotto il codice di condotta per gli appartenenti alle forze di polizia: l'art. 3 indica i requisiti di integrità, mandando ai Corpi per la verifica periodica degli stessi; l'art. 4 introduce requisiti generali di professionalità, demandando, peraltro, ai Regolamenti dei Corpi l'individuazione dei requisiti specifici: sotto quest'ultimo profilo, pertanto, è indispensabile provvedere a colmare la lacuna, per dare attuazione (anche formale) a quanto raccomandato in proposito nel Rapporto Moneyval del 2011 ("assicurare che le Forze di Polizia, inclusa la Guardia di Rocca, siano richieste di mantenere un elevato *standard* di professionalità e che siano adottate misure adeguate a coprire i profili dell'integrità").

E' altresì necessaria la formazione di gruppi misti tra i Corpi (superando le attuali rigidità), ed interdisciplinari con le altre Autorità, anche per singole indagini, per poter disporre di sensibilità, competenze e professionalità diverse, che sole possono consentire approcci sinergici e coordinati in vista del rapido conseguimento di risultati. In tal modo si può realizzare l'effettivo coordinamento con le altre Autorità (AIF e Vigilanza della Banca centrale *in primis*) nella prevenzione e nel contrasto, e la finalizzazione delle indagini alla repressione, che può essere efficace solo se la Polizia è in grado di svolgere pienamente il ruolo proattivo che le compete, e la Magistratura può disporre di una adeguata Polizia giudiziaria.

Ed in proposito, è doveroso segnalare nuovamente l'impegno profuso dal Nucleo Antifrode e dal Nucleo Interforze, che attualmente sono le uniche risorse di Polizia Giudiziaria in grado di sviluppare indagini finanziarie complesse, con il coordinamento

costante e diretto dei Giudici Inquirenti, i quali, in difetto di ulteriori supporti, provvedono anche direttamente all'esame ed alla schedatura della documentazione sequestrata nel corso di perquisizioni.

La verifica sui carichi di lavoro che è stata svolta nella seconda metà dell'anno scorso, ha consentito di accertare che le disposizioni del 22 gennaio 2015, prot. n. 23 MD/PV/15 (e di cui si è dato conto nella Relazione dell'anno scorso) hanno prodotto effetti positivi.

Di fatto, mediante la creazione di appositi gruppi di coordinamento, il Commissario della Legge Buriani oltre ad avere definito pressoché integralmente il carico di lavoro a suo tempo assegnato alla dott. Vannucci (rimane pendente solo n. 1 procedimento), ed avere regolarmente gestito il suo carico di lavoro, ha provveduto alla gestione del carico di lavoro attribuito all'avv. Morsiani, definendo n. 15 procedimenti penali con rinvio a giudizio, ed assumendo il coordinamento di n. 24 procedimenti penali per i alcuni dei quali, a suo tempo, ed in via d'urgenza (per evitare la prescrizione processuale) era stata attribuita delega all'Uditore Santoni. Ad alcuni di tali gruppi – come riportato nella prima parte di questa Relazione – ha partecipato anche il Commissario della Legge Volpinari.

La produttività del Commissario della Legge Morsiani con le nuove attribuzioni sembra aumentata, anche se rimangono criticità, in parte dovute anche alla necessità di approntare una nuova e diversa organizzazione del lavoro, in ragione della natura dei procedimenti a lui assegnati, ed al numero complessivo delle assegnazioni, che è particolarmente elevato. Peraltro, il dato numerico non è di per sé significativo, perché non tiene conto della difficoltà dei procedimenti in alcune materie, che consiste nel dover “costruire” le indagini, perseguire condotte diverse che si snodano nel tempo, sottoporre allo scrutinio l'intera gestione di una società, o esaminare documentazione contabile e bancaria, ecc., e comunque deve essere letto in maniera disaggregata, considerando il lavoro che in concreto – in via ordinaria – l'istruttoria per il fatto

determinato comporta, evitando di porre sullo stesso piano situazioni che sono oggettivamente diverse.

Come già evidenziato, i procedimenti penali iscritti prima del 2014 pendenti al 31 dicembre 2015 sono n. 26, di cui n. 9 riuniti, mentre per n. 3 era stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, ma sono stati rimessi in istruttoria dal Giudice decidente, mentre per gli altri sono stati istituiti gruppi di coordinamento. Si segnala, altresì, l'avocazione e l'archiviazione di n. 13 procedimenti penali per i reati di riciclaggio, truffa ai danni dello Stato ed in materia bancaria e finanziaria, per i quali in sede di verifica si era constatata la prescrizione processuale, nonché l'archiviazione n. 7 procedimenti penali per intervenuta prescrizione processuale. Risulta, dunque, che il carico di lavoro precedente che versava in condizioni di grave criticità, è stato praticamente sistemato.

Per quanto concerne le assegnazioni a seguito della nuova distribuzione del lavoro, dalle verifiche compiute non si possono trarre dati conclusivi, atteso che ha riguardato i procedimenti iscritti dal 1° gennaio al 30 giugno 2015: è necessario, quindi, attendere le verifiche di quest'anno, che, come ormai di consueto, verranno effettuate durante le ferie estive.

Si ribadisce di nuovo la necessità di pervenire alla *elaborazione di un nuovo codice di procedura penale*, in grado di contemperare i diritti dell'imputato e delle vittime dei reati, con l'efficienza dell'amministrazione della giustizia e l'effettività alla potestà punitiva dello Stato, troppo spesso dimenticata a favore di una impostazione che confonde il legittimo esercizio del diritto alla difesa "nel processo", con il diritto di evitare il processo, o comunque l'accertamento dei fatti e della (eventuale) responsabilità dell'imputato.

E' un dato oggettivamente riscontrabile che l'attuale processo penale (quale risulta dall'innesto delle riforme sul testo del codice) è lacunoso, e lascia troppo spazio ad interpretazioni che compromettono la certezza delle regole, con una fase istruttoria

persino troppo garantista (a scapito dell'efficacia dell'azione penale), ed un dibattito che non tiene conto della partecipazione dei difensori dell'imputato e delle parti lese all'istruttoria, che si dilunga in (a volte inutili) ripetizioni delle testimonianze.

Il diritto dell'imputato di partecipare al processo sin dall'iscrizione della *notitia criminis* deve essere, infatti, temperato con l'esigenza di consentire una corretta acquisizione delle prove, senza che questi, con il suo comportamento, possa inquinare: tale esigenza elementare, è ancor più sentita nei processi nei quali vengono in considerazione reati di grave impatto sociale ed economico. Il Rapporto di valutazione del primo e secondo ciclo di GRECO (*Groupe d'Etats contre la corruption* del Consiglio d'Europa) evidenzia come, ad esempio, siano assenti nel sistema processuale sammarinese misure speciali volte ad incoraggiare la collaborazione, la protezione dei collaboratori di giustizia, delle vittime e dei testimoni; non siano possibili le testimonianze anonime; e non siano previsti benefici per il corruttore che decide di collaborare con la giustizia, individuando in tali aspetti vulnerabilità.

E quando le prove durante l'istruttoria sono state assunte dando al difensore la possibilità di parteciparvi (e ciò vale anche nel caso in cui, in concreto, non abbia ritenuto di farlo), la prova deve ritenersi formata in contraddittorio, per cui viene meno quell'esigenza di "ripetizione" o, come si propone da taluno, di "formazione" in dibattimento.

Si deve altresì tenere in considerazione la dimensione territoriale del nostro Paese, e che ogni scelta implica una adeguata predisposizione di risorse da parte dello Stato, in difetto delle quali ogni riforma è destinata a fallire. Ma, soprattutto, è indispensabile che il legislatore si riappropri della sua funzione non solo decisoria, ma anche propositiva, nella consapevolezza che le "regole del gioco" non possono stabilirle i giocatori, e cioè i Giudici e gli Avvocati: i giocatori devono essere chiamati a rappresentare le esigenze, esprimere pareri e valutazioni, evidenziare criticità e problemi, ma non possono sostituirsi nelle scelte alla Politica, cui sola competono.

A tal proposito, si ricorda che il gruppo di lavoro di cui alla delibera del Congresso di Stato del 12 febbraio 2013 n. 20, costituito al fine di “elaborare un progetto di legge di nuovo codice di procedura penale tenendo conto dei progetti già elaborati (progetto Nobili e progetto Giostra)”, ha analizzato i due progetti, subito accantonando quello predisposto dal prof. Nobili (che risulta piuttosto datato, e non tiene conto dell’attuale processo quale venutosi a delineare a seguito delle molteplici riforme settoriali), ed individuando il passaggio al modello accusatorio “puro” nel progetto della legge delega predisposta dal prof. Giostra, con analogie e sovrapposizioni con la legge delega per il codice di procedura penale italiano del 1988, che tanti rimaneggiamenti ha subito nel corso degli anni, per adattarlo ad un sistema processuale e culturale diverso da quello nel quale l’*adversary system* si è formato. In particolare, il gruppo di lavoro ha ritenuto di dover rappresentare in via preliminare gli importanti investimenti nelle risorse (giudici, personale amministrativo, polizia giudiziaria, ecc.), e gli alti costi, sollecitando le indispensabili scelte politiche.

Si è segnalata nella Relazione dell’anno scorso la necessità interventi immediati e settoriali nel breve termine, per rimediare alle incertezze con cui giudici ed avvocati si trovano a gestire il processo: interventi che devono riguardare, tra l’altro, il calcolo del termine per la chiusura dell’istruttoria, che comunque per alcune indagini si è dimostrato troppo breve; la disciplina organica delle nullità processuali (anche nella fase istruttoria); il ripensamento del reclamo avverso il decreto di archiviazione e della riapertura dell’istruttoria quando il termine per la pubblicazione del processo è spirato (problema al quale non ha posto rimedio il Collegio Garante con la sentenza n. 2 del 18 marzo 2013); il coordinamento delle vigenti norme sul dibattimento; l’introduzione di riti abbreviati ed anche premiali, ecc. E’, dunque, necessario che il gruppo di lavoro di cui alla delibera del Congresso di Stato del 12 febbraio 2013 n. 20 torni a riunirsi, per proporre soluzioni condivise, armonizzando altresì gli interventi succedutisi nel tempo con il sistema processuale.

Ma occorre anche dare attuazione all'art. 19 della legge n. 100 del 2013, provvedendo ad adeguare le spese di giustizia, per le ragioni esposte nelle Relazioni degli scorsi anni.

Per quanto concerne la *collaborazione internazionale*, si deve segnalare che appare nel complesso adeguatamente gestita: le risposte alle *rogatorie passive* sono infatti mediamente sollecite. Sono pervenute n. 96 richieste di assistenza giudiziaria, con una costante diminuzione rispetto agli anni precedenti, dovuta anche al fatto che le integrazioni di precedenti rogatorie non danno più luogo all'iscrizione di nuovi procedimenti, ma vengono inserite nel fascicolo già pendente.

Nel 2016 è stato predisposto il programma per la gestione informatica delle rogatorie, dotato anche di funzioni che consentano l'assegnazione di codici di priorità, attuando la raccomandazione del Rapporto di Moneyval del 2011: il programma è stato installato e sono in atto le procedure per la verifica dell'idoneità.

Nel 2015 non sono pervenute richieste di *estradizione*.

Per le *rogatorie attive* (e cioè le richieste di compimento di atti istruttori effettuate dalla Magistratura sammarinese all'estero), si conferma, nel 2015, la progressiva diminuzione (n. 158, a fronte di n. 171 nel 2014, n. 259 nel 2013 e n. 554 del 2012), in conseguenza dell'eliminazione di quelle richieste non necessarie, sulle quali ci si era soffermati nella Relazione dell'anno scorso.

Per quanto attiene *i reati di violenza contro le donne e di genere* e commessi nei confronti di minori ne sono stati iscritti, complessivamente, **n. 6** (comprensivi dei reati di violazione della libertà sessuale, di atti persecutori, di minaccia, percosse), di cui n. 2 pendenti, n. 3 archiviati, n. 1 definito con rinvio a giudizio.

La drastica riduzione del numero è una conseguenza del differente criterio con cui la statistica è stata impostata: mentre in precedenza la base dati era soggettiva (nel senso che era sufficiente la presenza di una donna o di un minore), ora si tiene in considerazione il fatto costituente “violenza” secondo il disposto dell’art. 2 della legge n. 97 del 2008 (“costituisce violenza nei confronti della persona ogni atto di violenza fondato sull’appartenenza sessuale che comporta o è suscettibile di comportare, per chi ne è bersaglio, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”).

Nella **decisione penale** la celebrazione dei dibattimenti è proseguita in maniera ordinata, con la trattazione e decisione di processi importanti, tra cui quelli per reati tributari, riciclaggio, corruzione, societari e concorsuali. La recente riforma del decreto penale, ormai a regime, ha infatti sgravato il dibattimento dei processi per i reati più bagatellari.

Come sopra riportato, la pubblicazione del procedimento penale n. 306 del 2010 ed altri riuniti, attesa la complessità che lo caratterizza, ha imposto interventi correttivi della distribuzione del lavoro giudiziario, avvenuta con le disposizioni del 1° luglio 2015, prot. n. 163/MD/PV/15.

In tal modo, sul Commissario della Legge Battaglino è venuta a gravare una mole significativa di procedimenti, ai quali, ovviamente, riesce a far fronte con difficoltà: è evidente che nell’evasione di tali procedimenti, attesa la situazione d’emergenza, devono essere seguiti i criteri di priorità usuali, quali, l’approssimarsi della prescrizione, il particolare allarme o rilievo sociale di certi fatti, l’esistenza di danni a carico di persone o cose, ecc., senza far prevalere atteggiamenti tesi a risolvere comunque il caso, e tenendo nella debita considerazione le conseguenze che le decisioni, quando concernono questioni di carattere generale e processuali, possono produrre sugli

altri processi in corso, ovvero sugli effetti negativi che possono avere a livello di sistema, ed il fatto che la pedissequa applicazione di principi posti dalla giurisprudenza d'appello ai casi *sub iudice*, produce effetti retroattivi che si estendono anche ad altri processi in corso: è il caso, ad esempio, della sentenza d'appello 1° dicembre 2015 nel procedimento penale n. 361 del 2011, che ha modificato l'interpretazione quarantennale dell'art. 54, comma 1, n. 1, c.p. in tema di termine di prescrizione sostanziale del reato, per affermare la prescrizione biennale nel caso di comminatoria alternativa di prigionia di primo grado e multa; tale decisione è stata applicata dal Commissario della Legge nell'aprile del 2016 ad un processo nel quale il rinvio a giudizio era stato depositato dal Giudice Inquirente sette mesi prima della sentenza d'appello, per dichiararne la nullità in quanto il deposito era avvenuto dopo il decorso della prescrizione processuale calcolata secondo la nuova e sopravvenuta interpretazione, e senza preoccuparsi dei potenziali effetti sugli altri procedimenti pendenti in istruttoria per reati puniti alternativamente con la prigionia di primo grado e la multa.

Degni di nota sono anche n. 5 rinvii a giudizio dichiarati nulli perché depositati oltre il termine di cui all'art. 6 della legge n. 93 del 2008, e n. 3 provvedimenti di rinvio degli atti in istruttoria.

Il 2015 si caratterizza anche per le criticità della Procura Fiscale: a seguito di problemi familiari dell'avv. Cesarini, il Commissario della Legge Giovanni Belluzzi è subentrato a tempo pieno nelle funzioni di Pro-fiscale; la celebrazione dei complessi procedimenti di cui sopra ha poi imposto la suddivisione del lavoro tra il Procuratore del Fisco e del Pro Fiscale, che continua tuttora.

Attese le difficoltà della Procura Fiscale, ma anche per consentire al Procuratore del Fisco di esercitare appieno le attribuzioni che la legge gli affida, è comunque indispensabile che i Giudici Decidenti organizzino il lavoro in modo più razionale, evitando di dilazionare eccessivamente il dibattimento quando non sussistano ragioni

oggettive (moltiplicando il numero delle udienze), dedicando alle udienze intere giornate, e, per quanto possibile, senza eccessivi spazi tra un'udienza e l'altra: l'impegno del Procuratore del Fisco per la partecipazione alle udienze gli sottrae infatti tempo per lo studio e l'approfondimento dei processi e per la redazione degli atti e delle memorie, che, in ragione della complessità dei processi che caratterizza questo periodo, devono invece essere ben meditati e formulati.

Devo anche rinnovare i ringraziamenti al Commissario della Legge Belluzzi per la disponibilità ed il senso del dovere con cui è subentrato nelle funzioni, evitando anche solo il rinvio delle udienze dibattimentali, dimostrando serietà, competenza e preparazione, unitamente ad una consapevolezza della delicatezza delle funzioni. Per valutare l'apporto del Pro-Fiscale nel periodo aprile- dicembre 2015 ritengo doveroso riportare i dati da lui forniti: “segnala di aver partecipato a n. 72 udienze dibattimentali di primo grado, n. 2 udienza dibattimentali d'appello, n. 4 udienze dibattimentali di Terza istanza, di aver predisposto n. 22 memorie d'appello, n. 5 memorie di Terza istanza e n. 1 motivi d'appello”.

Si confermano, parimenti, tutte le richieste ed i suggerimenti avanzati nelle Relazioni precedenti, soprattutto con specifico riferimento alla criminalità informatica (c.d. *cybercrimes*), ed ai reati transnazionali.

Si ribadisce, infine, l'urgenza di approntare una nuova *struttura carceraria* ed assicurare la presenza di personale addetto alla custodia qualificato, consapevole dei loro compiti e delle finalità della pena e delle misure cautelari; l'adozione tempestiva di misure organizzative che consentano di contemperare i diritti dei detenuti con l'esigenza di evitare l'inquinamento delle prove posta a sostegno della custodia cautelare.

Sin dalla Relazione sullo stato della giustizia del 1998, facendo peraltro riferimento a relazioni e progetti precedenti inviati alle Autorità di Governo, il dott. Emiliani ha segnalato ripetutamente l'inadeguatezza della struttura carceraria,

richiedendo la costruzione di un nuovo edificio: nonostante il tempo trascorso, nonostante i reiterati richiami del CPT del Consiglio d'Europa, il problema non è mai stato concretamente affrontato, né, peraltro, sono stati valutati i rimedi dal medesimo Magistrato Dirigente proposti per arginare la situazione (da ultimo ripetuti nella Relazione sullo stato della giustizia del 2002, Prot. 49/D/03: “un regolamento delle misure alternative al carcere, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dell'*affidamento in prova al servizio sociale* e della *detenzione domiciliare* (articoli 106 bis e 106 ter del codice penale). E' indubbiamente positivo che il legislatore abbia approntato una legge di ordinamento penitenziario ed introdotto nuove misure decarcerizzanti, ampliando altresì il campo di applicazione di quelle già previste dal codice penale. Da tempo però è necessario dare contenuti specifici e regole d'esecuzione alle *nuove* misure (come ha fatto il legislatore del 1974 con l'*esperimento probatorio*); è necessario coordinare le diverse misure fra loro (così ad esempio l'*affidamento al servizio sociale* con l'*esperimento probatorio*); è indispensabile precisare il ruolo dei collaboratori del giudice ed il loro rapporto con i servizi sociosanitari; è essenziale mettere in chiaro quali conseguenze derivino dall'inosservanza delle prescrizioni dell'*affidamento al servizio sociale*”).

La conseguenza è stata che in tutti questi anni sono state espiate pene detentive anche di lunga durata, senza che nessuno si preoccupasse della condizione dei detenuti: solo oggi, da più parti e per evidenti ragioni, si invoca la violazione dell'art. 3 della CEDU, pretendendo che il Giudice non ponga in esecuzione le pene detentive irrogate secondo la legge, o non provveda ad adottare misure cautelari personali nei casi previsti dalla legge. E d'altra parte si registrano alcune interpretazioni giurisprudenziali *ad hoc* quanto meno discutibili (foriere di disparità di trattamento tra gli imputati per identici reati, ed anche discriminatorie) per evitare di pronunciare sentenze di condanna per reati per i quali sono previste pene severe, quando, essendo stati commessi da soggetti residenti, vi è la certezza della pena; ma anche tentativi – spesso maldestri – di far

cessare la detenzione con attestazioni di incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con la detenzione carceraria.

Il Giudice è tenuto all'osservanza della legge: spetta solo al legislatore adottare i rimedi che ritiene adeguati. Ma si deve osservare che un moderno ordinamento penitenziario che si proponga effettivamente la rieducazione del reo, presuppone comunque una struttura carceraria idonea, in difetto della quale è destinato a rimanere lettera morta.

B2c) In ordine al lavoro dei **giudici di primo grado nel settore della giurisdizione amministrativa** si deve evidenziare purtroppo un consistente e grave aumento dell'arretrato: n. 64 sentenze da depositare alla fine del 2015 (erano n. 12 nel 2014, n. 22 nel 2013, n. 59 nel 2012, n. 70 nel 2011, n. 64 nel 2010, n. 50 nel 2009, n. 38 nel 2008, ed il raffronto emerge dall'Allegato alla presente Relazione), di cui n. 2 relative a ricorsi iscritti nel 2012, n. 1 a ricorsi del 2013, n. 36 ricorsi del 2014, e n. 25 per ricorsi depositati nel 2015, a fronte di n. 28 sentenze complessivamente depositate.

L'arretrato è da considerarsi di formazione recente, atteso che nel corso del 2015 il Commissario della Legge Felici ha depositato n. 10 sentenze nei ricorsi attribuitigli a seguito della morte del dott. Costanzo, esaurendo il carico.

E' doveroso rilevare, peraltro, che n. 32 sentenze da depositare e per le quali il termine è scaduto, riguardano ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori emessi da Banca Centrale, trasferiti al Giudice Amministrativo di primo grado dal decreto legge 19 maggio 2014 n. 77, che ha così sgravato il Giudice d'Appello. Il ritardo nella definizione produce, tuttavia, conseguenze negative sull'effettività e dissuasività del sistema sanzionatorio: se è vero che il numero elevato dei ricorsi è conseguenza dell'attività di vigilanza nel periodo particolarmente critico, che ha condotto alla eliminazione di alcune banche e società finanziarie (con liquidazioni coatte, operazioni straordinarie, ecc.), e non replicabile, è altresì vero che il sollecito vaglio giudiziario si presenta come

indispensabile per l'effettività della sanzione e per la certezza delle regole, sia per l'Autorità che per i soggetti vigilati.

Si conferma – ed i dati ne forniscono piena dimostrazione - che il *controllo preventivo di legittimità* ha una incidenza quantitativa enorme, benché spesso non abbia un rilievo effettivo: si ribadisce quindi la necessità di sottrarlo ai giudici, per le ragioni esposte nelle Relazioni degli anni scorsi.

Il Commissario della Legge Giovagnoli, nella nota del 6 maggio 2016, ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni: “vi sono anche da considerare le condotte più volte assunte da alcuni uffici (ed in particolare da parte di alcuni enti pubblici), certamente da stigmatizzare, e che rendono ulteriormente gravoso il controllo di legittimità affidato. Si è infatti potuta direttamente constatare l'adozione reiterata di atti amministrativi in presenza delle medesime carenze già evidenziate in casi analoghi precedenti; il che denota o il disinteresse avverso la precedente determinazione oppure l'intendimento di procedere comunque alla verifica di legittimità sperando in un eventuale e differente esito, data la moltitudine di atti sottoposti a controllo a tutti ben nota, nel contesto della quale il singolo vizio può certamente sfuggire a dispetto di casi precedenti. Nonché, in maniera pariteticamente censurabile, la condotta assunta da alcuni uffici i quali, deresponsabilizzandosi, hanno adottato ed inoltrato l'atto da sottoporre al vaglio nell'incertezza della sussistenza dei presupposti necessari, confidando nell'ulteriore e discrezionale disamina da parte del Giudice (in loro sostituzione), e quindi in definitiva confidando in una travalicazione del vaglio di legittimità nel merito amministrativo. A ciò possono anche aggiungersi: l'adozione di atti amministrativi non del tutto conformi con gli atti autorizzativi sottostanti, e/o atti amministrativi privi delle necessarie documentazioni da allegarsi e/o ad esse non conformi. In tale contesto si reputano necessarie ulteriori considerazioni di carattere generale. Se infatti al controllo preventivo di legittimità è innegabilmente attribuibile, quanto meno in termini concettuali, una positiva valenza (quale ulteriore strumento di

garanzia sull'operato della pubblica amministrazione) anche da relazionarsi al momento storico in cui lo stesso fu istituito (1989), devono oggi invece esprimersi riserve con riferimento al mantenimento attuale di una simile competenza in capo all'Autorità Giudiziaria, e ciò per plurime ragioni. [...] si è potuto spesso constatare un generale fraintendimento di fondo da parte dell'utenza, derivante da una impropria riconducibilità all'Autorità Giudiziaria – piuttosto che all'ufficio emittente preposto all'adozione dell'atto – della decisione manifestata mediante l'atto amministrativo. Ciò implica plurimi effetti negativi, particolarmente disdicevoli in tale momento storico: ovvero una distorta percezione proprio sull'utenza interessata in ordine all'identificazione del soggetto esprimente la decisione, sia il correlato e conseguente rischio per l'Autorità Giudiziaria di apparire quale unica responsabile della stessa decisione (ad essa invece del tutto estranea), così impropriamente anche avallando e rafforzando – mediante la propria valenza istituzionale – la determinazione di merito espressa mediante l'atto (che invece costituisce decisione unilaterale dell'ufficio pubblico preposto)".

*

C) Per quanto concerne, infine, gli **Uditori commissariali**, devo confermare che l'apporto fornito alla funzionalità del Tribunale è stato veramente rilevante.

L'entusiasmo dei giovani Magistrati unito alla voglia di "mettersi in gioco" ha consentito di rimediare tempestivamente ad alcune disfunzioni, di ridurre l'impatto negativo del calo della produttività in alcuni settori e di far fronte a situazioni straordinarie, anche extragiudiziarie, quali la partecipazione al *National Risk Assessment* in materia di contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: ciò conferma, altresì, la bontà della scelta della formazione sul campo dei futuri Commissari della Legge.

3. ALCUNE QUESTIONI SUGLI UFFICI GIUDIZIARI

3.1. Situazione del personale amministrativo e iniziative per migliorare l'efficienza degli Uffici Giudiziari

Purtroppo devo ripetere (lo avevo già fatto nelle Relazioni del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2013, e del 2014) che sono divenute assolutamente critiche le condizioni in cui si trova la dotazione organica, e l'urgenza di porvi rimedio è tale che, in difetto, si dovranno adottare misure di riduzione dei servizi non essenziali per l'attività giudiziaria in senso stretto, con gravi disagi per l'utenza.

Come rappresentato dai Cancellieri nella nota del 22 marzo 2016 indirizzata al Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia, al Coordinatore di Dipartimento ed al Dirigente della Funzione pubblica, dopo avere specificato che erano venute meno n. 10 unità a seguito di pensionamenti, licenziamenti e assegnazioni ad altri uffici, che non erano state sostituite, si indicava testualmente quanto segue: “sono state avviate le procedure necessarie di concerto con la Funzione Pubblica per la copertura di n. 4 posti a Liv. 5 e n. 1 posto a Liv. 4. Si sono presentate n. 3 persone che hanno però preferito fare ritorno al posto di origine (n. 1 se ne è andata dopo un solo giorno di lavoro!) con il risultato che ad oggi i posti risultano ancora vacanti e non sono noti i tempi per una loro copertura. La Cancelleria Civile e la Cancelleria Commerciale non sono più in grado di garantire contemporaneamente l'apertura al pubblico degli sportelli, la tenuta delle udienze dei Commissari della Legge e l'evasione degli incombeni richiesti (iscrizione nel Registro delle società, notifiche, predisposizione delle liste dei fascicoli per le udienze, fotocopie, ecc.). Si tratta di attività che comportano di fatto una interruzione di servizi essenziali con grave disagio per l'utenza. Solo lo spirito di abnegazione del personale rimasto ha consentito di evitare ad oggi il collasso delle due cancellerie con

lavoro svolto al di fuori dell'orario d'ufficio, che, se necessario per evitare gravi ritardi, comunque crea continui disagi dovuti al recupero. La **Cancelleria civile** (tot. n. 9) – composta di n. 1 unità livello terzo; n. 4 unità liv. 4; n. 1 unità liv. 5; n. 2 unità liv. 6 e n. 1 Cancelliere – settimanalmente deve garantire la presenza, in udienze che si tengono contemporaneamente, di una segretaria per n. 6 Commissari della Legge, n. 3 Uditori Commissariali a cui vanno ad aggiungersi n. 1 Giudice di Terza istanza e n. 1 Giudice per la Corte per oil Trust e i rapporti fiduciari. Il numero delle segretarie necessarie per le udienze (n. 11) supera il numero delle persone assegnate alla Cancelleria Civile (n. 9); garantire la segretaria ad ognuno lascerebbe completamente 'sguarnita' la cancelleria; per cui si è costretti a ricorrere al personale di altre cancellerie con notevole disagio per le stesse. Settimanalmente il personale deve provvedere alla predisposizione dei fascicoli per l'udienza. Attualmente il numero dei fascicoli civili è di circa 2.000; il mercoledì vengono divisi in 'liste', il giovedì consegnate agli avvocati e a fine serata suddivisi e trasmessi ai singoli Commissari ed Uditori in base alla competenza. Il venerdì il personale provvede a timbrare tutti i fascicoli ed il lunedì e martedì provvede ad inserire nel programma informatico il contenuto dei decreti emessi dai Commissari ed Uditori, predisporre le notifiche da trasmettere agli Ufficiali giudiziari sammarinesi ed italiani; le notifiche predisposte settimanalmente ammontano a circa n. 31.600. La **Cancelleria Penale** (tot. 12) composta di n. 2 unità liv. 4; n. 5 unità liv. 5; n. 2 unità liv. 6; n. 2 Attuari e n. 1 Cancelliere – settimanalmente deve garantire la presenza in udienze, che si tengono anche contemporaneamente, di una segretaria per n. 5 Commissari della Legge, n. 3 Uditori Commissariali a cui vanno ad aggiungersi n. 1 Giudice di Terza istanza e n. 1 Giudice delle Appellazioni penali. Attualmente sono pendenti circa n. 700 fascicoli in istruttoria, a cui vanno ad aggiungersi n. 116 fascicoli dibattimentali per i quali si svolgono in media 190 udienze all'anno. In particolare fra questi si segnalano alcuni procedimenti particolarmente complessi ed impegnativi che richiedono una maggiore attività amministrativa di cancelleria nonché la presenza di una segretaria e di almeno un attuario in udienza spesso oltre l'orario d'ufficio. La cancelleria penale era autonoma

con il personale assegnato; autonomia che purtroppo è venuta a cessare nel momento in cui parte del personale è stato assegnato in supporto alle altre cancellerie, cosa che da saltuaria è diventata pressoché definitiva creando rischi di sofferenze e ritardi. La **Cancelleria Commerciale** (tot. n. 3) composta di n. 1 unità liv. 4; n. 1 unità liv. 6 e n. 1 Cancelliere. Riceve il deposito di istanze (per società – associazioni – fondazioni – enti), richieste di cause pendenti (societarie e civili), richieste di fotocopie dei bilanci per Camera di Commercio e utenti, preparazione liste fascicoli per avvocati, annotazioni sui registri di stato civile, aggiornamento del registro societario in tempo reale con annotazione di modifiche sociali (oggetto, sede, cariche, cessioni quote, ecc.) nonché iscrizioni di nuove società. Tali incombenzi sono richiamati nella legge n. 36/2011 in particolare si ha la necessità di adeguarsi agli standard di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali dell'OCSE e di Moneyval e l'urgenza di procedere alle iscrizioni nei registri societari è un'attività che può essere svolta celermente solo ed esclusivamente se anche l'attività di ricezione delle istanze, ricerca fascicolo, sistemazione pratica viene correttamente e puntualmente eseguita. La cancelleria commerciale predispone attualmente in media n. 5.000 notifiche e i fascicoli vigenti si aggirano intorno ai 6.100 riferiti a società, associazioni, fondazioni, cooperative, consorzi ed enti. La **Cancelleria amministrativa** (tot. n. 4) composta di n. 1 unità liv. 4, n. 2 unità liv. 6 e n. 1 Cancelliere. Si occupa del controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi nell'ambito del quale nel solo anno 2015 risultano pervenuti più di 3.700 atti i quali richiedono un'attività esecutiva che va dall'inserimento/scansione degli atti pervenuti alla redazione del provvedimento finale la quale deve necessariamente concludersi con l'adozione di quest'ultimo entro il termine massimo di 10 gg. In merito alle procedure concorsuali durante l'anno 2015 risultano pervenute n. 71 istanze di apertura di procedure concorsuali di varie tipologie (comprehensive di persone fisiche e giuridiche) tra cui spicca il giudiziale concorso dei creditori, le quali, oltre alle attività relative alla notifica dei provvedimenti commissariali impegnano il personale di cancelleria in ulteriori adempimenti come, a titolo esemplificativo, la ricerca e

predisposizione dei fascicoli allo scopo di consentire visure all'utenza. L'attività della Cancelleria prevede inoltre gli adempimenti relativi alle esecuzioni estere i quali, attualmente, risultano in ritardo di circa due mesi rispetto alla data in cui le medesime giungono presso il Tribunale dal momento che la Cancelleria negli ultimi mesi si è trovata sprovvista del personale precedentemente deputato allo svolgimento di tale mansione".

E' pertanto urgente ed indispensabile dotare il Tribunale di personale, di comprovata capacità nell'uso degli strumenti informatici, che possa attendere in maniera adeguata alla verbalizzazione, alla ricezione ed esecuzione dei provvedimenti, ed a tutti gli incumbenti amministrativi, e che per numero e professionalità sia in grado di gestire in maniera efficiente anche le attività di sportello, agevolando così il lavoro degli utenti, avvocati *in primis*.

Sono dunque urgenti ed indispensabili interventi, se necessario anche straordinari (atteso che le attuali regole sulla mobilità dei dipendenti si fondano sulla volontarietà), che pongano rimedio ad insufficienze ed inefficienze ormai cronicizzate, ma deleterie per l'amministrazione della giustizia e per il Paese. Si deve infatti ricordare che i ritardi incidono anche sulla valutazione del Paese da parte degli organismi internazionali (Fondo Monetario, Corte Europea dei diritti umani, Moneyval, Ocese, ecc.), che subirà conseguenze negative non proporzionali rispetto ai costi per la copertura dei posti vacanti. Il Tribunale versa, dunque, complessivamente in una situazione di assoluta emergenza, con possibile paralisi di alcune attività.

D'altra parte, solo con adeguate risorse professionali e tecniche (oltre che mediante adeguamenti normativi), sarà possibile avviare un concreto percorso verso l'introduzione di procedimenti di notificazione e di comunicazione di atti attraverso modalità informatiche, atteso che, diversamente, ogni riforma, in luogo di rimuoverli, si tradurrà in fattore di ostacolo per il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia, pur dovendosi rilevare, a tal proposito, che l'attuale sistema delle notificazioni

degli atti processuali, se pure elevato nel numero, non produce alcun ritardo nella definizione delle cause e dei procedimenti.

Per quanto attiene alle iniziative assunte e da assumere per migliorare l'efficienza dei servizi si devono richiamare integralmente le proposte effettuate nelle Relazioni degli anni scorsi.

Nella Relazione del 2010 si era evidenziata “la necessità di riflettere sulla opportunità di riunire in un'unica struttura la gestione degli atti e dei registri delle società. La permanenza di tale atti e della gestione del registro pubblico presso la Cancelleria del Tribunale ha perduto la sua funzione con il venir meno del riconoscimento giuridico e del controllo omologatorio da parte dell'Autorità Giudiziaria, divenendo l'iscrizione adempimento meramente formale esercitabile da qualunque ufficio pubblico. L'istituzione della Camera di Commercio ha complicato il quadro degli adempimenti burocratici a carico degli operatori, che sono tenuti a duplicare il deposito di atti e la fornitura di informazioni, al fine della gestione di un registro delle imprese, che, peraltro, non ha il carattere dell'ufficialità. E' forse venuto il momento di razionalizzare le risorse e di pervenire al trasferimento alla Camera di Commercio, - previa l'introduzione di necessarie norme per attribuire al Direttore poteri di certificazione -, della gestione del registro delle società e, conseguentemente degli atti societari (con il relativo archivio), che sono e devono rimanere funzioni e banche dati pubbliche, siccome, tra l'altro, previsto dall'art. 43 della legge 22 dicembre 2010 n. 194. In tal modo, oltre a liberare risorse del Tribunale da dedicare ad altri servizi, si eliminerebbe l'equivoco provocato dalla diffusione *on line* di informazioni e dati privi di certezza; si eviterebbero inutili complicazioni burocratiche per fornire certificazioni richieste dalla Camera di Commercio per adempiere alle istanze degli interessati e per gestire banche dati parallele e separate”. Nella relazione alla Commissione Consiliare per il fenomeno delle infiltrazioni della malavita organizzata del 13 maggio 2013 si

aggiungeva: “è indispensabile razionalizzare il procedimento amministrativo per lo stabilimento di operatori economici, demandando ad un unico ufficio l’iscrizione delle società e il rilascio delle licenze, riconducendo ad unità il profilo della iscrizione (e, dunque, della nascita) e quello della operatività; è necessaria, poi, la creazione di banche dati dialoganti, che permettano di individuare tempestivamente gli indici di anomalia nell’operatività: fatturati importanti all’inizio dell’attività, la mancata assunzione di dipendenti, l’assenza di sede idonea devono poter essere rilevati documentalmente, riservando le ispezioni e gli accessi all’accertamento in concreto e mirato”.

Con soddisfazione si prende atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 22 dicembre 2015 n. 189, “il trasferimento di competenze di cui all’articolo 43, secondo comma, della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 relativo all’accentramento presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della tenuta dei pubblici registri in materia di società ed imprese ed i conseguenti servizi di visura è attuato entro il 31 dicembre 2016 secondo i termini definiti con decreto delegato”. E’ doveroso sottolineare ora che la centralizzazione delle informazioni relative alle persone giuridiche consente di dare attuazione alle Racc. 24 e 25 delle Raccomandazioni FATF/GAFI del 2012, indispensabile per la *compliance* del Paese.

Ed in vista di tale trasferimento di tali attribuzioni sarebbe necessaria l’adozione più volte segnalata dei provvedimenti per consentire la “pulizia” dei registri, per semplificare le operazioni, ma soprattutto per ripartire con dati effettivi sull’economia reale sammarinese.

Si rinnova, infine, la necessità della realizzazione di un sito internet del Tribunale, per consentire l’accessibilità ai professionisti ed al pubblico di dati e notizie sulla attività giudiziaria; in tale portale potrebbero essere inseriti anche i moduli e le informazioni per migliorare la collaborazione giudiziaria, come raccomandato anche nel rapporto Moneyval del 2011, che, peraltro, ha indicato come tali informazioni debbano essere presenti anche nei siti internet delle Autorità Centrali.

Solo disponendo di un sito dedicato e protetto in maniera idonea (oltre che di personale adeguato per numero e competenze professionali) sarà possibile iniziare la riflessione sul c.d. processo telematico, che, come noto, lungi dal comportare la sostituzione della carta con il file elettronico (come taluno semplicisticamente sostiene a proposito delle notificazioni), esige una revisione complessiva della normativa ed il coordinamento con i registri informatici esistenti.

In conclusione di questa Relazione è mio dovere ringraziare il personale del Tribunale, per l'impegno e per il senso di responsabilità costantemente e quotidianamente dimostrato, in assenza dei quali sarebbe impossibile assicurare nemmeno a livello di sufficienza lo svolgimento dei servizi.

Parimenti, devo ringraziare le Forze dell'Ordine, gli Uffici e i servizi della pubblica amministrazione coinvolti nell'attività del Tribunale per la preziosa collaborazione sempre offerta.

Desidero anche esprimere il sentito ringraziamento della Magistratura all'Ecc.ma Reggenza, al Consiglio Grande e Generale, alla Commissione Consigliare per gli Affari di Giustizia ed al Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia per la vicinanza dimostrata in questo periodo particolarmente difficile e complesso, per l'attenzione costantemente prestata per il lavoro dei Magistrati e per la sensibilità profusa per assicurare un sereno svolgimento delle funzioni.

San Marino, 20 giugno 2016

Il Magistrato Dirigente
Valeria Pierfelici

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE CIVILE

- A Elenco del *pro servato* del giudice delle Appellazioni Civili
- B Elenco del *pro servato* dei Commissari della Legge
- C Tabelle relative al pendente globale delle cause civili
- D Tabelle comparative riferite al settore civile e rappresentazioni grafiche
- E Tabelle relative alle procedure concorsuali
- F Tabelle relative società, cooperative, consorzi ed enti morali

ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE PENALE

- G Tabelle relative alla istruttoria penale
- H Prospetto relativo alle rogatorie internazionali
- I Tabelle relative alla decisione penale
- L Tabella comparativa del flusso dei reati e rappresentazioni grafiche
- M Rappresentazione grafica dell'andamento dei sequestri e delle confische
- N Rappresentazione grafica delle sentenze d'appello penale e dei processi pervenuti al Giudice d'appello

ALLEGATI RELATIVI AL SETTORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

- O Elenco dell'arretrato e delle sentenze emesse

ALLEGATO A

ELENCO CAUSE CIVILI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DELLE APPELLAZIONI CIVILI

IN ATTESA DI SENTENZA AL 31 DICEMBRE 2015

(In grassetto sono evidenziate le cause per le quali il termine per il deposito della sentenza – cinque mesi - è scaduto al 31 dicembre 2015. Il dato è comprensivo sia delle cause assegnate al prof. Ferroni e al prof. Guidi. Alcuni numeri nella prima colonna non si riferiscono alla data di iscrizione a ruolo, bensì alla iscrizione dell'appello nell'apposito registro)

TOTALE N. 136

1.	c.c. n. 226/1990	diritto d'autore	irrotolata 25/01/2001
2.	c.c. n. 225/1990	diritto d'autore	irrotolata 25/01/2001
3.	c.c. n. 20/2007	inadempimento contrattuale	irrotolata 02/04/2009
4.	c.conc. n. 23/2009	procedura strumentale opposta	irrotolata 09/09/2010
5.	c.c. n. 37/2008	responsabilità aquiliana	irrotolata 13/01/2011
6.	c.conc. n. 13/2009	inadempimento contrattuale	irrotolata 13/01/2011
7.	c.conc. n. 5/2010	procedura strumentale opposta	irrotolata 13/01/2011
8.	c.conc. n. 16/2007	inadempimento contrattuale	irrotolata 21/01/2011
9.	c.c. n. 2/2008	inadempimento contrattuale	irrotolata 21/01/2011
10.	c.c. n. 10/2009	inadempimento contrattuale	irrotolata 03/02/2011
11.	c.conc. n. 19/2009	inadempimento contrattuale	irrotolata 10/02/2011
12.	c.conc. n. 16/2009	inadempimento contrattuale	irrotolata 10/02/2011
13.	c.conc. n. 8/2009	inadempimento contrattuale	irrotolata 17/02/2011

14.	c.conc. n. 2/2010	inadempimento contrattuale	irrotulata 21/04/2011
15.	c.conc. n. 13/2006	responsabilità aquiliana	irrotulata 26/05/2011
16.	c.conc. n. 11/2009	inadempimento contrattuale	irrotulata 30/06/2011
17.	c.c. n. 36/2008	responsabilità aquiliana	irrotulata 08/09/2011
18.	c.conc. n. 20/2009	procedura strumentale opposta	irrotulata 15/09/2011
19.	c.c. n. 15/2010	responsabilità aquiliana	irrotulata 29/09/2011
20.	c.c. n. 60/1998	responsabilità aquiliana	irrotulata 06/10/2011
21.	c.c. n. 3/2009	inadempimento contrattuale	irrotulata 06/10/2011
22.	c.c. n. 12/2010	causa in materia di enti morali	irrotulata 06/10/2011
23.	c.c. n. 30/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 06/10/2011
24.	c.conc. n. 33/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 19/01/2012
25.	c.conc. n. 62/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 19/01/2012
26.	c.conc. n. 32/2011	procedura strumentale opposta	irrotulata 26/01/2012
27.	c.c. n. 24/2005	procedura strumentale opposta	irrotulata 30/04/2012
28.	c.c. n. 7/2010	responsabilità aquiliana	irrotulata 17/05/2012
29.	c.c. n. 23/2010	causa in materia di obbligazioni	irrotulata 14/06/2012
30.	c.c. n. 3/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 14/06/2012
31.	c.c. n. 26/2011	causa in materia concorsuale	irrotulata 28/06/2012
32.	c.c. n. 9/2011	causa in materia di obbligazioni	irrotulata 13/09/2012
33.	c.c. n. 88/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 17/09/2012
34.	c.conc. n. 80/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 03/10/2012
35.	c.c. n. 89/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 25/10/2012
36.	c.c. n. 25/2009	inadempimento contrattuale	irrotulata 08/11/2012
37.	c.conc. n. 78/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 22/11/2012
38.	c.conc. n. 57/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 29/11/2012
39.	c.c. n. 18/2009	diritti reali	irrotulata 20/12/2012
40.	c.c. n. 23/2011	diritti reali	irrotulata 03/01/2013
41.	c.c. n. 100/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 10/01/2013

42.	c.c. n. 14/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 10/01/2013
43.	c.c. n. 87/2011	procedura strumentale opposta	irrotulata 13/01/2013
44.	c.conc. n. 53/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 31/01/2013
45.	c.conc. n. 98/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 07/02/2013
46.	c.conc. n. 67/2011	procedura strumentale opposta	irrotulata 07/02/2013
47.	c.conc. n. 40/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 28/02/2013
48.	c.conc. n. 85/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 07/03/2013
49.	c.conc. n. 50/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 07/03/2013
50.	c.conc. n. 54/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 18/04/2013
51.	c.c. n. 25/2007	inadempimento contrattuale	irrotulata 25/04/2013
52.	c.c. n. 26/2012	inadempimento contrattuale	irrotulata 16/05/2013
53.	c.c. n. 3/2012	inadempimento contrattuale	irrotulata 16/05/2013
54.	c.conc. n. 66/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 23/05/2013
55.	c.conc. n. 2/2013	procedura strumentale opposta	irrotulata 27/06/2013
56.	c.c. n. 28/2005	responsabilità aquiliana	irrotulata 12/09/2013
57.	c.c. n. 16/2012	inadempimento contrattuale	irrotulata 12/09/2013
58.	c.c. n. 106/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 19/09/2013
59.	c.conc. n. 35/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 26/09/2013
60.	c.lav. n. 20/2012	lavoro	irrotulata 03/10/2013
61.	c.c. n. 39/2013	materia arbitrale	irrotulata 10/10/2013
62.	c.conc. n. 86/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 17/10/2013
63.	c.conc. n. 58/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 17/10/2013
64.	c.conc. n. 14/2012	responsabilità aquiliana	irrotulata 17/10/2013
65.	c.c. n. 32/2012	inadempimento contrattuale	irrotulata 17/10/2013
66.	c.c. n. 24/2009	inadempimento contrattuale	irrotulata 23/01/2014
67.	c.c. n. 21/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 23/01/2014
68.	c.c. n. 32/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 13/02/2014
69.	c.c. n. 1/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 18/02/2014

70.	c.c. n. 103/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 06/03/2014
71.	c.c. n. 56/2012	inadempimento contrattuale	irrotulata 03/04/2014
72.	c.lav. n. 12/2011	lavoro subordinato	irrotulata 17/04/2014
73.	c.c. n. 93/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 08/05/2014
74.	c.c. n. 4/2014	procedura strumentale opposta	irrotulata 08/05/2014
75.	c.c. n. 43/2012	responsabilità aquiliana	irrotulata 13/06/2014
76.	c.c. n. 3/2013	procedura strumentale opposta	irrotulata 13/06/2014
77.	c.c. n. 7/2014	procedura strumentale opposta	irrotulata 13/06/2014
78.	c.c. n. 52/2012	responsabilità aquiliana	irrotulata 26/06/2014
79.	c.lav. n. 39/2013	lavoro subordinato	irrotulata 11/09/2014
80.	c.c. n. 73/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 09/10/2014
81.	c.c. n. 81/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 09/10/2014
82.	c.c. n. 60/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 09/10/2014
83.	c.c. n. 46/2012	diritti reali	irrotulata 09/10/2014
84.	c.c. n. 51/2012	diritti reali	irrotulata 09/10/2014
85.	c.c. n. 34/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 09/10/2014
86.	c.c. n. 28/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 16/10/2014
87.	c.c. n. 77/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 16/10/2014
88.	c.c. n. 11/2013	responsabilità aquiliana	irrotulata 24/10/2014
89.	c.c. n. 25/2014	procedura strumentale opposta	irrotulata 13/11/2014
90.	c.c. n. 25/2014	procedura strumentale opposta	irrotulata 13/11/2014
91.	c.c. n. 26/2010	responsabilità aquiliana	irrotulata 15/01/2015
92.	c.c. n. 42/2012	inadempimento contrattuale	irrotulata 22/01/2015
93.	c.c. n. 23/2012	inadempimento contrattuale	irrotulata 29/01/2015
94.	c.c. n. 24/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 12/02/2015
95.	c.c. n. 32/2014	procedura strumentale opposta	irrotulata 12/02/2015
96.	c.c. n. 33/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 05/03/2015
97.	c.c. n. 40/2013	lavoro subordinato	irrotulata 05/03/2015

98.	c.c. n. 19/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 12/03/2015
99.	c.c. n. 49/2012	responsabilità aquiliana	irrotulata 19/03/2015
100.	c.c. n. 61/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 10/04/2015
101.	c.c. n. 6/2014	responsabilità aquiliana	irrotulata 10/04/2015
102.	c.c. n. 21/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 10/04/2015
103.	c.c. n. 22/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 16/04/2015
104.	c.c. n. 27/2015	procedura strumentale opposta	irrotulata 29/04/2015
105.	c.c. n. 44/2013	responsabilità aquiliana	irrotulata 14/05/2015
106.	c.c. n. 5/2013	materia di obbligazioni	irrotulata 14/05/2015
107.	c.c. n. 31/2014	responsabilità aquiliana	irrotulata 14/05/2015
108.	c.c. n. 30/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 14/05/2015
109.	c.c. n. 19/2014	proprietà industriale	irrotulata 14/05/2015
110.	c.c. n. 56/2014	responsabilità aquiliana	irrotulata 14/05/2015
111.	c.c. n. 15/2015	inadempimento contrattuale	irrotulata 14/05/2015
112.	c.c. n. 15/2014	responsabilità aquiliana	irrotulata 18/06/2015
113.	c.c. n. 204/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 25/06/2015
114.	c.c. n. 66/2014	causa in materia successoria	irrotulata 25/06/2015
115.	c.c. n. 45/2014	responsabilità aquiliana	irrotulata 25/06/2015
116.	c.c. n. 10/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 10/09/2015
117.	c.c. n. 5/2014	responsabilità aquiliana	irrotulata 10/09/2015
118.	c.c. n. 34/2014	procedura strumentale opposta	irrotulata 10/09/2015
119.	c.c. n. 24/2014	responsabilità aquiliana	irrotulata 10/09/2015
120.	c.c. n. 50/2012	lavoro subordinato	irrotulata 24/09/2015
121.	c.c. n. 34/2015	opposizione all'esecuzione	irrotulata 24/09/2015
122.	c.c. n. 23/2007	inadempimento contrattuale	irrotulata 08/10/2015
123.	c.c. n. 41/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 08/10/2015
124.	c.c. n. 28/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 15/10/2015
125.	c.c. n. 60/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 15/10/2015


126.	c.c. n. 54/2012	responsabilità aquiliana	irrotulata 12/11/2015
127.	c.c. n. 3/2014	responsabilità aquiliana	irrotulata 12/11/2015
128.	c.c. n. 18/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 12/11/2015
129.	c.c. n. 3/2015	responsabilità aquiliana	irrotulata 12/11/2015
130.	c.c. n. 31/2012	divorzio	irrotulata 12/11/2015
131.	c.c. n. 43/2013	concorrenza sleale	irrotulata 12/11/2015
132.	c.c. n. 27/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 12/11/2015
133.	c.c. n. 30/2015	materia tributaria	irrotulata 19/11/2015
134.	c.c. n. 03/2015	ricorso delibera ISS	irrotulata 03/12/2015
135.	c.c. n. 16/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 17/12/2015
136.	c.c. n. 45/2015	inadempimento contrattuale	irrotulata 17/12/2015

**TABELLA RIASSUNTIVA DELL'ANDAMENTO DELL'APPELLO
CIVILE**


ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totale dei fascicoli a sentenza al 31/12	43	49	98	119	64	44	48	44	58	65	83	96	136
Sentenze depositate	18	22	17	51	93	61	41	59	27	24	31	25	16
Sentenze in arretrato	32	36	86	104	49	37	39	39	50	54	70	86	117

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI RELATIVI
ALL'APPELLO CIVILE**

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DELL'ANDAMENTO DELL'ARRETRATO NELL'APPELLO CIVILE**




RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DELL'ANDAMENTO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'APPELLO CIVILE




CONFRONTO GRAFICO
TRA L'ANDAMENTO DELLE SENTENZE DEPOSITATE E DELL'ARRETRATO
NELL'APPELLO CIVILE

DIAGRAMMA



ISTOGRAMMA



ALLEGATO B

ELENCO CAUSE CIVILI DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO DELLA LEGGE IN ATTESA DI SENTENZA AL 31 DICEMBRE 2015

(In grassetto sono evidenziate le cause per le quali il termine per il deposito della sentenza – cinque mesi - è
scaduto)

Elenco cause *pro servato* avv. GILBERTO FELICI - n. 31 cause (di cui n. 31 costituenti arretrato)

1.	c.c. n. 10/2010	locazione immobili	irrotulata 28/02/2013
2.	c.c. n. 240/2011	locazione immobili	irrotulata 28/02/2013
3.	c.c. n. 276/2010	locazione immobili	irrotulata 28/02/2013
4.	c.c. n. 1503/2011	locazione immobili	irrotulata 28/02/2013
5.	c.c. n. 1591/2011	locazione immobili	irrotulata 12/09/2013
6.	c.c. n. 1487/2011	locazione immobili	irrotulata 12/09/2013
7.	c.c. n. 248/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 12/09/2013
8.	c.c. n. 133/2012	locazione immobili	irrotulata 12/09/2013
9.	c.c. n. 5/2011	locazione immobili	irrotulata 12/09/2013
10.	c.c. n. 124/2014	materia concorsuale	irrotulata 11/09/2014
11.	c.c. 243/2010	proprietà industriale	irrotulata 25/09/2014
12.	c.c. n. 123/2013	materia concorsuale	irrotulata 25/09/2014

13.	c.c. n. 674/2013	materia concorsuale	irrotulata 15/01/2015
14.	c.c. n. 475/2013	materia concorsuale	irrotulata 29/01/2015
15.	c.c. n. 590/2012	concorrenza sleale	irrotulata 29/01/2015
16.	c.lav. n. 22/2013	lavoro subordinato	irrotulata 10/09/2015
17.	c.lav. n. 22/2014	lavoro subordinato	irrotulata 10/09/2015
18.	c.lav. n. 40/2011	lavoro subordinato	irrotulata 10/09/2015
19.	c.lav. n. 3/2015	lavoro subordinato	irrotulata 24/09/2015
20.	c.lav. n. 2/2015	lavoro subordinato	irrotulata 24/09/2015
21.	c.lav. n. 23/2013	lavoro subordinato	irrotulata 15/10/2015
22.	c.lav. n. 25/2014	lavoro subordinato	irrotulata 15/10/2015
23.	c.lav. n. 29/2014	lavoro subordinato	irrotulata 15/10/2015
24.	c.lav. n. 33/2014	lavoro subordinato	irrotulata 22/10/2015
25.	c.lav. n. 31/2014	lavoro subordinato	irrotulata 22/10/2015
26.	c.lav. n. 28/2014	lavoro subordinato	irrotulata 29/10/2015
27.	c.lav. n. 10/2015	lavoro subordinato	irrotulata 29/10/2015
28.	c.lav. n. 7/2015	lavoro subordinato	irrotulata 29/10/2015
29.	c.lav. n. 9/2015	lavoro subordinato	irrotulata 29/10/2015
30.	c.lav. n. 8/2015	lavoro subordinato	irrotulata 29/10/2015
31.	c.lav. n. 15/2014	lavoro subordinato	irrotulata 26/11/2015

Elenco cause *pro servato* avv. ISABELLA PASINI - n. 12 cause
(di cui n. 8 costituente arretrato)

1.	c.c. n. 234/2014	procedura strumentale opposta	irrotolata 22/10/2014
2.	c.c. n. 53/2014	procedura strumentale opposta	irrotolata 29/01/2015
3.	c.c. n. 158/2011	modifica condizioni separazione	irrotolata 12/03/2015
4.	c.c. n. 1641/2011	modifica condizioni separazione	irrotolata 19/03/2015
5.	c.c. n. 162/2014	procedura strumentale opposta	irrotolata 14/05/2015
6.	c.c. n. 599/2914	procedura strumentale opposta	irrotolata 25/06/2015
7.	c.c. n. 631/2014	procedura strumentale opposta	irrotolata 24/09/2015
8.	c.c. n. 428/2014	inadempimento contrattuale	irrotolata 15/10/2015
9.	c.c. n. 27/2014	inadempimento contrattuale	irrotolata 12/11/2015
10.	c.c. n. 252/2014	procedura strumentale opposta	irrotolata 19/11/2015
11.	c.c. n. 681/2015	delibazione sentenza estera	irrotolata 26/11/2015
12.	c.c. n. 81/2011	separazione	irrotolata 17/12/2015

Elenco cause *pro servato* avv. GIOVANNI BELLUZZI - n. 1 causa nei termini

(la numerazione delle cause è cambiata a seguito dell'eliminazione del ruolo del Giudice Conciliatore)

1.	c.c. n. 404/2012	responsabilità aquiliana	irrotolata 17/12/2015
----	------------------	--------------------------	-----------------------

Elenco cause *pro servato* avv. FABIO GIOVAGNOLI - n. 35 cause

(di cui n. 16 costituenti arretrato)

(la numerazione delle cause è cambiata a seguito dell'eliminazione del ruolo del Giudice Conciliatore)

1.	c.c. n. 1577/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 13/11/2014
2.	c.c. n. 298/2013	ricorso delibera ISS	irrotulata 13/02/2015
3.	c.c. n. 351/2010	azione revocatoria	irrotulata 19/03/2015
4.	c.c. n. 1569/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 19/03/2015
5.	c.c. n. 589/2012	procedura strumentale opposta	irrotulata 16/04/2015
6.	c.c. n. 103/2012	responsabilità aquiliana	irrotulata 23/04/2015
7.	c.c. n. 1229/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 18/06/2015
8.	c.c. n. 1116/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 18/06/2015
9.	c.c. n. 561/2013	responsabilità aquiliana	irrotulata 18/06/2015
10.	c.c. n. 971/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 25/06/2015
11.	c.c. n. 879/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 10/09/2015
12.	c.c. n. 685/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 10/09/2015
13.	c.c. n. 347/2013	procedura strumentale opposta	irrotulata 10/09/2015
14.	c.c. n. 178/2014	procedura strumentale opposta	irrotulata 10/09/2015
15.	c.c. n. 1146/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 10/09/2015
16.	c.c. n. 675/2012	procedura strumentale opposta	irrotulata 10/09/2015
17.	c.c. n. 647/2013	procedura strumentale opposta	irrotulata 10/09/2015
18.	c.c. n. 1573/2011	inadempimento contrattuale	irrotulata 24/09/2015
19.	c.c. n. 679/2013	inadempimento contrattuale	irrotulata 24/09/2015
20.	c.c. n. 575/2014	procedura strumentale opposta	irrotulata 24/09/2015
21.	c.c. n. 540/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 24/09/2015
22.	c.c. n. 325/2012	inadempimento contrattuale	irrotulata 15/10/2015

23.	c.c. n. 109/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 15/10/2015
24.	c.c. n. 562/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 15/10/2015
25.	c.c. n. 308/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 15/10/2015
26.	c.c. n. 893/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 19/11/2015
27.	c.c. n. 159/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 19/11/2015
28.	c.c. n. 29/2014	inadempimento contrattuale	irrotulata 19/11/2015
29.	c.c. n. 605/2013	responsabilità aquiliana	irrotulata 19/11/2015
30.	c.c. n. 591/2012	responsabilità aquiliana	irrotulata 19/11/2015
31.	c.c. n. 440/2014	procedura strumentale opposta	irrotulata 26/11/2015
32.	c.c. n. 394/2014	ricorso delibera ISS	irrotulata 03/12/2015
33.	c.c. n. 992/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 03/12/2015
34.	c.c. n. 358/2012	ricorso delibera ISS	irrotulata 03/12/2015
35.	c.c. n. 163/2014	materia di obbligazioni	irrotulata 17/12/2015

Elenco cause *pro servato* prof. Laura Di Bona - n. 39 cause

(di cui n. 27 costituenti arretrato)

1.	c.c. n. 9/2009	responsabilità aquiliana	irrotulata 30/01/2014
2.	c.c. n. 37/2008	responsabilità aquiliana	irrotulata 30/01/2014
3.	c.c. n. 163/2009	responsabilità aquiliana	irrotulata 13/02/2014
4.	c.c. n. 194/2009	responsabilità aquiliana	irrotulata 27/02/2014
5.	c.c. n. 224/2011	materia concorsuale	irrotulata 27/02/2014
6.	c.c. n. 1342/2011	responsabilità aquiliana	irrotulata 06/03/2014
7.	c.c. n. 179/2010	responsabilità aquiliana	irrotulata 10/04/2014
8.	c.c. n. 660/2013	materia societaria	irrotulata 16/04/2014

9.	c.c. n. 407/2012	locazione immobili	irrotolata 08/05/2014
10.	c.c. n. 479/2012	locazione immobili	irrotolata 08/05/2014
11.	c.c. n. 286/2009	responsabilità aquiliana	irrotolata 11/09/2014
12.	c.c. n. 345/2010	responsabilità aquiliana	irrotolata 11/09/2014
13.	c.c. n. 27/2010	responsabilità aquiliana	irrotolata 18/12/2014
14.	c.c. n. 58/2013	locazione immobili	irrotolata 18/12/2014
15.	c.c. n. 231/2011	responsabilità aquiliana	irrotolata 18/12/2014
16.	c.c. n. 215/2012	responsabilità aquiliana	irrotolata 18/12/2014
17.	c.c. n. 535/2012	responsabilità aquiliana	irrotolata 18/12/2014
18.	c.c. n. 494/2012	materia societaria	irrotolata 18/12/2014
19.	c.c. n. 69/2008	responsabilità aquiliana	irrotolata 15/01/2015
20.	c.c. n. 1535/2011	responsabilità aquiliana	irrotolata 15/01/2015
21.	c.c. n. 286/2008	responsabilità aquiliana	irrotolata 05/03/2015
22.	c.c. n. 249/2007	responsabilità aquiliana	irrotolata 23/04/2015
23.	c.c. n. 441/2012	responsabilità aquiliana	irrotolata 23/04/2015
24.	c.c. n. 230/2013	locazione immobili	irrotolata 14/05/2015
25.	c.c. n. 647/2012	responsabilità aquiliana	irrotolata 18/06/2015
26.	c.c. n. 559/2014	materia societaria	irrotolata 18/06/2015
27.	c.c. n. 371/2013	materia successoria	irrotolata 25/06/2015
28.	c.c. n. 1583/2011	responsabilità aquiliana	irrotolata 10/09/2015
29.	c.c. n. 264/2010	responsabilità aquiliana	irrotolata 08/10/2015
30.	c.c. n. 273/2011	responsabilità aquiliana	irrotolata 26/11/2015
31.	c.c. n. 717/2014	procedura strumentale opposta	irrotolata 03/12/2015
32.	c.c. n. 57/2011	responsabilità aquiliana	irrotolata 10/12/2015
33.	c.c. n. 297/2011	responsabilità aquiliana	irrotolata 17/12/2015
34.	c.c. n. 639/2013	materia societaria	irrotolata 17/12/2015
35.	c.c. n. 345/2013	locazione immobili	irrotolata 17/12/2015
36.	c.c. n. 330/2012	responsabilità aquiliana	irrotolata 17/12/2015

37.	c.c. n. 105/2013	locazione immobili	irrotulata 17/12/2015
38.	c.c. n. 435/2013	responsabilità aquiliana	irrotulata 17/12/2015
39.	c.c. n. 347/2009	responsabilità aquiliana	irrotulata 17/12/2015

TABELLA RELATIVA ALL'ARRETRATO CIVILE IN PRIMO GRADO
ASSEGNATE AL COMMISSARIO DELLA LEGGE
AL 31 DICEMBRE 2015


(comprensivo di quello relativo alle cause già di conciliazione)

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sentenze depositate	146	226	249	195	186	193	196	195	264	250	324	284	332
Arretrato	57	55	27	30	44	44	40	23	57	69	52	61	82


**RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DELL'ARRETRATO
E DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELLE CAUSE CIVILI IN PRIMO
GRADO ASSEGNATE AL COMMISSARIO DELLA LEGGE AL 31
DICEMBRE 2015**

(comprensivo di quello relativo alla cause già di conciliazione)

**CONFRONTO TRA SENTENZE DEPOSITATE E CAUSE IN *PRO SERVATO* COSTITUENTI
ARRETRATO**



**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DELL'ARRETRATO RELATIVO ALLE
CAUSE CIVILI DI PRIMO GRADO ASSEGNATE AL COMMISSARIO DELLA LEGGE
AL 31 DICEMBRE 2015**



ALLEGATO C

TABELLE RELATIVE AL PENDENTE GLOBALE DELLE CAUSE CIVILI

TABELLA I

**Prospetto delle cause civili pendenti in primo grado al 31 dicembre 2015
in relazione all'anno di iscrizione a ruolo
comprese le cause di valore inferiore ad €50.000, già di competenza del Giudice Conciliatore
(n. 1024)**

(non sono compresi i procedimenti di volontaria giurisdizione, le esecuzioni iscritte nell'apposito registro e le istruttorie d'appello)

1995	n.	1
1997	n.	1
1998	n.	1
1999	n.	1
2000	n.	2
2001	n.	2
2002	n.	2
2003	n.	3
2004	n.	1
2005	n.	13
2006	n.	17
2007	n.	22
2008	n.	44
2009	n.	63
2010	n.	101
2011	n.	167
2012	n.	215
2013	n.	360

2014	n. 474
2015	n. 655
Totale	n. 2145

TABELLA 2

Prospetto delle cause civili pendenti al 31 dicembre 2015 in relazione alla materia ed indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo comprese le cause già di conciliazione al 22 settembre 2011

(I dati sono comprensivi dei procedimenti di volontaria giurisdizione, delle esecuzioni iscritte nell'apposito registro e delle istruttorie d'appello, che sono evidenziati in corsivo, non indicati nella Tabella 1)

1) - Cause in materia di stato e capacità delle persone		n. 15
• interdizioni	n. 10	
• inabilitazioni	n. 0	
• cittadinanza	n. 0	
• altre cause in materia (elettorale e stato civile)	n. 5	
2) - Cause e procedimenti del Tribunale dei Minori		n. 27
3) - Cause in materia di diritto di famiglia		n. 163
• separazioni e modificazioni clausole divorzio e separazione	n. 125	
• divorzi	n. 37	
• filiazione	n. 1	
4) - Cause in materia successoria		n. 2
5) - Cause in materia di diritti reali		n. 24

6) – Procedure su espropriazioni per pubblica utilità	n. 3
7) - Cause in materia contrattuale	n. 402
• cause in materia di appalti pubblici e privati e cause in materia di obbligazioni anche cartolari e locazione immobili	n. 66
• tutte le altre cause in materia contrattuale	n. 336
8) - Cause in materia di responsabilità aquiliana	n. 296
9) - Cause in materia di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale	n. 6
10) – Accertamenti tecnici preventivi	n. 7
11) - Cause in materia di lavoro subordinato	n. 117
12) – Cause in materia di proprietà industriale, segni distintivi, concorrenza sleale e diritto d'autore	n. 12
13) - Cause svolgentesi con il rito della procedura sommaria documentale (nelle quali è stata presentata opposizione o non è ancora scaduto il termine per la proposizione dell'opposizione)	n. 109
14) – Cause in materia tributaria e ricorsi avverso delibere del Consiglio di amministrazione dell'I.S.S.	n. 59
15) - Procedimenti di delibazione sentenze estere	n. 5

16) – <i>Procedimenti di volontaria giurisdizione</i>		n. 184
17) - Procedimenti per nomina arbitri e relativi ai lodi		n. 0
18) – Rogatorie internazionali ed esecuzioni estere		n. 3
19) - <i>Istruzione di cause in appello, III Istanza e gravami straordinari ed esecuzione incombenti posteriori alla sentenza</i>		n. 153
20) - Cause in materia societaria e di enti morali		n. 33
• cause su enti morali	n. 1	
• azioni di responsabilità	n. 5	
• altre cause in materia	n. 27	
21) – Cause in materia concorsuale		n. 25
• revocatorie concorsuali	n. 0	
• altre cause in materia	n. 25	
22) – Cause in materia di trust		n. 0
23) - Cause nelle quali è stata pronunciata la sentenza (non ancora in esecuzione) e separazioni omologate		n. 250
24) - Esecuzioni (<i>comprehensive di quelle iscritte nell'apposito registro: n. 306</i>)		n. 888
25) – Cause sulla responsabilità civile dei magistrati		n. 5

ALLEGATO D

TABELLE COMPARATIVE RIFERITE AL CIVILE

Tabella I

PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI AL 31 DICEMBRE ¹

I dati al 31 dicembre 2011 sono comprensivi anche delle cause già di competenza del Giudice Conciliatore iscritte dal 22 settembre al 31 dicembre, ruolo eliminato dalla legge qualificata 16 settembre 2011 n. 2, per cui dall'entrata in vigore di questa legge (22 settembre 2011) le cause di valore inferiore ad €50.000 sono state iscritte nel registro delle cause di competenza del Commissario della Legge.

MATERIA	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cause in materia di stato e capacità delle persone	21	20	10	16	22	13	11	20	24	12	13	7	15
Cause e procedimenti del Tribunale dei Minori ²	39	65	15	23	26	23	26	26	30	22	23	25	27

¹ Tiene conto di tutte le cause ed i procedimenti pendenti davanti al Commissario della Legge alla data del 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo

² Negli anni precedenti il dato delle cause e dei procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza del Tribunale dei Minori era stato accorpato alle cause matrimoniali

Cause in materia matrimoniale	85	85	70	77	85	102	82	91	93	97	106	138	163
Cause in materia successoria	5	5	3	2	4	2	2	3	0	0	2	2	22
Cause in materia di diritti reali	48	36	38	35	29	27	21	31	27	24	29	19	24
Procedure su espropri di pubblica utilità	6	5	4	3	3	4	3	5	5	5	1	3	3
Cause in materia contrattuale ³	253	227	172	198	206	186	207	200	198	550	458	429	402
Cause in materia di responsabilità aquiliana	91	88	80	72	80	77	91	93	79	336	293	261	296
Cause in materia di conservazione della garanzia patrimoniale e garanzie reali	1	2	4	3	3	3	3	3	4	4	3	5	6
Accertamenti tecnici preventivi	4	5	11	16	10	4	7	8	11	14	12	7	7
Cause in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale	8	9	12	13	9	13	11	11	10	12	11	11	12
Cause in materia di lavoro subordinato	18	28	27	30	29	44	42	45	63	58	61	95	117
Cause in materia concorsuale	23	23	27	19	21	17	15	15	17	26	16	14	25

³ Le cause in materia di obbligazioni ed obbligazioni cartolari, inadempimento contrattuale, nullità e rescissione del contratto, in materia di locazione immobili costituiscono la voce complessiva delle “cause in materia contrattuale”

Cause in materia societaria	27	30	26	6	7	8	10	10	7	12	39	36	33
Cause in materia tributaria e ricorsi avverso delibere ISS	65	59	58	53	60	70	38	46	49	34	45	63	59
Incidenti sulla competenza del Giudice Conciliatore ⁴	63	71	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Cause con il rito della procedura sommaria documentale	18	20	12	10	17	20	24	35	52	69	76	95	109
Procedimenti per delibazione sentenze estere	5	9	8	16	10	6	4	3	2	3	7	4	5
Istruzione appelli, III istanze e rimedi straordinari	115	127	159	149	146	140	121	116	124	190	133	214	153
Procedimenti di volontaria giurisdizione	53	60	74	73	78	75	80	102	117	161	210	267	184
Procedimenti di nomina arbitri e arbitrato ⁵	9	12	5	5	6	6	7	5	4	6	2	0	0
Rogatorie internazionali ed esecuzioni estere	2	4	1	1	2	2	3	4	7	6	5	2	3
Cause in materia di trust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

⁴ Dal novembre 2005 tutti gli appelli contro le sentenze emesse dai Giudici Conciliatori sono decisi dal Giudice delle Appellazioni, mentre rimangono al Commissario della Legge gli incidenti sulla competenza.

⁵ Il dato è comprensivo della voce “compromesso necessario”

Varie azioni di accertamento ⁶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Cause nelle quali è stata emessa la sentenza ⁷	149	119	227	155	119	117	164	163	178	211	180	211	250
Esecuzioni	33	160	47	59	112	91	131	125	116	842 ⁸	686 ⁹	682	888
Cause in materia di responsabilità civile dei magistrati ¹⁰	5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5
Altre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	1146	1272	1093	1037	1087	1054	1110	1164	1221	2698	2417	2601	2808

⁶ Tale voce non ha autonomia, e, pertanto, a partire dal 2003 tali cause sono state ricondotte alle materie cui afferiscono

⁷ A partire dal 2003 è stato scorporato dalla elencazione per materia il dato relativo alle cause nelle quali il lavoro giudiziario è concluso, per essere già stata emessa la sentenza, al fine di dare il dato del pendente “effettivo”, che deve essere depurato di tale dato e di quello relativo alle esecuzioni. Negli anni precedenti tali cause erano state ricondotte alle singole materie.

⁸ Il dato è comprensivo delle esecuzioni promosse dalla Banca Centrale per la riscossione dei crediti dello Stato, che sono n. 246

⁹ Il dato è comprensivo delle esecuzioni promosse dalla Banca Centrale per la riscossione dei crediti dello Stato, che sono n. 51

¹⁰ Negli anni precedenti al 2003 tali cause sono state considerate ricomprese nella voce “cause in materia di responsabilità aquiliana”

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DELL'ANDAMENTO DELLE CAUSE E PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI AL 31
DICEMBRE NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO RISULTANTE DALLA TABELLA I

A – CON RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI VALORE SUPERIORE AD €50.000

GRAFICO N. 1





GRAFICO N. 2 - ISTOGRAMMA



**B – CON RIFERIMENTO ALLE CAUSE COMPLESSIVAMENTE PENDENTI,
INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE**

(Ai dati della tabella I si sommano quelli riportati negli anni precedenti nelle tabelle delle cause di conciliazione)




Tabella II

Procedimenti civili iscritti a ruolo dal 1 gennaio al 31 dicembre

(Il dato è comprensivo del ruolo civile, del registro delle cause di lavoro subordinato e del registro relativo alle esecuzioni)

I dati dal 31 dicembre 2011 sono comprensivi anche delle cause già di competenza del Giudice Conciliatore, ruolo eliminato dalla legge qualificata 16 settembre 2011 n. 2, per cui dall'entrata in vigore di questa legge (22 settembre 2011) le cause di valore inferiore ad €50.000 sono state iscritte nel registro delle cause di competenza del Commissario della Legge.

MATERIA	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cause in materia di stato e capacità delle persone (comprensive di adozioni e filiazioni)	29	25	21	29	24	20	22	31	29	14	29	29	23
Cause in materia matrimoniale	133	143	120	146	154	134	152	145	144	133	139	153	159
Cause in materia successoria	2	0	0	0	2	0	0	3	0	0	2	1	0

Cause in materia di diritti reali	10	5	11	11	10	13	11	19	14	22	15	7	27
Procedure su espropri di pubblica utilità	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	2	0	0
Cause in materia contrattuale ¹¹	81	83	79	73	86	55	98	68	138	252	149	169	141
Cause in materia di responsabilità aquiliana	33	29	38	20	26	30	34	20	36	114	69	64	73
Cause in materia di conservazione della garanzia patrimoniale e garanzie reali	0	1	4	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2
Accertamenti tecnici preventivi	0	3	8	6	2	1	7	6	6	4	3	0	5
Cause in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale	1	4	6	2	2	5	2	3	2	3	2	5	2
Cause in materia di lavoro subordinato	26	33	24	16	20	28	22	26	42	40	48	35	51

¹¹ Le cause in materia di obbligazioni ed obbligazioni cartolari, inadempimento contrattuale, nullità e rescissione del contratto, in materia di locazione immobili costituiscono la voce complessiva delle “cause in materia contrattuale”

Cause in materia concorsuale	4	10	12	3	10	2	5	2	4	9	6	5	13
Cause in materia societaria e di enti morali	3	4	2	2	3	5	2	2	5	12	24	5	3
Cause in materia tributaria e ricorsi ISS	23	20	31	9	12	14	7	17	11	7	17	32	11
Incidenti sulla competenza del Giudice Conciliatore ¹²	24	26	21	2	4	4	3	2	0	0	0	0	0
Cause con il rito della procedura sommaria documentale	16	7	14	10	20	13	27	38	133	193	207	251	289
Procedimenti di delibazione sentenze estere	25	23	43	35	37	34	30	24	19	21	24	15	22
Procedimenti di nomina arbitri e arbitrato	0	4	2	2	3	4	0	1	0	3	0	2	0
Rogatorie internazionali ed esecuzioni estere	6	3	5	3	5	4	6	3	4	0	8	3	2

¹² Dal novembre 2005 tutti gli appelli contro le sentenze emesse dai Giudici Conciliatori sono decisi dal Giudice delle Appellazioni, mentre sono rimasti sino al settembre 2011 al Commissario della Legge gli incidenti sulla competenza

Esecuzioni ¹³	18	15	20	27	21	28	32	33	794	613	79	97	100
Altre e responsabilità civile dei magistrati	23	0	0	0	0	1	0	4	0	0	1	2	2
Totale	457	438	461	396	442	396	460	450	1382	1443	824	880	925

¹³ A partire dal settembre 2011 sono state iscritte nel registro delle esecuzioni anche quelle basate sulle cartelle esattoriali

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DELLE CAUSE E
PROCEDIMENTI CIVILI ISCRITTI A RUOLO AL 31 DICEMBRE NEGLI ANNI DI
RIFERIMENTO RISULTANTE DALLA TABELLA II**

GRAFICO N. 1 - ISTOGRAMMA




GRAFICO N. 2 – TORTA




Tabella III

Sentenze di primo grado emesse nell'anno di riferimento indipendentemente dall'anno di iscrizione a ruolo della causa

(Il dato non è comprensivo delle sentenze emesse nelle procedure concorsuali)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cause in materia di stato e capacità delle persone (comprensive di adozioni e filiazioni, stato civile ed in materia elettorale)	3	23	26	13	14	25	17	18	19	17	15	17	13
Cause in materia matrimoniale	59	58	60	67	72	61	66	65	68	46	57	46	66
Cause in materia successoria	0	0	2	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0
Cause in materia di diritti reali	8	7	7	9	8	8	7	6	5	15	6	7	16

Cause in materia contrattuale ¹⁴	22	42	45	30	27	24	26	32	89	78	135	119	130
Cause in materia di responsabilità aquiliana	5	12	15	11	10	18	11	9	16	24	44	40	23
Cause in materia di proprietà industriale e concorrenza sleale	0	2	1	0	1	2	2	0	1	0	4	0	1
Cause in materia di lavoro subordinato	5	12	17	7	16	11	16	13	13	8	24	26	40
Cause in materia concorsuale	0	8	1	1	3	1	5	0	4	2	4	4	0
Cause in materia societaria e di enti morali	0	1	2	6	1	3	0	2	0	0	1	0	1
Cause in materia tributaria e ricorsi avverso delibere ISS	3	17	7	12	0	0	14	19	16	3	9	15	9
Incidenti sulla competenza del Giudice Conciliatore ¹⁵	9	11	24	2	4	4	3	2	0	0	0	0	0

¹⁴ Le cause in materia di obbligazioni ed obbligazioni cartolari, inadempimento contrattuale, nullità e rescissione del contratto, in materia di locazione immobili costituiscono la voce complessiva delle “cause in materia contrattuale”, oltre alle sentenze sulle procedure sommarie documentali per le quali è stata presentata opposizione

¹⁵ Dal novembre 2005 tutti gli appelli contro le sentenze emesse dai Giudici Conciliatori sono decisi dal Giudice delle Appellazioni, mentre sono rimasti al Commissario della Legge gli incidenti sulla competenza sino al 22 settembre 2011.

Procedimenti per delibazione sentenze estere	27	31	35	35	28	28	28	20	19	18	19	19	19
Compromesso necessario ed esecuzione lodi arbitrali	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varie azioni di accertamento	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre (eccezioni non riservate ed <i>actiones ad exhibendum</i>)	0	2	4	0	2	6	1	6	3	2	2	3	3
Interlocutorie	5	0	2	0	0	1	0	2	9	36	4	13	11
Totale	146	226	249	195	186	193	196	195	264	250	324	284	332

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DELLE SENTENZE EMESSE AL
31 DICEMBRE NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO RISULTANTE DALLA TABELLA III**

(Comprensiva delle sentenze emesse in cause già di conciliazione riportate negli anni precedenti nelle tabelle e grafici separati)

GRAFICO 1 – ISTOGRAMMA





GRAFICO N. 2 – TORTA



ALLEGATO E


TABELLA RELATIVA ALLE PROCEDURE CONCORDATARIE

TABELLA I

Prospetto relativo alle procedure concordatarie
pendenti in relazione all'anno di iscrizione a ruolo
(Totale procedure n. 365)

Anno di iscrizione	Totale procedure concordatarie pendenti (aperte)	Numero dei giudiziari concorsi e liquidazioni coatte	Numero concordati preventivi	Numero cessioni di beni	Numero moratorie
1986	n. 1	n. 1			
1987	n. 2	n. 2			
1989	n. 2	n. 2			
1992	n. 1	n. 1			
1993	n. 3	n. 2		n. 1	
1994	n. 2	n. 1		n. 1	
1995	n. 1	n. 1			
1996	n. 5	n. 5			
1997	n. 4	n. 4			
1998	n. 8	n. 6	n. 1	n. 1	
1999	n. 7	n. 4		n. 3	
2000	n. 6	n. 5		n. 1	
2001	n. 6	n. 6			
2002	n. 7	n. 7			
2003	n. 13	n. 13			
2004	n. 13	n. 12		n. 1	
2005	n. 12	n. 10		n. 2	
2006	n. 13	n. 13			
2007	n. 22	n. 21		n. 1	
2008	n. 17	n. 16		n. 1	
2009	n. 26	n. 24		n. 2	
2010	n. 31	n. 31			
2011	n. 39	n. 38		n. 1	
2012	n. 30	n. 29		n. 1	
2013	n. 22	n. 19	n. 1	n. 2	
2014	n. 38	n. 35		n. 3	
2015	n. 34	n. 31		n. 3	
Totale	n. 365	n. 339	n. 2	n. 24	

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI PENDENTI AL 31 DICEMBRE**



ALLEGATO F

TABELLE RELATIVE ALLE SOCIETÀ, COOPERATIVE, CONSORZI, ED ENTI MORALI

TABELLA I

Prospetto relativo alle società, cooperative e consorzi

Società iscritte	n. 5551
delle quali: n. 1572 in liquidazione	
Società iscritte nel 2015	n. 318
Società radiate nel 2015	n. 173
Liquidazioni aperte nel 2015	n. 217
Società iscritte al vecchio registro	n. 10
delle quali: n. 10 in liquidazione volontaria	
Cooperative iscritte (legge n. 149/1991)	n. 74
di cui n. 10 in liquidazione	
Cooperative iscritte al vecchio registro	n. 3
di cui: n. 3 in liquidazione	

Consorzi iscritti		n. 4
di cui:	n. 0 in liquidazione	
Consorzi e cooperative agricole		n. 9


TABELLA II
Prospetto relativo alle associazioni, fondazioni ed altri enti morali

Associazioni iscritte (legge n. 68/1990)	n. 327
delle quali: n. 31 in liquidazione	
Fondazioni iscritte (legge n. 68/1990)	n. 57
delle quali: n. 21 in liquidazione	
Enti Ecclesiastici iscritti	n. 51
Sindacati ed Associazioni di categoria iscritti	n. 8
Fondazioni bancarie	n. 2


Tabella III
SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ENTI MORALI
ISCRITTE AL 31 DICEMBRE

ISCRITTE NEL	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SOCIETÀ	289	295	469	522	618	560	342	269	191	131	178	223	318
COOPERATIVE	0	3	3	0	0	1	0	1	0	1	6	1	1
CONSORZI	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ASSOCIAZIONI	15	29	40	13	20	29	21	35	15	16	27	23	33
FONDAZIONI	12	6	6	0	15	10	14	4	2	0	2	0	2
ENTI ECCLESIASTICI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACATI	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ENTI NON LUCRATIVI LEGGE N. 130 DEL 1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	316	335	520	535	653	401	377	309	209	148	213	248	355

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI DI NUOVE
SOCIETÀ NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO**



**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DELLE LIQUIDAZIONI DI
SOCIETÀ NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO**



ALLEGATO G

TABELLE RELATIVE ALLA ISTRUTTORIA PENALE

TABELLA I

Prospetto relativo ai procedimenti penali pendenti

al 31 dicembre 2015 classificati per reato e per anno di iscrizione a ruolo

(Il dato non comprende i procedimenti per i reati di furto, danneggiamento, spendita di moneta falsa, clonazione delle carte di credito e bancomat, e di emissione di assegni a vuoto)

TOTALE N. 686

2010

• Estorsione	n. 1
• Riciclaggio	n. 1
• Corruzione	n. 1
totale pendente	n. 3

2011

• Lesioni personali	n. 1
---------------------	------

• Omissione di soccorso	n. 1
• Furto	n. 1
• Appropriazione indebita	n. 1
• Riciclaggio	n. 11
• Truffa	n. 5
• Falsità materiale in atti pubblici	n. 1
	totale pendente n. 21

2012

• Estorsione	n. 1
• Appropriazione indebita	n. 3
• Riciclaggio	n. 4
• Truffa	n. 3
• Usura	n. 1
• Prodotti e opere dell'ingegno con segni atti ad ingannare	n. 1
• Calunnia	n. 1
• Corruzione	n. 1
• Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro	n. 1
	totale pendente n. 16

2013

• Libello famoso	n. 2
• Estorsione	n. 1
• Appropriazione indebita	n. 5
• Riciclaggio	n. 4

• Truffa	n. 3
• Calunnia	n. 1
• Pubblicazione di atti segreti di procedimento penale	n. 2
• Offese a pubblico ufficiale	n. 1
• Corruzione	n. 1
• Contraffazione di sigilli	n. 2
• Reati in materia bancaria e finanziaria	n. 2
• Reati contro lo Stato	n. 1
• Reati in materia di false fatturazioni o fatturazioni per operazioni inesistenti	n. 1
• Reati in materia di intercettazioni abusive e banche dati	n. 1
totale pendente	n. 27

2014

• Lesioni personali	n. 3
• Lesioni colpose	n. 3
• Violazione della libertà sessuale	n. 2
• Minaccia	n. 2
• Ingiuria	n. 1
• Libello famoso	n. 4
• Estorsione	n. 3
• Appropriazione indebita	n. 15
• Amministrazione infedele	n. 1
• Ricettazione	n. 1
• Riciclaggio	n. 11
• Usura	n. 2

• Danneggiamento	n. 1
• Truffa	n. 28
• Distrazione di beni pignorati	n. 1
• Frode informatica	n. 1
• Bancarotta fraudolenta	n. 3
• Omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili	n. 1
• Violazione degli obblighi patrimoniali familiari	n. 1
• Falsità ideologica in atti pubblici	n. 1
• Falsità in scrittura privata	n. 1
• False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale	n. 3
• Prodotti con segni atti ad ingannare	n. 1
• False comunicazioni sociali	n. 1
• Calunnia	n. 3
• Corruzione	n. 1
• Rivelazione di segreto d'ufficio	n. 1
• Attentato alla salute pubblica	n. 2
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 1
• Reati in materia di sostanze stupefacenti	n. 11
• Reati in materia di contrasto al riciclaggio	n. 1
• Reati in materia di false fatturazioni o fatturazioni per operazioni inesistenti	n. 1
	totale pendente
	n. 112

2015

• Omicidio colposo	n. 4
• Lesioni personali	n. 9

• Lesioni colpose	n. 17
• Percosse	n. 6
• Omissione di soccorso	n. 1
• Violazione di domicilio	n. 1
• Violenza privata	n. 3
• Sequestro di persona	n. 1
• Abbandono di persone incapaci	n. 1
• Atti persecutori	n. 5
• Violazione della libertà sessuale	n. 2
• Corruzione di minorenni	n. 1
• Minaccia	n. 10
• Diffamazione	n. 4
• Ingiuria	n. 14
• Libello famoso	n. 7
• Furto	n. 15
• Rapina	n. 5
• Estorsione	n. 7
• Appropriazione indebita	n. 54
• Amministrazione infedele	n. 2
• Ricettazione	n. 7
• Riciclaggio	n. 26
• Usura	n. 2
• Danneggiamento	n. 9
• Truffa	n. 46
• Usurpazione di beni immobili	n. 1
• Turbativa del possesso	n. 1
• Frode nell'esecuzione dei contratti	n. 2


• Distrazione di beni pignorati	n. 3
• Frode informatica	n. 7
• Uso indebito carte di credito	n. 2
• Bancarotta fraudolenta	n. 6
• Omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili	n. 3
• Violazione degli obblighi patrimoniali familiari	n. 6
• Maltrattamenti contro familiari	n. 2
• Rivelazione di corrispondenza	n. 1
• Maltrattamento ed abbandono di animali	n. 2
• Disturbo della quiete pubblica	n. 4
• Atti e raffigurazioni oscene	n. 2
• Fabbricazione, messa in circolazione, sparo e porto abusivo di armi	n. 5
• Pubblico disastro	n. 1
• Disastro colposo	n. 1
• Attentato alla salute pubblica	n. 1
• Falsità materiale in atti pubblici	n. 1
• Falsità in scrittura privata	n. 2
• Abuso di foglio firmato in bianco	n. 1
• False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale	n. 2
• Diffusione di notizie false	n. 1
• False comunicazioni sociali	n. 1
• Evasione fiscale	n. 1
• Calunnia	n. 5
• Simulazione di reato	n. 1
• Falsa testimonianza	n. 1
• Offese a pubblico ufficiale	n. 4
• Inosservanza ordine legittimo dell'autorità	n. 2

• Rivelazione di segreti d'ufficio	n. 2
• Omissione di atti d'ufficio	n. 1
• Malversazione	n. 1
• Interesse privato in atti d'ufficio	n. 1
• Offesa all'onore di persone investite di poteri pubblici	n. 1
• Attentato alla libertà dei poteri pubblici	n. 1
• Abuso d'autorità	n. 2
• Corruzione	n. 2
• Contraffazione di impronte pubbliche	n. 2
• Indebito esercizio di una professione	n. 1
• Violenza o minaccia contro l'autorità	n. 1
• Tutela dello stemma ufficiale	n. 3
• Reati contro lo Stato	n. 1
• Disciplina delle spedizioni transfrontaliere	n. 3
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 99
• Reati in materia di sostanze stupefacenti	n. 20
• Reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro	n. 5
• Reati in materia bancaria e finanziaria	n. 8
• Reati in materia di false fatturazioni o fatturazioni per operazioni inesistenti	n. 2
• Reati in materia di ambiente e rifiuti	n. 6
• Reati in materia di intercettazioni abusive e banche dati	n. 1
• Suicidi e decessi	n. 1
totale pendente	n. 501

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI

AL 31 DICEMBRE

ISTOGRAMMA



DIAGRAMMA




TABELLA II
Prospetto relativo ai procedimenti penali
definiti al 31 dicembre 2015 con rinvio a giudizio
classificati per reato e per anno di iscrizione a ruolo

(Il dato non comprende i procedimenti per reati di emissione di assegni a vuoto e non tiene conto dei fascicoli riuniti, per cui il numero dei rinvii a giudizio è inferiore a quello dei procedimenti definiti)

TOTALE n. 158

2010

• Omicidio colposo	n. 1
• Riciclaggio	n. 2
Totale	n. 3

2011

• Riciclaggio	n. 7
Totale	n. 7

2012

• Appropriazione indebita	n. 1
• Riciclaggio	n. 7
• Estorsione	n. 1

• Truffa	n. 4
• Calunnia	n. 2
• Interessi privati in atti d'ufficio	n. 1
• Reati in materia bancaria e finanziaria	n. 1
• Reati in materia di false fatturazioni o fatturazioni per operazioni inesistenti	n. 1
Totale	n. 18

2013

• Libello famoso	n. 2
• Furto	n. 1
• Estorsione	n. 2
• Appropriazione indebita	n. 1
• Riciclaggio	n. 4
• Truffa	n. 3
• Bancarotta fraudolenta	n. 3
• Falsità in scrittura privata	n. 2
• Malversazione del pubblico ufficiale	n. 2
• Corruzione	n. 2
• Contraffazione di sigilli pubblici	n. 1
• Reati in materia di false fatturazioni o fatturazioni per operazioni inesistenti	n. 1
Totale	n. 24

2014

• Lesioni personali	n. 8
• Percosse	n. 2
• Abbandono di persone incapaci	n. 1
• Violazione della libertà sessuale	n. 1
• Minaccia	n. 1
• Atti persecutori	n. 2
• Lesioni colpose	n. 3
• Diffamazione	n. 1
• Ingiuria	n. 2
• Libello famoso	n. 3
• Furto	n. 7
• Appropriazione indebita	n. 11
• Riciclaggio	n. 8
• Truffa	n. 3
• Frode nell'esecuzione dei contratti	n. 1
• Distrazione di beni pignorati	n. 3
• Bancarotta fraudolenta	n. 2
• False comunicazioni sociali	n. 1
• Violazione obblighi patrimoniali verso la famiglia	n. 3
• Maltrattamenti contro familiari	n. 1
• Falsità ideologica in atti pubblici	n. 1
• Falsità materiale in atti pubblici	n. 1
• Falsa testimonianza	n. 1
• Corruzione	n. 1
• Offesa all'onore di persone investite di poteri pubblici	n. 1


• Contraffazione di impronte pubbliche	n. 1
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 9
• Attentato alla salute pubblica	n. 1
• Reati in materia di stupefacenti	n. 3
• Reati in materia di armi	n. 2
Totale	n. 85

2015

• Atti persecutori	n. 3
• Furto	n. 2
• Riciclaggio	n. 3
• Danneggiamento	n. 3
• Frode nel pignoramento	n. 1
• Violenza o minaccia contro l'Autorità	n. 1
• Calunnia	n. 1
• Offesa a pubblico ufficiale	n. 1
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 3
• Reati in materia di sostanze stupefacenti	n. 1
• Reati in materia di contrasto al riciclaggio	n. 2
Totale	n. 21

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DEI RINVII A GIUDIZIO
AL 31 DICEMBRE**

ISTOGRAMMA



DIAGRAMMA




TABELLA III
Prospetto relativo ai procedimenti penali
definiti al 31 dicembre 2015 con decreto penale, con l'oblazione volontaria o con il
perdono giudiziale classificati per reato e per anno di iscrizione a ruolo

(Il dato non comprende i procedimenti per i reati di emissione di assegni a vuoto)

TOTALE N. 202

2013

• Reati in materia di stupefacenti	n. 1
Totale	n. 1

2014

• Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro	n. 5
• Lesione personale	n. 1
• Percosse	n. 1
• Minaccia	n. 5
• Ingiuria	n. 4
• Libello famoso	n. 4
• Danneggiamento	n. 1
• Reati in materia di stupefacenti	n. 3
• False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale	n. 1
• Boicottaggio economico	n. 1
• Calunnia	n. 1


• Reati in materia di circolazione stradale	n. 106
• Offesa a pubblico ufficiale	n. 2
• Maltrattamento di animali	n. 1
• Reati in materia di contrasto al riciclaggio	n. 1
• Attentato alla salute pubblica	n. 1
Totale	n. 138

2015

• Reati in materia di circolazione stradale	n. 45
• Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro	n. 15
• Furto	n. 1
• Offesa a pubblico ufficiale	n. 1
• Tutela dello stemma ufficiale	n. 1
Totale	n. 63

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DEI DECRETI PENALI,
PERDONI GIUDIZIALI E INGIUNZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 DICEMBRE**

ISTOGRAMMA



DIAGRAMMA




TABELLA IV
Prospetto relativo ai procedimenti penali
definiti al 31 dicembre 2015 con decreto di archiviazione
classificati per reato e per anno di iscrizione a ruolo

(Il dato non comprende i procedimenti per i reati di furto, danneggiamento, spendita di moneta falsa e di emissione di assegni a vuoto)

TOTALE N. 326

2010	
• Riciclaggio	n. 1
Totale	n. 1
2011	
• Appropriazione indebita	n. 1
• Riciclaggio	n. 9
• Estorsione	n. 2
• Truffa	n. 5
• Bancarotta fraudolenta	n. 1
• Calunnia	n. 1
• Favoreggiamento	n. 1
• False comunicazioni sociali	n. 1
• Reati in materia bancaria e finanziaria	n. 1
Totale	n. 22

2012

• Libello famoso	n. 2
• Appropriazione indebita	n. 5
• Furto	n. 1
• Estorsione	n. 1
• Riciclaggio	n. 6
• Truffa	n. 4
• Calunnia	n. 1
• Reati dei pubblici ufficiali contro la PA	n. 1
• Reati in materia elettorale	n. 1
Totale	n. 22

2013

• Atti persecutori (stalking)	n. 1
• Libello famoso	n. 1
• Appropriazione indebita	n. 6
• Riciclaggio	n. 2
• Truffa	n. 2
• Falsità ideologica in atti pubblici	n. 2
• Calunnia	n. 1
• Corruzione	n. 2
• Rivelazione di segreti d'ufficio	n. 4
• Contraffazione di impronte pubbliche	n. 2
• Reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro	n. 1
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 1
• Reati in materia bancaria e finanziaria	n. 1

• Suicidi e decessi	n. 1
Totale	n. 27

2014

• Lesioni personali	n. 7
• Omicidio colposo	n. 1
• Lesioni colpose	n. 6
• Violenza privata	n. 1
• Percosse	n. 3
• Omissione di soccorso	n. 1
• Minaccia	n. 5
• Atti persecutori (stalking)	n. 2
• Diffamazione	n. 3
• Ingiuria	n. 8
• Libello famoso	n. 7
• Appropriazione indebita	n. 18
• Furto	n. 7
• Estorsione	n. 3
• Ricettazione	n. 3
• Usurpazione di beni immobili	n. 2
• Danneggiamento	n. 3
• Truffa	n. 16
• Frode informatica	n. 9
• Frode nell'esecuzione dei contratti	n. 5
• Bancarotta fraudolenta	n. 1
• Sottrazione di minore	n. 1
• Maltrattamenti contro familiari	n. 1

• Fabbricazione, messa in circolazione, porto abusivo e sparo	n. 1
• Atti indecenti e turpiloquio	n. 2
• Disturbo della quiete pubblica	n. 6
• Maltrattamento di animali	n. 2
• False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale	n. 2
• Falsità in scrittura privata	n. 5
• Sostituzione di persona	n. 1
• Calunnia	n. 3
• Falsa testimonianza	n. 1
• Pubblicazione di atti segreti di procedimento penale	n. 2
• Ragion fattasi	n. 2
• Abuso d'autorità	n. 1
• Offesa a pubblico ufficiale	n. 1
• Attentato alla salute pubblica	n. 1
• Tutela segni distintivi aeromobili	n. 1
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 23
• Reati in materia elettorale	n. 2
• Reati in materia di banche dati	n. 2
• Reati in materia tributaria	n. 2
• Reati in materia bancaria e finanziaria	n. 3
• Reati in materia di stupefacenti	n. 8
• Suicidi e decessi	n. 1

Totale n. 186

2015


• Lesioni personali	n. 2
• Percosse	n. 1

• Violazione di domicilio	n. 1
• Minaccia	n. 6
• Ingiuria	n. 1
• Appropriazione indebita	n. 5
• Furto	n. 1
• Rapina	n. 1
• Truffa	n. 1
• Frode informatica	n. 1
• Pubblico disastro	n. 1
• Sostituzione di persona	n. 3
• Soppressione di atti veri	n. 1
• Abuso dei poteri di correzione e disciplina	n. 1
• Violazione obblighi patrimoniali verso la famiglia	n. 1
• Maltrattamento contro famigliari	n. 2
• Calunnia	n. 5
• Inosservanza obblighi civili imposti dal giudice	n. 1
• Ragion fattasi	n. 2
• Abuso d'autorità	n. 1
• Omissione di atti d'ufficio	n. 1
• Atti e raffigurazioni oscene	n. 1
• Falsità materiale in atti pubblici	n. 1
• False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale	n. 3
• Falsità in scrittura privata	n. 4
• Offesa a pubblico ufficiale	n. 1
• Reati in materia di stupefacenti	n. 1
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 8
• Reati in materia di tutela dell'ambiente	n. 1


• Reati in materia bancaria e finanziaria	n. 1
• Suicidi e decessi	n. 8
Totale	n. 68

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DELLE ARCHIVIAZIONI
AL 31 DICEMBRE**

ISTOGRAMMA




DIAGRAMMA



**PROSPETTO GRAFICO DELL'ANDAMENTO DEL LAVORO GIUDIZIARIO
NELL'ISTRUTTORIA PENALE**

ISTOGRAMMA



ALLEGATO H

PROSPETTO RELATIVO ALLE ROGATORIE INTERNAZIONALI PASSIVE

PERVENUTE NEL 2015 PER TITOLI DI REATO

(Totale n. 96)

• Riciclaggio	n. 12
• Associazione a delinquere di stampo mafioso	n. 1
• Ricettazione	n. 7
• Furto	n. 5
• Truffa	n. 15
• Bancarotta fraudolenta	n. 4
• Reati fallimentari	n. 4
• Omessa vigilanza	n. 1
• Danneggiamento	n. 3
• Estorsione	n. 2
• Rapina	n. 3
• Usura	n. 2
• Omicidio colposo	n. 1
• Lesioni personali	n. 2
• Lesioni colpose	n. 1
• Violenza privata	n. 1
• Minaccia	n. 1
• Appropriazione indebita	n. 3

• Falsità in scrittura privata	n. 1
• Diffamazione	n. 4
• Sottrazione agli obblighi familiari	n. 1
• Offesa a pubblico ufficiale	n. 1
• Evasione fiscale e reati tributari	n. 15
• Reati in materia di previdenza	n. 1
• Traffico e reati in materia di sostanze stupefacenti	n. 1
• Esercizio abusivo della professione	n. 1
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 1
• Richieste di notifica	n. 2
Totale	n. 96

**PROSPETTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE ROGATORIE
INTERNAZIONALI PASSIVE E ATTIVE**

ROGATORIE PASSIVE


Anno	Totale rogatorie iscritte	Trasmesse all'Autorità estera (eseguite)	Decreto di <i>exequatur</i> emesso, ma in corso di esecuzione al 31/12/15	Rogatorie da evadere con decreto di <i>exequatur</i> al 31/12/15	Annullate
2012	n. 217	n. 209	n. 5	n. 0	n. 3
2013	n. 149	n. 145	n. 2	n. 0	n. 0
2014	n. 126	n. 98	n.0	n. 0	n. 0
2015	n. 97	n. 60	n. 34	n. 2	n. 1

ROGATORIE ATTIVE


Anno	Totale rogatorie iscritte	Trasmesse dall'Autorità estera rogata (eseguite) al 31/12/2015	Rogatorie per le quali la risposta non è pervenuta al 31/12/2015	Revocate
2010	n. 262	n. 251	n. 10	n. 1
2011	n. 499	n. 475	n. 24	n. 4
2012	n. 554	n. 510	n. 33	n. 11
2013	n. 259	n. 208	n. 51	n. 3
2014	n. 171	n. 131	n. 40	n. 0
2015	n. 158	n. 75	n. 83	n. 0

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO
DELLE ROGATORIE PASSIVE AL 31 DICEMBRE**

ISTOGRAMMA




DIAGRAMMA




**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO
DELLE ROGATORIE ATTIVE AL 31 DICEMBRE**

ISTOGRAMMA



DIAGRAMMA



ALLEGATO I

TABELLE RELATIVE ALLA DECISIONE PENALE

TABELLA I

**Quadro dei rinvii a giudizio pervenuti alla fase dibattimentale nel 2015
classificati per titoli di reato
Totale n. 134**


• Lesioni personali	n. 6
• Lesioni colpose	n. 4
• Omicidio colposo	n. 1
• Violazione della libertà sessuale	n. 1
• Abbandono di persone incapaci	n. 1
• Sequestro di persona	n. 1
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 11
• Percosse	n. 2
• Minaccia	n. 1
• Atti persecutori	n. 3
• Furto	n. 11
• Truffa	n. 8

• Riciclaggio	n. 25
• Frode nell'esecuzione dei contratti	n. 3
• Estorsione	n. 2
• Danneggiamento	n. 1
• Uso indebito carte di credito	n. 1
• Distrazione beni pignorati	n. 2
• False comunicazioni sociali	n. 1
• Libello famoso	n. 3
• Ingiuria	n. 2
• Appropriazione indebita	n. 11
• Bancarotta fraudolenta	n. 4
• Omessa tenuta delle scritture contabili	n. 1
• Violazione obblighi patrimoniali verso la famiglia	n. 3
• Maltrattamenti in famiglia	n. 2
• Falsità materiale in atti pubblici	n. 1
• Falsità ideologica in atti pubblici	n. 1
• Falsità in scrittura privata	n. 1
• False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale	n. 2
• Fabbricazione, messa in circolazione, sparo e porto abusivo di armi	n. 1
• Reati in materia di stupefacenti	n. 3
• Calunnia	n. 1
• Falsa testimonianza	n. 1
• Interesse privato in atti d'ufficio	n. 1
• Malversazione	n. 2
• Violenza o minaccia contro l'autorità	n. 1
• Contraffazione di impronte pubbliche	n. 1
• Reati in materia bancaria e finanziaria	n. 1

• Reati tributari	n. 2
• Reati previsti dalla normativa di contrasto al riciclaggio	n. 2
Totale	n. 134

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RINVII A GIUDIZIO
PERVENUTI IN DIBATTIMENTO AL 31 DICEMBRE
(ESCLUSI QUELLI PER IL REATO DI EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO)**

ISTOGRAMMA



TORTA




TABELLA II
Quadro delle sentenze depositate nel 2015
classificate per titoli di reato

TOTALE N. 173

(di cui n. 40 per il reato di emissione di assegni a vuoto)


• Emissione di assegni a vuoto	n. 40
• Omicidio colposo	n. 1
• Lesioni personali	n. 7
• Lesioni colpose	n. 8
• Violazione della libertà sessuale	n. 1
• Violenza privata	n. 1
• Atti persecutori (<i>stalking</i>)	n. 1
• Percosse	n. 1
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 10
• Furto	n. 17
• Riciclaggio	n. 9
• Possesso ingiustificato di valori	n. 1
• Truffa	n. 15
• Frode nell'esecuzione dei contratti	n. 1
• Amministrazione infedele	n. 1
• Danneggiamento	n. 1
• Appropriazione indebita	n. 17
• Bancarotta	n. 1


• Bancarotta fraudolenta	n. 4
• Omessa tenuta delle scritture contabili	n. 2
• Boicottaggio economico	n. 1
• Diffamazione	n. 2
• Ingiuria	n. 1
• False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale	n. 1
• Falsità ideologica in atti pubblici	n. 1
• Falsità materiale in atti pubblici	n. 1
• Atti e raffigurazioni oscene	n. 1
• Violazione degli obblighi patrimoniali verso la famiglia	n. 5
• Offesa a pubblico ufficiale	n. 2
• Inosservanza obblighi civili imposti dal giudice	n. 2
• Attentato alla salute pubblica	n. 1
• Maltrattamenti contro familiari e conviventi	n. 2
• Calunnia	n. 1
• Reati in materia di stupefacenti	n. 6
• Contraffazione di impronte pubbliche	n. 1
• Reati in materia di armi	n. 3
• Reati in materia di ambiente	n. 2
• Esercizio abusivo attività bancaria ed altri reati di cui alla LISF	n. 1
Totale	n. 173

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SENTENZE PENALI DEPOSITATE

AL 31 DICEMBRE

ISTOGRAMMA





- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015

TABELLA III

Quadro dei procedimenti penali pendenti in dibattimento al 31 dicembre classificati per titoli di reato

TOTALE N. 116

• Lesioni personali	n. 2
• Lesioni colpose	n. 2
• Atti persecutori	n. 3
• Percosse	n. 2
• Minaccia	n. 1
• Violazione della libertà sessuale	n. 1
• Sequestro di persona	n. 1
• Abbandono di persone incapaci	n. 1
• Ingiuria	n. 1
• Libello famoso	n. 4
• Furto	n. 4
• Appropriazione indebita	n. 12
• Truffa	n. 9
• Frode nell'esecuzione dei contratti	n. 4
• Uso indebito di carte di credito	n. 1
• Distrazione beni pignorati	n. 1
• Possesso ingiustificato di valori	n. 1
• Riciclaggio	n. 28
• Danneggiamento	n. 1
• Estorsione	n. 4

• Bancarotta fraudolenta	n. 1
• False comunicazioni sociali	n. 1
• False dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale	n. 2
• Falsità ideologica in atti pubblici	n. 1
• Falsità materiale in atti pubblici	n. 1
• Falsità in scrittura privata	n. 1
• Violazione obblighi patrimoniali verso la famiglia	n. 2
• Maltrattamenti in famiglia	n. 2
• Violenza o minaccia contro l'autorità	n. 1
• Calunnia	n. 1
• Ragion fattasi	n. 1
• Interesse privato in atti d'ufficio	n. 1
• Malversazione	n. 2
• Offese a pubblico ufficiale	n. 1
• Reati in materia di armi	n. 2
• Reati previsti dalla normativa di contrasto al riciclaggio	n. 2
• Reati in materia di circolazione stradale	n. 2
• Reati in materia bancaria e finanziaria (LISF)	n. 2
• Reati in materia di stupefacenti	n. 6
• Reati tributari	n. 2

ALLEGATO L

TABELLA COMPARATIVA DEL FLUSSO DEI REATI

DAL 2005 AL 2015

(in base ai procedimenti iscritti a ruolo nei singoli anni di riferimento)

Nella riga della presente tabella relativa ai reati commessi da ignoti sono stati considerati, oltre ai reati di furto e danneggiamento, anche le c.d. truffe per la clonazione delle carte di credito e la spendita di moneta falsa. Per il rilievo sotto il profilo dell'ordine pubblico viene comunque fornito in via separata il dato relativo ai commessi da ignoti.

*

TITOLI DEI REATI	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
omicidio volontario							n. 1				
lesioni personali	n. 12	n. 17	n. 14	n. 10	n. 11	n. 19	n. 15	n. 14	n. 14	n. 27	n. 11
lesioni o percosse seguite da morte						n. 1					
percosse	n. 5	n. 14	n. 8	n. 16	n. 8	n. 26	n. 10	n. 10	n. 7	n. 10	n. 7
abbandono di persone incapaci		n. 1				n. 1	n. 1			n. 2	n. 1
omissione di soccorso								n. 2	n. 1	n. 1	n. 1
istigazione o aiuto al suicidio	n. 5	n. 7	n. 9	n. 7	n. 6	n. 4	n. 5	n. 1	n. 10	n. 3	n. 9

omicidio colposo	n. 6	n. 5	n. 5		n. 3	n. 1	n. 3	n. 2	n. 1	n. 4	n. 4
lesioni colpose	n. 46	n. 31	n. 60	n. 38	n. 19	n. 16	n. 14	n. 29	n. 9	n. 21	n. 17
somministrazione a minori di sostanze dannose o pericolose									n. 1		
violazione della libertà sessuale e pornografia minorile	n. 8	n. 2	n. 2	n. 5	n. 5	n. 5	n. 3	n. 2	n. 5	n. 3	n. 2
atti di libidine									n. 1		
minaccia	n. 10	n. 11	n. 16	n. 17	n. 38	n. 36	n. 32	n. 17	n. 12	n. 23	n. 16
violazione di domicilio	n. 2	n. 1	n. 4	n. 4	n. 1	n. 2	n. 6	n. 1	n. 1		n. 2
corruzione di minorenni				n. 1	n. 1						n. 1
violenza privata	n. 2	n. 2	n. 5	n. 4	n. 7	n. 5	n. 4	n. 4	n. 4	n. 2	n. 3
sequestro di persona									n. 1		n. 1
diffamazione	n. 6	n. 12	n. 11	n. 8	n. 20	n. 16	n. 7	n. 13	n. 5	n. 8	n. 4
ingiuria	n. 18	n. 11	n. 9	n. 9	n. 19	n. 19	n. 21	n. 9	n. 15	n. 15	n. 15
libello famoso	n. 6	n. 9	n. 11	n. 7	n. 3	n. 6	n. 18	n. 14	n. 17	n. 21	n. 7
atti persecutori (<i>stalking</i>)				n. 2	n. 2	n. 5	n. 2	n. 3	n. 6	n. 5	n. 8
rivelazione di corrispondenza	n. 1	n. 1	n. 1		n. 2	n. 2	n. 1				n. 1
rivelazione di documenti					n. 1			n. 2			
rivelazione di segreto d'ufficio o professionale							n. 2	n. 2		n. 1	
pubblicazione di atti segreti di un procedimento penale							n. 3		n. 3	n. 2	
furto	n. 10	n. 13	n. 10	n. 10	n. 15	n. 14	n. 12	n. 17	n. 25	n. 22	n. 19
rapina	n. 4	n. 9	n. 6	n. 5	n. 8	n. 2	n. 3				n. 6

estorsione	n. 4	n. 1	n. 1	n. 2	n. 5	n. 3	n. 6	n. 8	n. 4	n. 3	n. 7
appropriazione indebita	n. 39	n. 50	n. 54	n. 37	n. 69	n. 59	n. 121	n. 95	n. 66	n. 49	n. 59
amministrazione infedele	n. 1				n. 1	n. 1	n. 7	n. 1	n. 3	n. 1	n. 2
ricettazione	n. 23	n. 12	n. 8	n. 18	n. 7	n. 3	n. 6	n. 5	n. 2	n. 4	n. 7
possesso ingiustificato di valori									n. 1		
riciclaggio	n. 1	n. 4	n. 4	n. 12	n. 9	n. 20	n. 36	n. 22	n. 18	n. 23	n. 29
turbativa del possesso	n. 2					n. 1			n. 1		n. 1
danneggiamento	n. 11	n. 6	n. 7	n. 8	n. 5	n. 6	n. 10	n. 18	n. 13	n. 7	n. 12
usurpazione di beni immateriali	n. 1		n. 2		n. 1				n. 1	n. 2	n. 1
truffa	n. 69	n. 68	n. 86	n. 57	n. 75	n. 84	n. 87	n. 86	n. 50	n. 51	n. 47
uso indebito carte di credito e frode informatica			n. 77	n. 48	n. 24	n. 138				n. 10	n. 10
truffa ai danni dello Stato			n. 2								
frode nell'esecuzione dei contratti	n. 1	n. 1		n. 4	n. 3		n. 3		n. 1	n. 8	n. 2
usura		n. 2	n. 1			n. 1	n. 2	n. 4		n. 2	n. 2
bancarotta fraudolenta	n. 1	n. 1		n. 1	n. 1	n. 2	n. 1	n. 1	n. 1		n. 6
bancarotta documentale	n. 1	n. 1	n. 5				n. 4	n. 3	n. 9	n. 5	
omessa tenuta scritture contabili					n. 2	n. 1	n. 1	n. 1	n. 3	n. 7	n. 3
distrazione oggetti pignorati	n. 1	n. 3					n. 2	n. 1	n. 2	n. 3	n. 3
frode nel pignoramento		n. 1		n. 1		n. 1					n. 1
incauto acquisto					n. 1	n. 1					
possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e altre contravvenzioni			n. 1				n. 1		n. 2		

violazione obblighi patrimoniali nella famiglia	n. 2				n. 1		n. 5	n. 2	n. 4	n. 5	n. 7
sottrazione di minorenni		n. 1	n. 2	n. 2	n. 1	n. 1			n. 2	n. 1	
abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti	n. 2	n. 1	n. 1				n. 3	n. 1		n. 2	n. 5
pubblico disastro	n. 1	n. 4	n. 2	n. 1	n. 2	n. 2	n. 1	n. 4	n. 1	n. 1	n. 2
pericolo di disastro		n. 2									
deterioramento colposo dell'ambiente naturale	n. 2	n. 2	n. 1		n. 1	n. 2					
disastro colposo						n. 3					n. 1
attentato alla salute pubblica	n. 1	n. 3	n. 2	n. 3		n. 2	n. 3	n. 2	n. 1		n. 1
fabbricazione, sparo, porto abusivo di armi e materiali infiammabili ed esplosivi	n. 1	n. 4	n. 7	n. 3	n. 5	n. 5	n. 13	n. 7	n. 4	n. 5	n. 5
fabbricazione, introduzione, spaccio abusivo di medicinali		n. 1									
rimozione o omissione di cautele per prevenire incidenti									n. 1		
getto o collocamento pericoloso di cose e scarico abusivo					n. 2				n. 1		
inosservanza di ordine legittimo dell'autorità			n. 2			n. 3		n. 3	n. 3		n. 2
abuso di sostanze stupefacenti, ubriachezza, gioco d'azzardo e violazioni relative ai giochi della sorte		n. 3	n. 4			n. 4	n. 1	n. 1	n. 1		

atti indecenti, turpiloquio, maltrattamento di animali	n. 4	n. 6		n. 8	n. 5	n. 9	n. 27	n. 8	n. 7	n. 5	n. 2
accattonaggio e prostituzione scandalosa e lenocinio			n. 2								
sfruttamento della prostituzione					n. 1						
atti e raffigurazioni oscene		n. 1	n. 2							n. 1	n. 3
omessa custodia di animali	n. 1	n. 2	n. 5	n. 1							
associazione o istigazione per delinquere				n. 1			n. 5				
indebito esercizio di professione					n. 1			n. 1		n. 1	n. 1
rissa				n. 2							
disturbo della quiete pubblica	n. 3	n. 6	n. 12	n. 3	n. 6	n. 1	n. 13	n. 14	n. 10	n. 7	n. 4
violazione di disposizioni in materia di pubblici esercizi							n. 1	n. 1			
turbativa delle funzioni religiose	n. 1										
bestemmia e oltraggio contro i defunti							n. 1				
violazione della sepoltura									n. 1		
impedimento alla circolazione stradale	n. 1	n. 1									
falsità materiale in atti pubblici	n. 1	n. 1		n. 2		n. 1		n. 2	n. 4		n. 2
falsità ideologica in atti pubblici		n. 1	n. 5	n. 1	n. 3	n. 1	n. 1	n. 6	n. 3	n. 2	
false dichiarazioni di privato a pubblico ufficiale			n. 5	n. 5	n. 62	n. 6	n. 2	n. 5		n. 6	n. 5
falsità in scrittura privata	n. 22	n. 49	n. 66	n. 46	n. 25	n. 25	n. 24	n. 20	n. 21	n. 7	n. 6

uso di atti falsi		n. 3			n. 1						
abuso di foglio firmato in bianco				n. 1	n. 1		n. 1				n. 1
sostituzione di persona					n. 3	n. 5	n. 4	n. 2	n. 1	n. 2	n. 3
contraffazione e alterazione di contrassegni di opere dell'ingegno, marchi e prodotti, vendita di prodotti con segni contraffatti e prodotti non genuini	n. 1	n. 7	n. 8	n. 9	n. 4	n. 2	n. 6	n. 1	n. 1	n. 1	
propaganda ingannevole delle opere dell'ingegno				n. 1		n. 1					
aggiotaggio e boicottaggio economico		n. 1	n. 1							n. 1	n. 1
sviamento del movimento turistico											
false comunicazioni sociali							n. 1			n. 2	n. 1
reati legge n. 36/97		n. 1		n. 1							
simulazione di reato					n. 1	n. 1					n. 1
evasione					n. 1						
calunnia	n. 2	n. 4	n. 4	n. 3	n. 6	n. 7	n. 5	n. 18	n. 7	n. 7	n. 11
falsa testimonianza, perizia				n. 1		n. 1		n. 2	n. 2	n. 3	n. 1
soppressione di prove				n. 1				n. 1			n. 1
falso giuramento della parte							n. 1		n. 1		
attentato alla libertà dei testimoni								n. 1			
inosservanza degli obblighi civili imposti dal Giudice	n. 2		n. 3		n. 1		n. 4	n. 3	n. 1	n. 1	n. 1
favoreggiamento	n. 1	n. 1			n. 1	n. 1	n. 2			n. 1	

ragion fattasi			n. 3	n. 3			n. 1	n. 1	n. 1	n. 2	n. 2
malversazione del pubblico ufficiale	n. 4	n. 1	n. 2		n. 1			n. 1	n. 2		n. 1
corruzione			n. 1		n. 2	n. 1		n. 4	n. 5	n. 2	n. 2
istigazione alla corruzione									n. 1		
interesse privato in atti d'ufficio											n. 1
omissione atti d'ufficio	n. 2	n. 1		n. 3	n. 2	n. 1	n. 1	n. 2	n. 1	n. 1	n. 2
rifiuto di prestazioni d'ufficio						n. 1	n. 1				
rivelazione di segreti d'ufficio	n. 3	n. 7	n. 3		n. 2	n. 3	n. 1	n. 3	n. 6		n. 2
violazione segreto bancario					n. 1						
abuso d'autorità	n. 3	n. 2	n. 1	n. 3		n. 2	n. 1	n. 10	n. 3	n. 1	n. 3
violenza o minaccia contro l'autorità		n. 1			n. 3	n. 1	n. 1	n. 2			n. 8
offesa a pubblico ufficiale	n. 3	n. 8	n. 7	n. 9	n. 4	n. 4	n. 6	n. 5	n. 8	n. 5	n. 7
violazione dei sigilli	n. 6	n. 6	n. 1	n. 2	n. 1	n. 1	n. 4		n. 1		
reati in materia di pubblici servizi		n. 1									
contrabbando	n. 1										
evasione fiscale						n. 1					n. 1
contraffazione di pubblici sigilli e falsità in monete	n. 1	n. 3		n. 1		n. 1	n. 1		n. 6		
riproduzione abusiva dello stemma della Repubblica						n. 1					
contraffazione di impronte pubbliche			n. 1		n. 4	n. 4		n. 2	n. 6	n. 2	n. 2
detenzione abusiva di sigilli								n. 1			

usurpazione di funzioni pubbliche e di titoli			n. 1				n. 1				
finanziamento dei partiti e dei movimenti politici									n. 1		
offesa all'onore dei Capitani Reggenti e di persone investite di pubblici poteri	n. 1	n. 1	n. 5		n. 6	n. 2	n. 2	n. 4	n. 3		n. 1
vilipendio della Repubblica	n. 1				n. 2						
misfatti contro l'integrità fisica di persone investite di poteri pubblici								n. 3			
attentato contro i poteri pubblici	n. 1			n. 1		n. 1					n. 1
reati contro la libertà del voto, in materia elettorale e contro lo Stato		n. 7		n. 1				n. 9	n. 1	n. 2	n. 1
immigrazione clandestina e traffico di migranti							n. 1	n. 1	n. 2		
reati in materia di circolazione stradale	n. 73	n. 97	n. 106	n. 68	n. 170	n. 111	n. 166	n. 169	n. 159	n. 179	n. 156
reati in materia di prevenzione e sicurezza sociale						n. 2					
reati in materia di sostanze stupefacenti	n. 9	n. 8	n. 7	n. 12	n. 10	n. 4	n. 20	n. 18	n. 12	n. 30	n. 22
reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di alimenti e bevande, di collocamento e smaltimento rifiuti, e ambiente	n. 9	n. 17	n. 22	n. 18	n. 31	n. 22	n. 31	n. 24	n. 58	n. 27	n. 27

reati in materia di esercizio di industria, commercio e artigianato	n. 3	n. 2	n. 1		n. 6	n. 1			n. 1	n. 2	
reati in materia di urbanistica				n. 1	n. 1	n. 4	n. 5				
reati per violazione normativa banche dati				n. 1	n. 2	n. 1	n. 2	n. 3	n. 6	n. 2	n. 1
reati in materia di lavoro abusivo				n. 4	n. 3	n. 2	n. 1	n. 2	n. 2		
reati in materia di attività finanziaria e bancaria		n. 4	n. 5	n. 1	n. 3		n. 10	n. 4	n. 4	n. 3	n. 9
reati previsti dalla normativa antiriciclaggio							n. 5	n. 2		n. 3	n. 2
reati in materia tributaria		n. 1	n. 4	n. 2	n. 2	n. 2	n. 3	n. 6	n. 5	n. 4	n. 5
reati in materia di intercettazioni abusive						n. 3	n. 2		n. 1		
reati in materia di ordine pubblico economico						n. 2					
protezione stemma ufficiale e tutela segni distintivi aeronautica										n. 2	n. 4
emissione di assegni a vuoto	n. 456	n. 432	n. 198	n. 184	n. 166	n. 195	n. 145	n. 142	n. 148	n. 33	n. 66
reati commessi da ignoti	n. 455	n. 438	n. 519	n. 591	n. 530	n. 548	n. 521	n. 504	n. 629	n.400	n. 421
totale	n. 1375	n. 1438	n. 1441	n. 1331	n. 1458	n. 1505	n. 1509	n. 1415	n. 1464	n. 1105	n. 1141

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL FLUSSO COMPLESSIVO DEI
PROCEDIMENTI PENALI PER ANNO DI RIFERIMENTO**

GRAFICO N. 1 - ISTOGRAMMA





GRAFICO N. 2 – TORTA



**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL FLUSSO COMPLESSIVO DEI
PROCEDIMENTI PENALI PER IL REATO DI EMISSIONE DI ASSEGNI A VUOTO
PER ANNO DI RIFERIMENTO**

GRAFICO N. 1 – ISTOGRAMMA





GRAFICO N. 2 - TORTA



**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL FLUSSO COMPLESSIVO DEI
PROCEDIMENTI PENALI PER IREATI DI FURTO E DANNEGGIAMENTO
COMMESSI DA IGNOTI PER ANNO DI RIFERIMENTO**

GRAFICO 1 – ISTOGRAMMA





GRAFICO 2 – TORTA



ALLEGATO M

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'AMMONTARE DEI SEQUESTRI E DELLE CONFISCHE DI SOMME DI DENARO PER ANNO DI RIFERIMENTO

GRAFICO SULL'ANDAMENTO DEI SEQUESTRI DI SOMME DI DENARO

(non sono compresi i sequestri di beni diversi)






GRAFICO SULL'ANDAMENTO DELLE CONFISCHE DI SOMME DI DENARO

(non sono compresi le confische di beni diversi)



**CONFRONTO GRAFICO FRA L'ANDAMENTO DEI SEQUESTRI E DELLE CONFISCHE DI
SOMME DI DENARO NEL PERIODO 2007-2015**



ALLEGATO N

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ANDAMENTO DELLE SENTENZE PENALI D'APPELLO DEPOSITATE E DEI PROCEDIMENTI PENALI TRASMESSI AL GIUDICE D'APPELLO

GRAFICO RELATIVO AI PROCEDIMENTI PENALI TRASMESSI AL GIUDICE D'APPELLO






GRAFICO RELATIVO ALLE SENTENZE PENALI DEPOSITATE GIUDICE D'APPELLO



**CONFRONTO GRAFICO FRA L'ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI TRASMESSI
AL GIUDICE D'APPELLO E DELLE SENTENZE DA QUESTI DEPOSITATE NEL PERIODO
2007-2015**



ALLEGATO O

ELENCO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI IN ATTESA DI SENTENZA AL 31 DICEMBRE 2015

Elenco delle sentenze da emettere in ricorsi assegnati all'avv. ISABELLA PASINI

n. 60 sentenze da depositare

(in grassetto è indicato l'arretrato)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ricorso n. 14/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 2. ricorso n. 18/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 3. ricorso n. 19/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 4. ricorso n. 22/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 5. ricorso n. 23/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 6. ricorso n. 24/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 7. ricorso n. 26/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 8. ricorso n. 28/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 9. ricorso n. 29/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 10. ricorso n. 36/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 11. ricorso n. 37/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |
| 12. ricorso n. 38/2014 | impugnazione provvedimenti BCSM |

13. ricorso n. 40/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
14. ricorso n. 41/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
15. ricorso n. 45/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
16. ricorso n. 46/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
17. ricorso n. 47/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
18. ricorso n. 49/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
19. ricorso n. 50/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
20. ricorso n. 53/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
21. ricorso n. 54/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
22. ricorso n. 55/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
23. ricorso n. 56/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
24. ricorso n. 58/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
25. ricorso n. 65/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
26. ricorso n. 66/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
27. ricorso n. 67/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
28. ricorso n. 70/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
29. ricorso n. 79/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
30. ricorso n. 90/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
31. ricorso n. 92/2014	pubblico impiego
32. ricorso n. 94/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
33. ricorso n. 99/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
34. ricorso n. 105/2014	impugnazione provvedimenti BCSM
35. ricorso n. 116/2014	revoca residenza
36. ricorso n. 3/2015	tutela ambientale
37. ricorso n. 6/2015	revoca residenza
38. ricorso n. 8/2015	mancata concessione benefici fiscali
39. ricorso n. 9/2015	impugnazione
40. ricorso n. 10/2015	revoca residenza

41. ricorso n. 11/2015	revoca licenza
42. ricorso n. 12 /2015	revoca licenza
43. ricorso n. 13/2015	appalti pubblici
44. ricorso n. 14/2015	pubblico impiego
45. ricorso n. 15/2015	pubblico impiego
46. ricorso n. 17/2015	revoca residenza
47. ricorso n. 18/2015	mancata concessione benefici fiscali
48. ricorso n. 19/2015	revoca residenza
49. ricorso n. 20/2015	revoca residenza
50. ricorso n. 21/2015	revoca residenza
51. ricorso n. 22/2015	revoca residenza
52. ricorso n. 23/2015	revoca licenza
53. ricorso n. 24/2015	cancellazione Registro intermediari ass.
54. ricorso n. 25/2015	mancato rilascio passaporto
55. ricorso n. 26/2015	revoca residenza
56. ricorso n. 27/2015	revoca residenza
57. ricorso n. 28/2015	pubblico impiego
58. ricorso n. 29/2015	iscrizione a ruolo cartella esattoriale
59. ricorso n. 30/2015	assegnazione piano cattedre
60. ricorso n. 72/2015	impugnazione provvedimenti BCSM

Elenco sentenze da emettere in ricorsi assegnati all'avv. FABIO GIOVAGNOLI


n. 4 sentenze da depositare

- | | | |
|----|--------------------|------------------------|
| 1. | ricorso n. 22/2012 | rapporto di lavoro ISS |
| 2. | ricorso n. 23/2012 | contributi ISS |
| 3. | ricorso n. 28/2013 | contributi ISS |
| 4. | ricorso n. 95/2014 | ricorso delibera ISS |


**TABELLA RIASSUNTIVA DELL'ANDAMENTO DELLE SENTENZE
NEI RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI**

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sentenze depositate	30	24	16	28	39	38	15	33	30	22	65	37	28
Sentenze da depositare	4	11	8	17	45	38	50	68	70	59	22	12	64

**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI DATI RELATIVI ALLE
SENTENZE SUI RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI**



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DELL'ANDAMENTO DELL'ARRETRATO NEL DEPOSITO DELLE
SENTENZE NEI RICORSI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI DI
PRIMO GRADO



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DELLA SITUAZIONE NEI RICORSI GIURISDIZIONALI
AMMINISTRATIVI DI PRIMO GRADO

(nelle sentenze da depositare sono comprese anche quelle nei termini)

